

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

327^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1989

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» (1509);

«Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope»

(1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1509:

PRESIDENTE	Pag. 6 e passim
* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno	11 e passim
* CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	12 e passim
ONORATO (Sin. Ind.)	12, 106
FILETTI (MSI-DN)	12
CASOLI (PSI), relatore	12 e passim
CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	12, 23
FIORET (DC)	19
* MISSERVILLE (MSI-DN)	19 e passim
ANDREINI (PCI)	21, 29
* CORRENTI (PCI)	26
BATTELLO (PCI)	27
* STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)	28 e passim
IMPOSIMATO (PCI)	34, 35
CONDORELLI (DC), relatore	35 e passim
SALVATO (PCI)	38, 82
GAROFALO (PCI)	39
MEOLI, sottosegretario di Stato per la difesa ..	46
FERRAGUTI (PCI)	51, 73
JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali	63 e passim
CABRAS (DC)	65
TOSSI BRUTTI (PCI)	66, 70
* FLORINO (MSI-DN)	71
* BONALUMI (DC)	73
VENTRE (DC)	85
MALAGODI (Misto-PLI)	88
POLLICE (Misto-Verdi Arc.)	89
MORO (DC)	91
BONO PARRINO (PSDI)	94
COVI (PRI)	99
GRANELLI (DC)	102
FABBRI (PSI)	112
BERLINGUER (PCI)	115
MANCINO (DC)	119

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 56, 125

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri

sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1974), (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale):

* TOTH (DC), relatore	Pag. 127
CIOCIA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	128
CHIESURA (PCI)	141
* FLORINO (MSI-DN)	142
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	142

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazione sul Doc. IV, n. 69:

DI LEMBO (DC), relatore	144
Votazione a scrutinio segreto	145

Deliberazione sul Doc. IV, n. 70:

DELL'OSSO (PSDI), relatore	146
* CORRENTI (PCI)	146
Votazione a scrutinio segreto	147

Deliberazione sul Doc. IV, n. 71:

PINTO (DC), relatore	148
Votazione a scrutinio segreto	148

Deliberazione sul Doc. IV, n. 73:

LOMBARDI (DC), relatore	150
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	150
Votazione a scrutinio segreto	151

Deliberazione sul Doc. IV, n. 74:

DE CINQUE (DC), relatore	152
IMPOSIMATO (PCI)	152
GUIZZI (PSI)	153
Votazione a scrutinio segreto	153

Deliberazione sul Doc. IV, n. 76:

ANTONIAZZI (PCI), relatore	155
* MISSERVILLE (MSI-DN)	155
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	155
GUIZZI (PSI)	156
Votazione a scrutinio segreto	156

Deliberazione sul Doc. IV, n. 78:

CASOLI (PSI), relatore	158
GRECO (PCI)	158
Votazione a scrutinio segreto	158

**SULLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO
DELLA VOTAZIONE FINALE DEL DISE-
GNO DI LEGGE N. 1509**

PRESIDENTE *Pag* 160
BATELLO (PCI) 160

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1989** 160

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 162

GOVERNO

Trasmissione di documenti *Pag.* 162

PETIZIONI

Annunzio 163

INTERROGAZIONI

Annunzio 163
Da svolgere in Commissione 172

*N. B. - L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16*).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci, Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, Pieralli, Rubner, Spitella, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Poli, a Vienna, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Cappuzzo, a Ginevra, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«**Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**» (1509);

«**Nuova disciplina della prevenzione, riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e norme per la repressione del traffico illecito di droga**» (277), d'iniziativa del senatore Bompiani e di altri senatori;

«**Norme per la prevenzione delle tossicodipendenze, contro il mercato nero e per il rispetto dei diritti dei cittadini tossicodipendenti**» (1434), d'iniziativa dei senatori Pollice e Corleone;

«Regolamentazione legale delle sostanze psicoattive per sottrarre il traffico delle droghe alle organizzazioni criminali» (1484), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Norme contro il traffico di stupefacenti» (1547), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Legalizzazione della *cannabis indica* (canapa indiana) e modifica della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope» (1554), d'iniziativa del senatore Corleone e di altri senatori;

«Nuove norme per la prevenzione delle tossicomanie e dell'alcoolismo e per la cura e il recupero dei tossicodipendenti» (1604), d'iniziativa del senatore Tedesco Tatò e di altri senatori;

«Misure preventive e repressive concernenti la tossicodipendenza e il traffico degli stupefacenti» (1613), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1509

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1509, 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Sospendiamo i lavori per mezz'ora per dare modo ai colleghi di prendere conoscenza di alcuni emendamenti presentati dal Governo e dalle Commissioni.

(La seduta, sospesa alle ore 16,10, è ripresa alle ore 16,40).

Riprendiamo i lavori dopo la sospensione.

Riprendiamo l'esame delle disposizioni accantonate in precedenti sedute, sul riciclaggio del denaro sporco, cioè l'articolo 10, e l'articolo 12 nella parte concernente l'articolo 71-*quinquies* ivi richiamato:

Art. 10.

1. L'articolo 648-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-*bis*. - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope nonchè dal delitto di associazione di tipo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori di tali delitti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 71 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 71-bis. - (*Produzione e traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope*).

- 1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 15, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, acquista, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dagli articoli 72 e 72-bis, sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 15, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nel comma 1, è punito con la reclusione da otto a ventidue anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire seicento milioni.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Se taluno dei fatti previsti dai commi 1, 2 e 3 riguarda sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV previste dall'articolo 12, si applicano la reclusione da due a sei anni e la multa da lire dieci milioni a lire centocinquanta milioni.

5. Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze nonché per qualsiasi altra circostanza inerente alla persona del colpevole, i fatti previsti dal presente articolo risultano di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare la prova del reato.

Art. 71-ter. - (*Associazione finalizzata al traffico di stupefacenti*). - 1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-bis, tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-bis, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3 non può essere inferiore a 24 anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 12 anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

6. La pena per i reati di cui ai commi precedenti è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 71-*quater*. - (*Traffico di stupefacenti esercitato in forma associata*). -

1. Quando, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'articolo 71-*bis*, tre o più persone, associate tra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dallo stesso articolo 71-*bis*, esercitano il traffico illegale di stupefacenti, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia il traffico è punito con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni.

2. Per il solo fatto di partecipare al traffico realizzato dall'associazione di cui al comma 1 la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

3. Se l'associazione è armata, nei casi di cui ai commi 1 e 2 la pena è aumentata. L'associazione si considera armata quando tre o più partecipanti possiedono armi o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.

4. La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2 è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato ovvero per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 74.

Art. 71-*quinqüies*. - (*Impiego di denaro proveniente da traffico illecito di sostanze stupefacenti*). - 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque investe in attività economiche o finanziarie i proventi del traffico di sostanze stupefacenti è punito con la reclusione da dieci a venti anni.

2. Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da un anno a cinque anni.

3. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, impiega per conto di terzi danaro e beni che sa di provenienza dal traffico di sostanze stupefacenti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

4. Alla condanna per il delitto previsto dal comma 1 segue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

5. Alla condanna per il delitto previsto nel comma 3 consegue l'interdizione dalla professione.

Art. 71-*sexies*. - (*Estensione della legislazione antimafia alle associazioni che esercitano il traffico illegale di sostanze stupefacenti*). - 1. Le disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575, e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti le misure di prevenzione, nonché particolari disposizioni in materia valutaria, processuale, tributaria e societaria nei confronti di persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, sono applicabili altresì alle persone sottoposte

alle indagini per appartenenza ad associazioni di cui agli articoli 71-ter e 71-quater».

Ricordo che gli emendamenti all'articolo 10 e all'articolo 12 per la parte relativa all'articolo 71-quinquies, in precedenza accantonati, sono i seguenti:

Sopprimere l'articolo 648-bis del codice penale richiamato.

10.2 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 648-bis del codice penale richiamato, nel primo comma sopprimere le parole: «fatti o».

10.1 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 648-bis del codice penale richiamato, al comma 1, dopo le parole: «sostanze stupefacenti e psicotrope» inserire le seguenti: «di cui alle Tabelle I e III dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685».

10.3 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 648-bis del codice penale richiamato, al comma 1, sostituire le parole da: «con la multa da lire un milione a lire venti milioni» con le altre: «con la multa da lire due milioni a lire cento milioni».

10.4 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Sostituire l'articolo 71-quinques richiamato con il seguente:

«1. Con la sentenza di condanna il giudice dispone la confisca del denaro o dei valori ricavati dai traffici di sostanze stupefacenti, o dei beni mobili o immobili del condannato, dei quali il Pubblico Ministero abbia disposto il sequestro per un importo equivalente ai profitti realizzati.

2. Il Pubblico Ministero durante le indagini preliminari dispone inoltre sequestro conservativo sui beni mobili o immobili, di coloro che, nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, abbiano impiegato, per conto degli imputati, danaro o beni che siano provenienti da traffico di sostanze stupefacenti.

3. Contro il decreto di sequestro emesso ai sensi dei commi precedenti è ammessa richiesta di riesame nelle forme previste dall'articolo 324 del codice di procedura penale.

4. L'esercente l'attività professionale o commerciale contro cui sia stato emesso decreto di sequestro assume i diritti riconosciuti al responsabile civile, e deve essere citato a comparire per il dibattimento. La condanna alla

confisca comporta l'interdizione dalla professione o la revoca della licenza di commercio».

12.30 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975, richiamato, sopprimere il comma 2.

12.12 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato sopprimere il comma 2.

12.28 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sopprimere la parola: «temporanea».

12.39 MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI,
SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 5 sostituire le parole: «il delitto previsto dal comma 3» con le altre: «i delitti previsti dai commi 1 e 3».

12.13 ONORATO, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI

Tali emendamenti debbono ancora essere illustrati.

Informo l'Assemblea che il Governo ha presentato un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10 ed un emendamento sostitutivo dell'articolo 71-quinquies, richiamato nell'articolo 12. Il testo dei due emendamenti è il seguente:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'art. 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 648-bis. - (Ritraggio). - 1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

10.5

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il seguente:

«Art. 71-quinquies. - 1. Al codice penale, dopo l'articolo 648-bis è inserito il seguente:

“Art. 648-ter. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). -

1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

12.50

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarli.

* RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti ricorderanno che erano stati accantonati gli articoli 10 e 12 in relazione al fatto che la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede legislativa, doveva esaminare gli stessi problemi e gli stessi delitti per quanto attiene alla modifica e alla revisione della legge Rognoni-La Torre.

Ho il piacere di annunciare agli onorevoli colleghi che nella seduta di ieri la Commissione giustizia della Camera dei deputati, in sede legislativa, ha approvato all'unanimità i due testi che dovrebbero costituire l'elemento portante dell'articolo 10 e dell'articolo 12 della nostra legge.

Illustro brevemente le due ipotesi delittuose che verranno previste agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

L'articolo 648-bis, che sostituisce integralmente l'articolo 10 del nostro disegno di legge, prevede espressamente che: «chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni».

Nel secondo comma dello stesso articolo è previsto l'aumento della pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Poi, come terzo comma, si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

L'emendamento all'articolo 12 è interamente sostitutivo dell'articolo 71-quinquies della legge n. 685 del 1975. Noi prevediamo l'ipotesi delittuosa

all'articolo 648-ter del codice penale e questa ipotesi delittuosa riguarda l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

La norma recita espressamente: «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da 4 a 12 anni e con la multa da lire 2 milioni a lire 30 milioni». Anche in questa ipotesi delittuosa di cui all'articolo 648-ter è previsto un aumento della pena quando il fatto sia commesso nell'esercizio di una attività professionale. Anche in questo caso, poi, si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale.

Come ho avuto occasione di riferire all'inizio della illustrazione degli emendamenti presentati dal Governo, essi hanno avuto per la verità, anche nel corso della formazione della loro gestazione, il contributo di tutti i Gruppi politici e sono stati ieri approvati alla unanimità, in sede legislativa, dalla Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti agli articoli 10 e 12.

CORLEONE. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare i miei emendamenti.

ONORATO. Signor Presidente, gli emendamenti 10.1, 12.12 e 12.13 si illustrano da sè.

FILETTI. Signor Presidente, l'emendamento 12.39 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimerò innanzitutto il parere sugli emendamenti 10.5 e 12.50 presentati dal Governo. Su di essi esprimo parere favorevole, sul presupposto che viene recepito anche nel provvedimento di cui stiamo occupandoci – stante la identità della materia – un testo che ha già trovato unanime approvazione da parte della Camera dei deputati. Per ragioni di carattere organizzativo e per evitare dei problemi successivi, devo dire che avrei preferito che queste norme fossero state stralciate. Tuttavia, poichè un eventuale stralcio poteva essere considerato come una volontà di affievolimento del regime sanzionatorio per questo settore, rinuncio a presentare una eventuale proposta di stralcio per aderire all'iniziativa del Governo. Pertanto, esprimo parere favorevole sugli emendamenti presentati dal Governo.

Devo esprimere parere contrario sugli emendamenti 10.2, 10.1, 10.3 e 10.4.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo ha presentato sia all'articolo 10 sia all'articolo 12 degli emendamenti sostitutivi rispetto al testo trasmesso dalle Commissioni che, pertanto, assorbono tutti gli altri emendamenti presentati al testo precedente. In base a tale considerazione, senza entrare nel merito e senza esprimere

degli apprezzamenti sulle ragioni che hanno motivato la presentazione degli altri emendamenti, esprimo parere contrario, caldeggiando l'accoglimento degli emendamenti sostitutivi del testo dell'articolo 10 e dell'articolo 12.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.2.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, intervengo brevemente per parlare di questa vicenda: si rincorrono gli emendamenti dalla Camera al Senato per affrontare una questione che viene denominata adesso, nel nuovo titolo che viene dato all'articolo 648-bis, riciclaggio e non più sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione o traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Signor Presidente, noi abbiamo ritenuto di dover manifestare alcune perplessità, e non una contrarietà generica assoluta, di fronte a questo articolo che viene denominato in questo modo perchè - a nostro avviso - il problema che in questo caso viene affrontato è quello dell'illecito arricchimento e dell'utilizzo delle risorse economiche ricavate dal narcotraffico. Abbiamo ritenuto che questo problema del controllo dell'illecito arricchimento avrebbe meritato forme autonome di approfondimento, anzichè essere inserito - contemporaneamente, mi pare - al Senato nella legge sulla droga e alla Camera nel testo di revisione della legge Rognoni-La Torre. Insomma mi sembra che si voglia utilizzare questa norma come un *passepertout* che apre tutte le porte. Noi abbiamo avanzato una obiezione. Quando si tratta di denaro proveniente da delitti ben specificati, che siano il sequestro di persona, la rapina o l'estorsione, ebbene in quei casi legittimamente si può parlare di riciclaggio, perchè si tratta di rendere pulito del denaro che proprio perchè proviene da riscatti per sequestro o da altre forme di reato definite, è denaro segnato che ha bisogno di essere pulito in qualche modo e quindi ha bisogno di passaggi che tolgano le tracce dell'origine. Quando invece si tratta di denaro che viene dal commercio, dal traffico, dalla vendita di sostanze stupefacenti, quel denaro è pulito, nel senso che non è segnato, perchè viene consegnato al trafficante da cittadini tossicodipendenti che magari hanno rubato il denaro in casa o che anche hanno compiuto una rapina; insomma denaro che non ha bisogno di essere pulito.

Per quanto riguarda il problema che abbiamo davanti, mi pare che occorrerebbe immaginare misure di controllo dell'illecito arricchimento e dell'utilizzo di risorse che non hanno giustificazione e delle quali non sia data una motivazione di procacciamento. Mi pare invece non opportuno richiamare qui questa fattispecie, equiparandola a quella che disciplina il controllo del denaro che proviene per esempio da sequestri di persona, che è segnato (perchè sono registrati i numeri delle banconote oppure possono esservi altri segni) e attraverso il quale si può giungere a scoprire gli autori dei delitti. Nella fattispecie del traffico delle droge invece non abbiamo questa stessa situazione.

Di qui la nostra perplessità e di qui il nostro emendamento basato su ragioni che riguardano essenzialmente la collocazione della norma. Il problema esiste, ma mi pare che la determinazione non sia così perfetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Poichè nel corso dell'esame dei successivi articoli saranno effettuate votazioni con procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di venti minuti previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 10.

È approvato.

I rimanenti emendamenti 10.1, 10.3 e 10.2 risultano pertanto preclusi.

Passiamo alla votazione degli emendamenti all'articolo 12.

Metto ai voti l'emendamento 12.30, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.50, presentato dal Governo.

È approvato.

I rimanenti emendamenti 12.12, 12.28, 12.39 e 12.13 risultano preclusi.

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21:

Art. 21.

1. Dopo l'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis. - (*Sospensione dell'esecuzione di pena detentiva*). - 1. Nei confronti di persona condannata ad una pena detentiva non superiore a quattro anni, anche se congiunta a pena pecuniaria, per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni qualora accerti che la persona si è sottoposta o abbia in corso un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. La sospensione della esecuzione non può essere concessa se nel periodo compreso tra l'inizio del programma e la pronuncia della

sospensione il condannato abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.

3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca. Non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 82-ter. - (*Istanza per la sospensione dell'esecuzione*). - 1. La sospensione della esecuzione della pena è concessa su istanza del condannato presentata al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma è stato eseguito o è in corso, le modalità di realizzazione e l'eventuale completamento del programma.

3. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso o eseguito, l'istanza è presentata al pubblico ministero il quale, se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis, sospende l'emissione o l'esecuzione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette immediatamente gli atti. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. Il disposto del comma 3 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero ordina la scarcerazione del condannato se non osta il limite di pena di cui al comma 1 dell'articolo 82-bis.

Art. 82-quater. - (*Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza*). - 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione non è concessa, emette ordine di carcerazione.

Art. 82-quinquies. - (*Estinzione del reato. Revoca della sospensione*). - 1. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena e ogni altro effetto penale si estinguono.

2. La sospensione dell'esecuzione è revocata di diritto se il condannato, nel termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 82-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Nei confronti di persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, che abbia in corso o concluso programma terapeutico e socio-riabilitativo, in stato di libertà o ai sensi degli articoli 254-bis e 254-ter del codice penale o dell'articolo 47-bis della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è sospesa l'esecuzione degli ordini di carcerazione conseguenti a sentenze di condanna a pene detentive per fatti commessi anteriormente all'inizio del programma.

2. L'organo di polizia, demandato all'esecuzione del provvedimento restrittivo della libertà, non appena constatata l'effettiva esistenza di un programma terapeutico in atto o concluso nei confronti dell'interessato, in luogo di procedere all'esecuzione dell'ordine, ne informa l'autorità giudiziaria competente per l'esecuzione, che dispone l'immediata sospensione dell'ordine di carcerazione fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, cui trasmette gli atti.

3. Il Tribunale di sorveglianza competente dispone che le pene detentive, non superiori complessivamente ad anni tre, siano convertite nella misura della detenzione domiciliare, secondo le prescrizioni e con le cautele di cui all'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto compatibili».

21.1 (Nuovo testo)

FIORET, GALLO

All'articolo 82-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con l'altra: «tre».

21.6

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 82-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a quattro anni» con le altre: «non superiore a tre anni»;

aggiungere in fine al comma 1 il seguente periodo: «la stessa disposizione si applica per i reati previsti dall'articolo 71-bis, comma 5, quando le pene detentive comminate, anche se congiunte a pena pecuniaria, non superano i quattro anni».

21.9

I RELATORI

All'articolo 82-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «o abbia in corso» con le altre: «ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo e fornisca prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza».

21.7

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

All'articolo 82-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed il tribunale ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1 può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne divenute definitive anteriormente alla domanda di cui all'articolo 82-ter, comma 1».

21.10

I RELATORI

Sostituire l'articolo 82-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:

«Art. 82-ter. - (Istanza per la detenzione domiciliare e la sospensione dell'esecuzione). - 1. La detenzione domiciliare è concessa su istanza del condannato da presentarsi, entro dieci giorni dalla sospensione dell'ordine di carcerazione, al tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato risiede.

2. All'istanza per la concessione della detenzione domiciliare è allegata certificazione rilasciata da un servizio pubblico per le tossicodipendenze attestante il tipo di programma terapeutico e socio-riabilitativo prescelto, l'indicazione della struttura, anche privata, ove il programma viene eseguito, le modalità di realizzazione e il completamento eventuale.

3. L'istanza per la concessione della sospensione della pena deve essere proposta sessanta giorni prima della scadenza del periodo di detenzione domiciliare. All'istanza deve essere allegata certificazione comprovante l'insussistenza a carico dell'interessato di procedimenti penali per delitti non colposi commessi successivamente all'inizio del programma di recupero.

4. Se l'ordine di carcerazione non è stato ancora emesso l'istanza è presentata al pubblico ministero od al pretore, il quale, sospende l'emissione fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, al quale trasmette gli atti.

5. Il disposto del precedente comma 4 si applica anche quando l'istanza è presentata dopo che l'ordine di carcerazione è stato eseguito. In tal caso il pubblico ministero o il pretore ordina la scarcerazione del condannato e trasmette gli atti al tribunale di sorveglianza.

6. Il tribunale decide entro quarantacinque giorni dalla presentazione dell'istanza».

21.2

FIORET, GALLO

All'articolo 82-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sostituire le parole da: «eseguito» sino alla fine con le altre: «eseguito, le modalità di realizzazione ed il completamento del programma».

21.8

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Sostituire l'articolo 82-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il seguente:

«Art. 82-quater. - (Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza). -

1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al

richiedente, al difensore ed al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non è possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, salvo legittimo impedimento, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.

2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza può acquisire copia degli atti dei procedimenti e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato ed alla condotta di vita serbata dall'interessato.

3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento è data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione, il quale, se la detenzione domiciliare e/o la sospensione non sono concesse, emette ordine di carcerazione».

21.3

FIRET, GALLO

Sostituire l'articolo 82-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, con il seguente:

«Art. 82-quinquies. - (Estinzione del reato. Revoca della detenzione domiciliare e della sospensione). - 1. Se durante il periodo della detenzione domiciliare il condannato non viola gli obblighi impostigli dal tribunale di sorveglianza e non commette delitti non colposi punibili con la reclusione, a tutti gli effetti di legge lo stato di detenzione domiciliare vale come espiazione di pena detentiva.

2. Se nei cinque anni successivi al provvedimento di sospensione dell'esecuzione il condannato non commette un delitto non colposo punibile con la reclusione, la pena ed ogni altro effetto penale si estinguono.

3. La detenzione domiciliare e la sospensione dell'esecuzione sono revocate di diritto se il condannato, nel termine di cui ai precedenti commi, viola gli obblighi impostigli o commette un delitto non colposo per cui viene inflitta una pena detentiva».

21.4

FIRET, GALLO

Dopo l'articolo 82-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 82-sexies. - (Applicabilità nei casi di pena in corso di esecuzione). - 1. Le misure alternative di cui all'articolo 82-bis si estendono anche a coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, avevano in corso o concluso programma terapeutico e socio-riabilitativo, poi interrotto o seguito da ordine di carcerazione conseguente a sentenza di condanna per fatti commessi anteriormente all'inizio del programma.

2. Il tribunale di sorveglianza, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 82-bis, nelle forme e secondo le modalità previste dagli articoli 82-ter e 82-quater ordina la revoca dell'ordine di carcerazione e dispone la conversione della pena, fissando gli obblighi che riterrà più opportuni per il reinserimento del condannato».

21.5

FIRET, GALLO

Invito i presentatori ad illustrarli.

FIORET. Signor Presidente, vorrei illustrare per brevi cenni le ragioni che hanno ispirato la presentazione degli emendamenti, sottoscritti insieme al collega Gallo, 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 e 21.5.

Sono già state sottolineate da diversi colleghi le difficoltà di individuare le complesse ragioni che spingono soprattutto i giovani nel vortice della droga, anche se si riconosce che la solitudine talora conseguente al dissolvimento dell'unità familiare, l'angoscia e la sfiducia nei valori della vita sono cause preminenti che inducono a imboccare una strada assai spesso senza ritorno. La via del riscatto passa attraverso una riscoperta dei valori perduti, facilitata dalla rottura di ogni rapporto con l'ambiente nel quale il tossicodipendente si è rifugiato per disperazione o per desiderio di nuove esperienze.

L'efficacia della nuova legge, a nostro parere, è condizionata dalla capacità di stabilire una sinergia fra l'eliminazione delle cause che portano alla droga e la valorizzazione dei risultati conseguiti con i programmi terapeutici e riabilitativi. La sospensione della pena, sia pure entro determinati limiti, per coloro che si trovano nei centri di recupero obbedisce al criterio di non distruggere o vanificare un faticoso processo di riabilitazione psicologica e morale, ricacciando in carcere chi è stato aiutato a reinserirsi in un circuito normale di convivenza civile.

Riaffermato il principio della preminenza del recupero, riteniamo che, con l'emendamento proposto dai relatori, le finalità delle nostre proposte siano state almeno parzialmente accolte e ciò con riferimento sia al limite di 4 anni per i soggetti condannati a norma dell'articolo 71-bis, comma 5, sia per l'applicazione del regime del cumulo delle pene ai fini della determinazione del *quantum* di pena entro il quale si pone la disciplina proposta.

Alla luce di ciò, signor Presidente, ritiriamo tutti gli emendamenti che abbiamo proposto.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, intendo illustrare gli emendamenti 21.6, 21.7 e 21.8. La ragione degli emendamenti 21.6 e 21.7 è sostanzialmente nell'osservazione di carattere logico, prima ancora che giuridico, che non possa sospendersi condizionalmente la pena per un periodo così ampio. Quattro anni di reclusione in meno obiettivamente rappresentano una sorta di premio che non può essere concesso al tossicodipendente. Abbiamo detto che questa legge, che si è voluto far passare per una legge repressiva, severa e criminalizzatrice, a ben guardare e ad esaminarla in tutte le sue pieghe, si risolve in un complesso di norme concessive che, in cambio dell'abrogazione dell'articolo 80 (sulla necessità della sparizione del quale siamo tutti d'accordo), concede una serie di agevolazioni che nè dal punto di vista giuridico, nè da quello morale, nè da quello logico appaiono obiettivamente giustificate.

Già la concessione di una sospensione condizionale della pena per «condanna non superiore a tre anni» di reclusione è qualcosa di diverso e di migliore dell'ordinaria sospensione condizionale della pena. Questa previsione, suggerita dall'emendamento 21.6, è legata ad un rapporto di tossicodipendenza, ed è inutile che ripercorra in questa sede tutto il ragionamento secondo il quale il tossicodipendente non può essere in alcun caso considerato una persona paragonabile ad un handicappato o ad un emarginato sociale, cioè ad un cittadino che abbia in qualche modo, senza

sua colpa, subito una condizione che lo pone in uno stato di inferiorità. A noi sembra che si debba ridurre il termine di sospensione a tre anni.

L'emendamento successivo, il 21.7, attiene alla condizione. Infatti, secondo l'elaborazione del testo della legge, basta che il tossicodipendente faccia domanda, sostanzialmente dichiarare di voler seguire il programma terapeutico, e lo inizi. A questo punto viene letteralmente abbandonato nella previsione legislativa. Noi chiediamo allora che venga introdotto un emendamento per cui il beneficio della sospensione condizionale della pena, che si chiama beneficio proprio perchè deve essere in qualche modo correlato al verificarsi di una certa situazione positiva come la mancata commissione di altri reati, sia connesso al completamento del programma terapeutico con un esito positivo.

È il minimo che si possa chiedere per dare una giustificazione logica al coordinamento di questo articolo che altrimenti rimarrebbe un articolo ingiustamente permissivo e concessivo. Soltanto se esso viene ancorato al raggiungimento di quel fine che sottende a tutta la legge, cioè il recupero del tossicodipendente, può avere una sua logica ed una approvazione di coscienza.

Raccomandiamo ai colleghi di esaminare con molta attenzione una materia così difficile e pericolosa. Non so quanto tutto questo si presti a far allargare le maglie della sospensione condizionale della pena, soprattutto se non si fa riferimento all'esito positivo del programma terapeutico. Ed infatti lo condizioniamo all'esito positivo del trattamento, come abbiamo fatto attraverso la formulazione di una frase che non soltanto è positiva dal punto di vista tossicologico, ma che si aggancia anche ad una realtà concreta. Abbiamo infatti detto: «fornisca prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza». Si tratta di una formula, onorevoli colleghi, che credo risponda anche allo spirito di questo provvedimento e vada nella direzione del recupero obiettivo della persona che versa in stato di tossicodipendenza.

Non basta, infatti, la dichiarazione programmatica, nè la dimostrazione di buona volontà. Bisogna che tutto questo sia seguito dall'ottenimento di un risultato e che quindi la sospensione condizionale della pena sia ancorata a questo fatto che deve poi essere accertato e verificato dal giudice soprattutto attraverso l'esame della condotta dell'imputato che abbia riportato la condanna e goduto del beneficio della sospensione condizionale.

In questo senso, onorevoli colleghi, signor Presidente, abbiamo illustrato questo emendamento, che è seguito dal 21.8, nel quale cambiano le parole, ma la cui sostanza è la stessa. Mentre nel precedente emendamento si dice: «fornisca prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza», ponendo così a carico del soggetto attivo l'onere probatorio, in questo caso utilizziamo una dizione forse più ampia e più concessiva, vale a dire: abbia «eseguito, le modalità di realizzazione ed il completamento del programma», come una sorta di indicazione che favorisce il controllo da parte del magistrato e conseguentemente mette il tossicodipendente nella condizione di dimostrare concretamente, attraverso la realizzazione di un *iter* riabilitativo che gli sia stato imposto, la sua volontà di allontanarsi dalla tossicodipendenza.

Siamo arrivati alla fine dell'esame di questo disegno di legge, onorevoli colleghi, per molti versi un esame dal cammino tormentato. Cerchiamo allora di non rendere vano questo provvedimento e soprattutto di non vanificarne il messaggio, il contenuto positivo, il contenuto sociale attraverso l'allargamento delle maglie della legislazione e soprattutto attraverso

l'imposizione di obblighi che non sono tali se non sono correlati ad un risultato obiettivo e concreto. Chiedo alla buona volontà e alla coscienza, alla capacità intellettuale e legislativa del Senato di ponderare bene questo emendamento, raccomandandone l'accoglimento all'Assemblea. (*Applausi dalla destra*).

CASOLI, *relatore*. I relatori devono premettere e sottolineare che il testo dell'articolo in esame, in ordine al quale sono stati presentati degli emendamenti, rappresenta indubbiamente un progresso sulla via del recupero del tossicodipendente rispetto alla disciplina corrispondente della legge n. 685 del 1975, che non prevedeva questo istituto. Si consente cioè a colui, tossicodipendente o comunque abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti, che sia stato condannato ad una pena detentiva (e vedremo in che misura), di ottenere la sospensione e, occorrendo, l'estinzione della pena, qualora accetti di sottoporsi al trattamento curativo e socio-riabilitativo. Previsione questa - ripeto - non contemplata dalla legge n. 685, la cui applicazione ha dato luogo a notevoli storture.

Credo che questo articolo rappresenti un indubbio progresso sulla via della riacquisizione del tossicodipendente, che ha anche commesso dei gravi reati. Ebbene, in questo senso deve essere letto l'emendamento 21.9. Il testo originario prevedeva la possibilità della sospensione della pena *tout court* per i reati che avessero comportato concretamente l'applicazione di una sanzione fino a quattro anni, senza distinguere tra reati comuni e reati tipici di spaccio. Con questo emendamento i relatori hanno voluto, raccogliendo anche la preoccupazione avanzata da più parti, ridurre il limite della pena prevista indifferenziatamente fino a quattro anni, sostituendola con la pena non superiore a tre anni per i reati comuni. Naturalmente, nella successiva previsione, per gli altri reati - e precisamente per quelli riferibili all'articolo 71-bis, comma quinto, cioè praticamente per lo spaccio di lieve entità - proprio per creare un trattamento ulteriormente differenziato nei confronti dei tossicodipendenti ed anche nel presupposto che di regola il tossicodipendente è anche un piccolo spacciatore, i relatori hanno ritenuto di dover mantenere il limite di quattro anni, così come era previsto nel testo originario.

Infine, l'emendamento 21.10, presentato dai relatori, deve essere collegato all'emendamento presentato dai senatori Fioret e Gallo; in esso giustamente si coglie la preoccupazione di una concreta applicazione della norma. Si è appunto ritenuto che il tribunale, ai fini dell'accertamento dei presupposti di cui al comma 1, può tener conto cumulativamente di pene detentive inflitte con più condanne e divenute definitive anteriormente alle domande di cui al successivo articolo 82-ter, comma primo. Tale emendamento tiene conto dello spirito della proposta avanzata dai senatori Fioret e Gallo, recependolo in questa parte specifica: in tal modo si tende anche a superare alcune difficoltà pratiche che altrimenti sarebbero derivate dalla concreta applicazione della norma.

ANDREINI. Domando di parlare a titolo personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREINI. Signor Presidente, dalla lettura dell'articolo che ci è stato consegnato risultavano alcune gravissime incongruenze che io ho sotto-

lineato con un documento inviato ai Capigruppo ed ai relatori, che desidero ricordare.

La prima incongruenza è rilevabile nel seguente caso: due persone commettono lo stesso reato insieme, ma ad una di queste viene sospesa la pena mentre l'altra deve scontare quattro anni. La persona cui è stata sospesa la pena ottiene anche l'estinzione del reato. Mi pare che ci sia una grave contraddizione con il codice penale, laddove si afferma che lo stato di alcoolismo o la condizione di tossicodipendenza costituiscono un'aggravante. Pertanto, da una parte è prevista un'aggravante e dall'altra essa diviene un'attenuante.

Inoltre, in questo caso, avremmo un'interruzione di vigenza del vecchio articolo. Infatti, per il codice penale il tossicodipendente è reso equivalente all'alcoolizzato, mentre nel testo da noi elaborato l'alcoolizzato sparisce e quindi i benefici dovrebbero riguardare solo il tossicodipendente.

Non sono un uomo di legge, ma a mio avviso questo articolo, nel testo presentato dalla Commissione ed anche con le correzioni proposte in parte dal senatore Misserville con la riduzione da quattro a tre anni e in parte dal nuovo emendamento del senatore Gallo, rappresenta un incitamento a delinquere per i drogati ed un invito a drogarsi per i malavitosi, nonchè un ulteriore invito ad utilizzare i drogati rivolto alla criminalità organizzata: in sostanza, una carta di credito da scontare a condanna avvenuta. Onorevoli colleghi, ascoltate poi quali possono essere i paradossi. Chi è in carcere ed è drogato sul serio vi resta; chi si droga dopo aver commesso il reato vi resta; chi si è drogato prima e corre il rischio che il processo intervenga troppo tardi e che sia già guarito viene ingannato: quindi si ha la convenienza a restare drogato per tutto il tempo necessario. Tenete presente che il fatto di drogarsi volutamente per commettere un reato rappresenta un aggravante (articolo 94 del codice penale), mentre in questo caso diventa un beneficio che si recupera. Tra l'altro nel testo corretto si afferma che il drogato deve indirizzarsi verso il recupero terapeutico, ma poi si propone la detenzione domiciliare e non credo che sia possibile un recupero in simili condizioni.

Le contraddizioni sono infinite; fra l'altro, nell'emendamento dei senatori Fioret e Gallo si richiama l'articolo 47-ter relativamente alle prerogative e alle cautele ivi previste. Sono andato a leggere quell'articolo ed ho potuto constatare che si parla di donne incinte, di uomini oltre i 65 anni e di malati particolarmente gravi; non so se il tossicodipendente debba rientrare in queste categorie. Si è detto inoltre che il tossicodipendente era previsto anche nella legge del 1975, ma sono andato a verificare e si parla di reparti carcerari.

Sono convinto della buona fede di chi ha steso questo articolo e questi emendamenti - scusate l'atto di presunzione - ma a mio avviso esso, oltre a creare una grande disparità tra cittadini che commettono insieme lo stesso reato, il che è profondamente ingiusto, non va nella direzione che voi ritenete perchè favorirà il consumo di droga, le testimonianze *a posteriori*, le dichiarazioni notarili che attestino che un certo soggetto è drogato, fino a giungere alla situazione paradossale che si potrebbe creare di un politico che potrebbe vedere scontata la sua pena per il gravissimo reato di peculato qualora si giustificasse dicendo che all'epoca era cocainomane ed aveva bisogno di molto denaro.

Per questi motivi ritengo che l'unico emendamento opportuno sarebbe quello tendente a sopprimere l'articolo, ma visto che non vi è un emendamento di questo genere, ritengo necessario votare contro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 21.6 essendo coincidente alla prima parte dell'emendamento presentato dai relatori. Esprimo invece parere negativo per l'emendamento 21.7 in quanto di proposito abbiamo fatto riferimento ad un dato di oggettiva riconoscibilità, cioè quello di avere in corso il programma terapeutico e socio-riabilitativo perchè altrimenti l'accertamento dell'allontanamento dalla tossicodipendenza risulterebbe in concreto molto complesso. Il concetto recepito dall'emendamento è sostanzialmente esatto, ma il parere negativo dei relatori è fondato sulla difficoltà concreta dell'accertamento dello stato di allontanamento dalla tossicodipendenza. Per le stesse ragioni, esprimo parere negativo sull'emendamento 21.8.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole agli emendamenti presentati dai relatori ed è contrario agli altri emendamenti non ritirati, rispetto ai quali però vorrebbe pregare i presentatori, dopo che avrò spiegato le ragioni, di volere anch'essi confluire, se così possiamo dire, con il ritiro, sulla proposta dei relatori.

Devo dire, poi, in relazione all'intervento del senatore Andreini, che questa materia è stata oggetto di lunga discussione in Commissione e la Commissione, rispetto al testo del Governo, che partiva dalla misura massima di 3 anni e dalla condizione che fosse compiuto il cosiddetto programma socio-riabilitativo, aveva ritenuto di estendere a 4 anni il limite massimo di pena e di consentire la fruibilità di questa disposizione non solo quando fosse stato completato il programma, ma anche quando fosse in corso e seriamente avviato.

Si è determinata, quindi, una riflessione per l'Aula che non dico sia stata esasperata ma certo drammatizzata dall'intervento del senatore Andreini. Noi dobbiamo tener presente, infatti, che questa novità che introduciamo nel nostro ordinamento deve tenere i suoi rapporti razionali e di proporzione con il procedimento dell'articolo 47-bis della riforma penitenziaria come modificato nel 1986 dalla legge Gozzini. Con quella disposizione tutti i tossicodipendenti (lo fossero prima di aver commesso il reato, lo fossero al momento della commissione, lo siano diventati dopo la commissione del reato) possono, nell'ambito della pena massima di 3 anni, chiedere l'affidamento al servizio sociale per avviare un procedimento di recupero e, se questo va a buon fine, la pena si estingue.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*). Qui si è voluto considerare una particolare situazione, si tratta di un procedimento che non contraddice quello esistente, che non è ad esso alternativo, ma rispetto al quale deve essere anche coordinato; si tratta di coloro i quali, in relazione al loro stato di tossicodipendenti, hanno

commesso dei reati. Quindi c'è una diversità rispetto all'articolo 47-bis. Ora, per ragioni di equilibrio ma anche per non aprire troppo le possibilità, attesa la sospensione della pena e poi l'estinzione del reato se nei 5 anni non se ne commettono altri e si compie il programma, bisognerebbe tornare all'articolo 47-bis, e cioè tornare, come propongono i relatori, a 3 anni come pena massima entro la quale si può fruire di questo beneficio.

L'altra ragione, poi, era quella di dire: effettivamente, atteso che con l'articolo 47-bis il tossicodipendente può fruire di questo beneficio, chiedendo di cominciare il programma riabilitativo, perchè in questa parte dobbiamo chiedere che sia completato?. Sembrava in Commissione, e ritiene anche il Governo (per questa ragione mi rivolgo al senatore Misserville - che vede accolta la proposta dei 3 anni - che consideri anche questo aspetto) che si creerebbe un discostamento eccessivo in una procedura in cui basta chiedere e dichiarare che comincia e avviene l'affidamento in prova al servizio sociale, alla condizione che abbiamo voluto prendere in esame in questa sede, e cioè di reati anche comuni ma commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza. C'è quindi questa volontà di dare con la legge gli strumenti reali di recupero e stimolo al tossicodipendente per affrontare il processo di rientro dal *tunnel* della droga per cui si è ritenuto di non richiedere che il trattamento fosse completato accertando però che sia seriamente avviato. Infatti, per il disposto del secondo comma della disposizione che introduciamo, il servizio non solo deve dichiarare al tribunale, perchè questo sospenda la pena, che il trattamento è in corso ma deve anche indicare che cosa manca perchè sia completato affinchè lo stesso tribunale di sorveglianza accerti che si tratta di una procedura seria alla quale si può credere per concedere la sospensione della pena.

Allora, se consideriamo questa normativa in questo contesto di raccordo con l'articolo 47-bis, le sue preoccupazioni, senatore Andreini, si attenuano notevolmente perchè - ripeto - per tutti i casi che lei cita si potrebbe già trovare nell'attuale ordinamento la possibilità per il tossicodipendente di chiedere di essere sottoposto alla procedura.

Ultima considerazione favorevole anche all'altro emendamento: si è previsto anche il caso in cui prima che faccia la domanda il tossicodipendente abbia avuto non una ma due condanne: tuttavia si è stabilito anche in questo caso il limite dei 3 anni perchè si è creduto di fare riferimento alla gravità del reato commesso più che al fatto meccanico di uno o più reati commessi. Sembra anche al Governo dunque che la proposta dei relatori si possa accettare. In questo modo si darà al sistema un giusto equilibrio e un giusto raccordo con la disposizione già esistente nella legge penitenziaria e si darà un ulteriore segnale nei confronti dei tossicodipendenti di speranza, per sollecitare al loro interno la volontà di uscire dallo stato di tossicodipendenza e di rientrare a pieno titolo nella società civile e nei rapporti umani.

Per questi motivi, confermo il parere favorevole del Governo sugli emendamenti dei relatori ed invito il senatore Misserville a ritirare gli emendamenti proposti, tenendo conto delle motivazioni che ho espresso in relazione a questo assenso.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **MISSERVILLE.** Signor Presidente, poichè le argomentazioni espresse dal senatore Castiglione mi sembrano conferenti sono disposto a ritirare l'emendamento 21.6, ma non l'emendamento 21.7 su cui - se il Presidente lo consente - vorrei anticipare la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. L'autorizzo a prendere la parola anche per dichiarazione di voto.

MISSERVILLE. Signor Presidente, devo innanzitutto rivolgere i miei complimenti al senatore Andreini il cui buon senso, la cui chiarezza di ragionamento e la cui preoccupazione di cittadino hanno portato in questa Aula una ventata di freschezza, facendoci schiarire le idee e dandoci la possibilità di riflettere su quello che stiamo facendo. Devo fargli i miei complimenti perchè il senatore Andreini ha recepito le preoccupazioni di carattere giuridico e ha avuto il pregio di tradurle in una esposizione semplice, da cittadino che non si intende delle leggi ma che vorrebbe che quest'ultime fossero chiaramente intese. È questo un titolo di merito per cui desidero ringraziare il senatore Andreini.

Per quanto riguarda il completamento del programma terapeutico, il relatore ha detto che vi sarebbe una obiettiva difficoltà di accertamento. Proprio per questo motivo noi abbiamo impostato la situazione in maniera tale che debba essere colui che gode del beneficio a fornire la prova del suo allontanamento dalla tossicodipendenza. In sostanza si tratta di una specie di inversione dell'onere probatorio dell'accertamento, di una specie di responsabilizzazione del tossicodipendente che sa perfettamente, che al termine del trattamento non sarà sufficiente che dica di aver eseguito la cura fino alla fine. Non basterà che il giudice di sorveglianza, fatti gli accertamenti, dica che il trattamento ha avuto un carattere di serietà, ma è necessario che il tossicodipendente dia la prova concreta del proprio allontanamento dalla tossicodipendenza. Questa è la conseguenza della filosofia in base alla quale il tossicodipendente non può essere trattato come un inabilitato o un interdetto: il tossicodipendente fruisce di un trattamento privilegiato e che sia tale lo riconosce lo stesso legislatore. Allora diamogli almeno la responsabilità di fornire la prova che il trattamento non è stato vano ed ha raggiunto il suo scopo.

Quindi, il tema relativo all'onere probatorio e quello relativo alla difficoltà dell'accertamento viene superato da questa dizione. A tale proposito devo dire che trovo veramente assurdo stabilire che il giudice non possa (e in questo caso procedo ad intervenire sull'emendamento 21.8) stabilire quali siano le modalità concrete del trattamento riabilitativo. Se vogliamo realizzare una opera seria nella direzione del recupero del tossicodipendente, se vogliamo fidarci del magistrato e se vogliamo eccezionalmente stabilire che esiste una norma di privilegio e di favore per il tossicodipendente, dobbiamo addossargli la responsabilità, chiarire quali sono le strade che deve seguire per la riabilitazione e soprattutto fargli fornire la prova che queste strade siano state utilmente percorse fino in fondo.

In conclusione, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ritiriamo il primo emendamento e manteniamo gli altri due perchè riteniamo che in questa materia sia necessario realizzare un'opera di buon senso e di accorta legislazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.9.

CORRENTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una motivazione succinta a supporto del voto favorevole del Gruppo comunista all'emendamento 21.9; un voto «favorevole», che non vuol dire affatto acritico, vuol dire anzi espressione di una serie di valutazioni: talune certamente accorate, come quelle testè espresse dal collega Andreini, ma che riteniamo organicamente di poter superare.

Qui non è posto minimamente in discussione qualsiasi discorso relativo all'affermazione di responsabilità di colui il quale, tossicodipendente, commette reati. Quindi è già affermato che il diritto avrà certezza applicativa in sede processuale e su questo non si discetta.

I meccanismi di circostanze attenuanti ed aggravanti non sono minimamente sconvolti nella loro struttura organica da questo articolo di legge e da questo emendamento; dunque la pena, in concreto, sarà irrogata secondo canoni normali.

Il discorso che viene in discussione è quello dell'espiazione della pena, laddove si è ritenuto di operare sulla causa, piuttosto che sugli effetti, di rimuovere la causa. Si è ritenuto prevalente e più importante far sì che quella causa che ha determinato certi comportamenti scompaia; e questo per effetto di serie, reali terapie, recuperi, procedure di superamento del vincolo della dipendenza dalla droga. Questa è la scelta.

Dunque, rispetto ad una espiazione della pena, nel senso di carcere *tout court*, che restituisce alla collettività colui il quale per questo suo guasto può nuovamente delinquere, si è detto: «No, vediamo se questo programma darà buoni frutti». E sotto questo profilo ha ragione chi ha chiamato sospensione condizionale della pena questo meccanismo, perchè si dice: «se avrà dato buoni frutti questo recupero»; e allora se nell'arco di un quinquennio valuteremo che non sono stati commessi altri delitti - dolosi, beninteso - allora saremo certi di aver rimosso la causa. Se così non sarà questa sorta di sospensione condizionale della pena non sarà operante e dunque sarà interamente ripristinata la condanna.

Sotto questo profilo, certamente apprezzando anche i dubbi che esistono, ma direi non dandoci una norma in termini di diritto naturale, che non si rimuove più, bensì, vorrei dire, in via sperimentale, ebbene in questa accezione siamo d'accordo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dai relatori.

È approvato.

L'emendamento 21.6, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 21.7, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.10, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.8, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, una brevissima dichiarazione di voto, perchè ciò che ha detto il collega, senatore Correnti, sull'emendamento 21.9 ha chiarito, da un punto di vista tecnico, la insussistenza, l'infondatezza di alcune preoccupazioni che erano emerse nel dibattito.

La mia dichiarazione di voto sul meccanismo complessivo dell'articolo 21 vuole soltanto introdurre questa brevissima riflessione di carattere storico-legislativo.

Il Parlamento nel 1985 approvò l'aggiunta all'articolo 47 della legge penitenziaria del 1985, l'articolo 47-*bis*, e nessuno aveva ivi sollevato obiezioni di sorta; si trattava della conversione di un decreto-legge e quindi ci siamo trovati in Aula, non in sede di Commissione, e tutti, ripeto, abbiamo approvato una norma che inseriva nella legge sull'ordinamento penitenziario la seguente enunciazione: «Quando una sentenza di condanna a pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di una persona tossicodipendente o alcolodipendente che abbia in corso un programma di recupero, l'interessato può chiedere di essere affidato in prova». Quindi si trattava di tossicodipendente o alcolodipendente senza limiti di pena in presenza di sentenza di condanna. Tutti abbiamo approvato quella norma, nessuno ha sollevato obiezioni perchè nel 1985 tutti abbiamo ritenuto necessario dare una svolta a una iniziativa in questo universo che fino a quel momento era sconosciuto dal punto di vista del recupero all'interno dell'ordinamento penitenziario.

L'anno successivo abbiamo riproposto lo stesso problema rimettendoci le mani; abbiamo emendato questo articolo 47-*bis* introducendo un limite di tre anni - mentre prima non c'era limite alcuno - ma abbiamo aggiunto addirittura alla formulazione originaria, che parlava di un programma di recupero in corso, «abbia in corso un programma di recupero o ad esso intenda sottoporsi».

Anche questo articolo 47-*bis* inserito nella cosiddetta legge Gozzini fu approvato qui in sede redigente con dichiarazioni di voto favorevoli di tutti i Gruppi senza sollevare problemi di sorta. Nel 1989, oggi, mi sembra tardivo rimettere in discussione acquisizioni culturali e normative che sia nel 1985 che nel 1986 non hanno sollevato obiezione alcuna. Oggi con la ristrutturazione dell'articolo 21 ci muoviamo in un solco ampiamente arato, nè c'è spada che lo debba difendere: e ci sentiamo tranquilli, con la coscienza a posto, senza problemi e preoccupazioni di un genere estraneo

alla tecnica di questo tessuto normativo perchè tutte le questioni sull'ubriacchezza volontaria o preordinata, qui evocate, attengono, come ha ben detto il collega Correnti, al momento inflittivo della pena e giammai al momento esecutivo ed espiativo della sanzione.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, debbo confessare che è con animo diviso che mi appresto a dare il voto su questo articolo perchè da una parte sicuramente condividiamo le finalità dell'articolo stesso per quanto attiene l'opera di recupero dei tossicodipendenti, un'opera per tanti versi sacrosanta la cui necessità abbiamo difeso e sostenuto, ma dall'altro le considerazioni che faceva il collega Andreini mi sembra non possano essere facilmente superate.

Rispetto alla popolazione carceraria andiamo davvero a istituire organicamente il criterio dei due pesi e delle due misure? Al di là di quelle che possono essere le valutazioni dei giuristi rischiamo di creare un senso profondo di incertezza del diritto, di inuguaglianza di fronte alla legge nella popolazione carceraria, o in qualche maniera, delinquente. Non vi nascondo che esistono seri pericoli e che, almeno in alcuni casi e forse non pochi, vi possano essere anche dei risvolti di concreto incitamento al consumo di droga, al mantenersi in uno stato di tossicodipendenza. D'altra parte sono pur valide le considerazioni che faceva il collega Battello, e forse ancora più puntuali e penetranti quelle che svolgeva il senatore Correnti, così come le altre considerazioni di altre parti politiche e dei relatori sulla materia.

Ed allora, mi sembra davvero che siamo qui di fronte all'emblema, allo specchio della contraddittorietà giuridica che questa legge in tantissimi settori va ad istituire: la confusione delle lingue, la confusione dei diritti. Perciò - ripeto - con animo diviso ed incerto quasi fino all'ultimo su come annunciare il voto, se favorevole o contrario, proprio per queste valutazioni politiche generali sulla legge, credo giusto dover annunciare un voto di astensione sull'articolo 21.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, non vorrei imbarcarmi in una polemica con i colleghi Battello e Correnti che mi hanno mosso un rimprovero sostanzialmente ingiusto, cioè quello di non essere in coerenza con il comportamento tenuto dal mio Gruppo in ordine alla votazione in favore della legge Gozzini. Sono due cose completamente diverse, perchè l'una norma attiene alle modalità di esecuzione, mentre questa norma - come è stato giustamente rilevato dal sottosegretario Castiglione - attiene alla sospensione condizionale della pena. Si tratta, quindi, di due fattispecie completamente differenti: l'una attiene alla modalità di custodia, di espiazione della pena; l'altra invece attiene alla sospensione della pena, per cui l'espiazione non inizia per niente.

BATTELLO. Ma è come espiazione! Una volta affidato al trattamento...

MISSERVILLE. È sospensione condizionale, senatore Battello. Comunque non possiamo certamente andare avanti in questo tipo di polemica, che diventerebbe accademica ed avvocatessa nel senso peggiore della parola. Comunque, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sul complesso dell'articolo 21 si asterrà considerando che vi sono delle finalità buone attuate con norme pessime. Pertanto, il nostro Gruppo non parteciperà alla votazione su questo articolo.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che intendo dissociarmi dalle posizioni del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Prendendo atto che lei intende dissociarsi, le do la parola ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

ANDREINI. Signor Presidente, comunico il mio dissenso dal Gruppo di appartenenza su questo articolo. La legge del 1975 parlava di due anni di detenzione, quando non esisteva il nuovo sistema di procedura. Nella vecchia legge era anche contenuta la norma che prevedeva l'esclusione allorquando la criminalità era una scelta di vita. In questo testo non mi sembra che si facciano esclusioni di sorta.

Resta anche la differenza che, secondo la legge del 1975, si apriva un vero e proprio procedimento giudiziario con difensori ed accusa, mentre con questo testo viene dato in qualche modo per scontato ed automatico. Nessuno mi ha ancora dimostrato che non possa non rientrare in questi casi chi ha tentato un omicidio; nessuno mi ha ancora dimostrato in questa sede che non possa non rientrare nelle previsioni di questo articolo chi ha commesso violenza sessuale aggravata; nessuno mi ha ancora convinto del fatto che sia giusto un articolo di legge che ad un soggetto assegna la sospensione della pena, mentre ad un altro fa scontare per intero la pena. Sono anch'io d'accordo che non si possa confondere la commutazione della pena con la sospensione. Ed ancora più assurdo è che chi gode della sospensione beneficia anche dell'estinzione del reato! Ditemi se questa legge risponde al principio per cui le leggi devono essere uguali per tutti i cittadini!

Per questo voterò contro, in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22:

Art. 22.

1. Dopo l'articolo 84 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è inserito il seguente capo:

«Capo III. - DISPOSIZIONI SULL'ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Art. 84-bis. - (*Acquisto simulato di droga*). - 1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dalla presente legge ed

in esecuzione di operazioni anti-crimine specificatamente disposte dal servizio centrale antidroga o, d'intesa con questo, dal questore o dal comandante del gruppo dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal comandante del nucleo di polizia tributaria, procedono all'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

2. Dell'acquisto di sostanze stupefacenti e psicotrope è data immediata e dettagliata comunicazione al servizio centrale antidroga ed all'autorità giudiziaria. Questa, se richiesta dalla polizia giudiziaria, può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini.

Art. 84-ter. - (*Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro. Collaborazione internazionale*). - 1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 71-bis, 71-ter e 71-quater.

2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unità specializzate antidroga nonchè le autorità doganali possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente, ed al servizio centrale antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto all'autorità giudiziaria entro quarantotto ore.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze stupefacenti e psicotrope e di quelle di cui all'articolo 69-bis.

4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 84-quater. - (*Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico di stupefacenti*). - 1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che si sospetta essere adibita al trasporto di stupefacenti, può fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e condurla in un porto dello Stato o nel porto estero più vicino, in cui risieda una autorità consolare.

2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme dell'ordinamento internazionale.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche agli aeromobili.

Art. 84-quinquies. - (*Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga*). - 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria

precedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga; se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi della legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti.

Art. 84-sexies. - (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dalla presente legge.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di stupefacenti.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica".

Art. 84-septies. - (Notizie di procedimenti penali). - 1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria competente

copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti previsti dalla presente legge, nonché per la raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti.

2. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro quarantotto ore.

3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al traffico illecito degli stupefacenti e alla criminalità organizzata.

4. Se l'autorità giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.

Art. 84-octies. - (Controlli ed ispezioni) - 1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali le facoltà di visita, ispezione e controllo previste dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni altro luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore».

2. Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le attività del servizio centrale antidroga nonché per gli oneri di cui all'articolo 84-quinquies della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 84-sexies, comma 2, della stessa legge, entrambi inseriti dal comma 1 del presente articolo, sono stanziati 6.800 milioni di lire in ragione d'anno.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 84-ter della legge n. 685 del 1975, al comma 1, sostituire le parole: «e 71-quater» con le altre: «e 71-quinquies, nonché dell'articolo 648-bis del codice penale».

All'articolo 84-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «anche telefonico».

22.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 3.

22.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 4.

22.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-quater della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, sopprimere le parole: «da guerra o».

22.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

22.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-quinquies della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un apposito capitolo del Ministero per gli affari esteri per il finanziamento di progetti coordinati a livello internazionale finalizzati alla riconversione delle colture di droga».

22.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Sostituire l'articolo 84-sexies della legge n. 685 del 1975, richiamato, con il seguente:

«Art. 84-sexies. - (Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga). - 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dagli articoli precedenti, ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico di stupefacenti sono destinate al finanziamento di progetti coordinati a livello internazionale e finalizzati alla riconversione delle colture di droga, all'uopo accreditando un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri».

22.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-octies della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di Finanza, in caso di fondato sospetto, possono chiedere al capo dell'ufficio che venga effettuata in loro presenza, negli spazi doganali, la visita di controllo a norma degli articoli 21 e 63 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43».

22.3

IMPOSIMATO, BATTELLO, SALVATO, CORRENTI,
BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 84-octies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, fermi restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349».

22.1

IL GOVERNO

All'articolo 84-octies della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2 sostituire le parole: «ogni altro luogo», con le altre: «ogni luogo»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali»

22.2

(Ulteriore nuovo testo)IL GOVERNO

All'articolo 84-octies della legge n. 685 del 1975 richiamato, sopprimere il comma 3.

22.9

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 84-octies della legge n. 685 del 1975 richiamato, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3 sono tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto».

22.13

CORLEONE, BOATO, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarli.

IMPOSIMATO. Gli emendamenti 22.4 e 22.3 si intendono illustrati.

* STRIK LIEVERS. Tutti i nostri emendamenti si intendono illustrati.

* RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il Governo ha presentato due emendamenti all'articolo

84-*octies*. In uno, per la verità, vi è un modesto errore di stampa, in quanto è scritto «fermi restando», mentre la dizione esatta è «fermo restando».

Credo che per l'intelligenza dei colleghi l'illustrazione degli emendamenti debba avere anche e soprattutto il significato di rendere contezza ai senatori delle osservazioni che sono state apportate. Per cui il testo dell'articolo 84-*octies* suonerebbe in questo modo: «Ai fini di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente legge, gli ufficiali e i sottufficiali della Guardia di finanza possono svolgere negli spazi doganali la facoltà di visite, ispezioni e controlli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349». Questo per quanto concerne il primo emendamento.

Il secondo emendamento consente la possibilità agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di procedere in ogni luogo. Quindi viene soppresso l'aggettivo «altro» che avevamo inserito e viene ripristinato il testo «in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali».

Lo stesso emendamento si riferisce inoltre alla necessità di coordinare il lavoro nei posti doganali fra le forze di polizia e quindi il testo è il seguente: «Ai fini dell'applicazione del presente comma, saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel rispetto delle competenze istituzionali».

Questi sono gli emendamenti che sottoponiamo alla cortese attenzione e - mi auguro - all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, relatore. Siamo contrari all'emendamento 22.4 perchè in contrasto con gli emendamenti del Governo. Siamo inoltre contrari agli emendamenti 22.6, 22.5, 22.7, 22.8, 22.10, 22.11, 22.12 e 22.3. Siamo, invece, favorevoli agli emendamenti 22.1 e 22.2 (naturalmente nel nuovo testo). Siamo infine contrari all'emendamento 22.9; mentre sul 22.13 ci rimettiamo all'Assemblea.

* **RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Il Governo si uniforma alle osservazioni e ai pareri formulati or ora dal relatore.

Inoltre, il Governo invita il collega Imposimato a ritirare l'emendamento 22.3 perchè in definitiva la norma sembra inserita nel primo comma dell'articolo 84-*octies*, laddove si prevede per gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza la facoltà di visita, di ispezione e di controllo, prevista dagli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973: riteniamo che questa facoltà sia già espressamente prevista nel testo che le Commissioni avevano già approvato.

PRESIDENTE. Senatore Imposimato, mantiene l'emendamento 22.3?

IMPOSIMATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento 22.4, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.6.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, dichiaro contemporaneamente il nostro voto favorevole agli emendamenti 22.6 e 22.7, che hanno una simile finalità.

Siamo in presenza di atti di grave violazione della legislazione vigente: si tratta, infatti, di iniziative affidate agli organi di polizia che violano il normale ordinamento giuridico. Si prevede in entrambi i casi che gli organi di polizia possano dare comunicazione in via abbreviata, anche telefonicamente o addirittura oralmente, all'autorità giudiziaria dei loro intendimenti. Noi crediamo per un minimo di garantismo e di garanzia - noi non ci vergognamo di continuare perspicacemente ad essere garantisti, perchè crediamo che al di fuori del garantismo non vi sia appunto la garanzia del diritto delle persone - che la possibilità di un immediato avviso anche telefonico o orale debba essere rifiutata.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, io credo di non stancare i colleghi che forse sono già stanchi anche per altre ragioni. Qui siamo di fronte ad una dizione che a me pare davvero abnorme. Secondo il comma 3, l'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Non riesco ad immaginare un caso più clamoroso di confusione tra i compiti e le facoltà dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di polizia. Qui l'autorità giudiziaria non è chiamata a giudicare, ma a dirigere la polizia nell'attività di controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, che è un compito esclusivo dell'autorità di polizia. Non capisco come si possa prevedere una norma di questo genere e perciò chiedo davvero ai colleghi di ripensarci e di accettare il nostro emendamento soppressivo del comma 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, all'articolo 84-*quater*, si prevede che la nave italiana da guerra o in servizio di polizia svolga attività di polizia. Mentre appare normale che una nave in servizio di polizia, che sia da guerra o di altro tipo, svolga questi compiti, non ci pare congruo e ci sembra contrario ad ogni buona norma di diritto che una nave da guerra, in quanto tale e non in quanto incaricata di svolgere un servizio di polizia, venga utilizzata a tali scopi. Pertanto, riteniamo che occorra eliminare le parole «da guerra o» per lasciare semplicemente il riferimento ad una nave italiana in servizio di polizia. Ovviamente ogni volta che si ravvisi la necessità di affidare compiti di polizia ad una nave da guerra l'articolo sarà ugualmente applicabile, ma con l'emendamento in esame si eviterà un'estensione del concetto che a me sembra abnorme. Pertanto ne raccomandiamo l'approvazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.8, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.10, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.12.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ho chiesto di parlare per dichiarazione di voto sul precedente emendamento avente finalità simile a quello ora in esame, ma non vorrei che la tematica cadesse nella

disattenzione. Con l'emendamento 22.12 proponiamo una misura che dovrebbe trovare il consenso di molti colleghi. Proponiamo cioè che i mezzi finanziari risultanti dalle operazioni indicate vengano utilizzati per progetti coordinati a livello internazionale finalizzati alla riconversione di colture di droga. Sulla necessità di interventi di questo tipo vi sono state in altri momenti ampie sollecitazioni da parte di colleghi della maggioranza e quindi non vedo il motivo per cui con leggerezza e senza un minimo di esame si debba respingere questo nostro emendamento.

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

SALVATO. Il Gruppo comunista si asterrà su questo emendamento. Da una parte riconosce che la questione posta è molto giusta, nel senso che occorre capire in che modo il nostro Governo può svolgere a livello internazionale non soltanto un ruolo attivo di coordinamento e di promozione di tutte le iniziative necessarie, ma anche un'opera di destinazione delle risorse per quella impresa che tutti sappiamo essere tanto difficile ma l'unica in grado di poter stroncare in maniera efficiente il mercato della droga, dando a quelle popolazioni le risposte che esse attendono da questa parte del mondo la quale può esercitare in modo proficuo una sua responsabilità. Il nostro voto di astensione non è riconducibile quindi al merito della proposta. D'altra parte nel corso dell'esame di questa legge noi stessi abbiamo avanzato proposte sempre in direzione di un nostro ruolo, e in relazione ad un'altra azione a livello internazionale il nostro suggerimento ha avuto riscontro positivo nella votazione.

La nostra astensione è motivata dal fatto che non capiamo perchè per una impresa del genere bisogna destinare le somme confiscate a seguito di condanna, somme che nell'articolato già vengono destinate ad altra attività. Anche su questo noi avremmo avuto qualche preoccupazione e ricordiamo, ad esempio, che quelle stesse comunità - che tutti quanti riconosciamo hanno operato bene rispetto al dramma della tossicodipendenza - hanno non soltanto nei mesi precedenti ma anche da ultimo avanzato proposte molto concrete rispetto all'uso di queste somme, come il movimento degli studenti, movimento largamente unitario.

Quello che noi non capiamo, invece - se questa questione è vera - è perchè si destinano queste somme qui: sarebbe più utile e interessante trovare altre risorse.

Quindi, onorevole Presidente, il nostro voto di astensione è anche una denuncia rispetto ad una questione che affronteremo da qui a poco, cioè le risorse necessarie perchè questa legge diventi una legge realmente applicabile, in tutti i suoi aspetti. Queste risorse, a nostro avviso, non ci sono; lo vedremo meglio quando affronteremo la parte relativa al finanziamento, ma sulle risorse si fa una operazione che assomiglia tanto - mi scuso anche per una espressione abbastanza grossolana - ad una coperta troppo stretta che tutti quanti vorrebbero tirare da un lato o dall'altro. Invece, secondo me, rispetto a questa materia ci vuole non soltanto grande coraggio, ma anche una grande coerenza, cosa che finora non abbiamo riscontrato. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.3.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, motiverò molto brevemente il perchè noi decidiamo di mantenere l'emendamento 22.3 anche in presenza di un nuovo testo presentato dal Governo che rappresenta sicuramente un passo in avanti rispetto al testo precedente. Il ragionamento è questo: noi abbiamo affrontato lo stesso problema qualche settimana fa, qui nell'Aula del Senato, lo ricorderà forse in modo particolare il senatore Santalco, quando abbiamo discusso ed approvato la riforma dell'amministrazione doganale. Anche in quell'occasione c'era stata una richiesta, che poi all'unanimità venne accantonata, di delegare alla Guardia di finanza un controllo specifico ai fini antidroga nell'area riservata invece alla competenza delle dogane. Decidemmo allora di scartare questa ipotesi perchè avevamo valutato che un conflitto di competenze fosse, alla fin fine, nocivo e creasse più problemi di quanti non fosse in grado di risolverli. Credo che la questione rimanga anche in relazione alla situazione che ci troviamo di fronte oggi e persino rispetto alla proposta ultima avanzata dal Governo.

Noi non abbiamo alcuna difficoltà a mettere in moto tutti gli strumenti necessari per rendere il più efficace possibile la lotta alla droga. Ma, per raggiungere questo obiettivo, non è necessario sottoporre i cittadini al fastidio di un doppio controllo e, soprattutto, non è necessario creare conflitti e situazioni di incertezza circa le rispettive competenze istituzionali perchè in tal modo si finirebbe con l'ingarbugliare le situazioni invece di risolverle.

L'emendamento che noi abbiamo proposto, onorevole Sottosegretario, signor Presidente, risolve il problema nel senso che dà modo alla Guardia di finanza di esplicitare i compiti di controllo specifico ai fini della lotta al traffico della droga, ma non solleva problemi di competenza in quanto prevede che la Guardia di finanza può chiedere al capo dell'ufficio che venga effettuata in sua presenza negli spazi della guardia doganale una visita di controllo, eccetera, eccetera. Si ottiene quindi il risultato voluto senza creare problemi di competenza che alla fine potrebbero ingarbugliare le cose.

Questo è il motivo per il quale noi riteniamo di dover mantenere l'emendamento e francamente mi sento di chiedere al Governo, al Sottosegretario e ai colleghi di rifletterci un momento perchè non mi pare che contrasti con l'obiettivo che il Governo vuole raggiungere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.3, presentato dal senatore Imposimato e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.2 nell'ulteriore nuovo testo, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.9.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto anche sull'emendamento 22.13 in quanto esso fa parte di un insieme di proposte che riguardano un unico contesto.

Dal comma 3 dell'articolo 84-*octies* viene prevista la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria di procedere a perquisizioni, senza previa autorizzazione e dandone successiva notizia alla autorità giudiziaria. Non ho bisogno di richiamare in questo caso (in quanto si illustrano da sè) le motivazioni di ordine garantista che ci inducono a chiedere la soppressione di questo comma. Il termine perquisizione senza garanzia evoca volumi e volumi di letteratura per quanto riguarda la tutela dei diritti della persona. Comunque mi immagino che questo emendamento verrà respinto a causa dell'ansia emergenzialista che anima la maggioranza. Allora chiedo agli onorevoli senatori che almeno approvino l'emendamento successivo (l'emendamento 22.13) che prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, che hanno proceduto al controllo, alle ispezioni ed alle perquisizioni ai sensi dei commi precedenti, siano tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. Se noi vogliamo assicurare un minimo di garanzia alle persone, rispetto a perquisizioni compiute con procedure di emergenza, che almeno venga immediatamente rilasciata una ricevuta dell'esito dell'atto compiuto: questo è il minimo che si può chiedere. Allora mi sembra che un voto favorevole della maggioranza sull'emendamento 22.13 sia una cosa logica e naturale, se ci trovassimo in una logica naturale di processo legislativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.13, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 23, precedentemente accantonato:

Art. 23.

1. Il titolo IX della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX. - INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI

Capo I. - DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

Art. 85. - *(Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attività di educazione ed informazione)*. - 1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope, nonché dalle patologie correlate.

2. Le attività di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curriculari.

3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione e rappresentanti delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche:

- a) della pedagogia preventiva;
- b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
- c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
- d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre amministrazioni pubbliche.

5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dei comuni.

6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola sarà data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.

7. Il personale docente comandato a qualsiasi titolo presso l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione e presso i Provveditorati agli studi ed utilizzato nelle attività di prevenzione delle tossicodipendenze è inquadrato, a domanda, nei ruoli del Ministero stesso.

Art. 86. - *(Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi*

sperimentali di scuola media). - 1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia.

2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze. Detti comitati sono composti da sette membri.

3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza, degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali nonché esponenti di associazioni giovanili e dei genitori.

4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.

5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. A tal fine può stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali, università, istituti di ricerca ed enti e associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 93.

6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere istituiti anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento nell'attività lavorativa.

7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 93 della presente legge.

8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui all'articolo 87.

9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 85 e dei comitati di cui al presente articolo è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1989. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei compensi ai componenti dei comitati stessi.

Art. 87. - (*Centri di informazione e consulenza nelle scuole. Iniziative di studenti animatori*). - 1. I provveditorati agli studi di intesa con i centri di

accoglienza e di orientamento, gli enti locali e gli enti ausiliari istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole medie superiori. I centri si avvalgono, di norma, di personale dei servizi socio-sanitari, del volontariato e di giovani che svolgono il servizio sostitutivo e civile. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio.

2. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative.

3. Le iniziative di cui al comma 2 rientrano tra quelle previste dall'articolo 6, secondo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.

4. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è volontaria.

Capo II. - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

Art. 88. - (*Corsi di formazione e di informazione*). - 1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole infermieri, nonché per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati ad addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e psichica dei giovani alle armi. Promuove altresì sessioni di studio sulla psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia nonché seminari sul disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente per la continua formazione e l'aggiornamento dei quadri permanenti.

2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari, scuole di sanità militare, comandi ed enti militari corsi di informazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, inserendoli nel più ampio contesto dell'azione di educazione civica e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il servizio militare di leva. Tale informazione è attuata anche mediante periodiche campagne basate su conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli.

Art. 89. - (*Azione di prevenzione e accertamenti sanitari*). - 1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.

2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o tossicofilia, l'autorità militare, che presiede alla visita medica e alle prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale militare per gli opportuni accertamenti.

3. Analogamente provvede l'autorità sanitaria militare nel corso di visite mediche periodiche e di idoneità a particolari mansioni o categorie.

Art. 89-bis. - (*Stato di tossicodipendenza o di tossicofilia degli iscritti e arruolati di leva, nonché dei militari già incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente*). - 1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva che vengono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti o tossicofili possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorità sanitarie militari alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze.

3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, già riconosciuti tossicodipendenti dalle autorità sanitarie civili e che hanno in corso un documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati, possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo accertamento delle competenti autorità sanitarie militari.

4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine del periodo di rivedibilità previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, indipendentemente dall'ordine di priorità ivi previsto.

5. I militari di leva già incorporati che sono riconosciuti dagli ospedali militari tossicodipendenti vengono posti in licenza di convalescenza fino al termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza è computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Detti militari vengono altresì segnalati alle competenti unità sanitarie locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.

6. Il militare in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente riconosciuto tossicodipendente, che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare.

7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili, vengono realizzate attività di sostegno e di educazione sanitaria presso i consultori militari.

8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione dei reati previsti dalla presente legge, commessi da militari in luoghi militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad ufficiale superiore.

Art. 89-ter. - (*Servizio militare alternativo*). - 1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del trattamento di recupero, è nelle condizioni di essere chiamato al servizio militare di leva può, su propria richiesta da presentare all'ufficio territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della direzione della comunità terapeutica, continuare a

prestare come servizio civile la sua attività volontaria per un periodo pari alla durata del servizio militare.

2. Il periodo di attività trascorso nella comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale è valido a tutti gli effetti come servizio militare.

3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunità terapeutica o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorità militari territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio militare di leva.

4. Le autorità militari competenti del territorio possono, in qualsiasi momento, accertare presso la comunità terapeutica o presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale la presenza effettiva dell'interessato.

5. Al termine del periodo di attività nella comunità terapeutica presso il centro di accoglienza e di orientamento dell'unità sanitaria locale, l'autorità militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.

Art. 89-ter. - (*Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili*). - 1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad assicurare, in ogni caso, la continuità dell'assistenza e a favorire il recupero socio-sanitario dell'interessato.

2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, rilevati in ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici mesi ai Ministeri della sanità e dell'interno.

Art. 89-quinquies. - (*Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria*). - 1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti».

Nella seduta antimeridiana è stato accantonato il seguente emendamento:

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975, richiamato, al comma 1 sopprimere le parole: «o tossicofili».

23.24

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS,
POLLICE

Comunico che dal Governo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 89-bis della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze

stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e 41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237».

Consequentemente nella rubrica, sopprimere le parole: «o di tossicofilia».

23.32

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

MEOLI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, questo emendamento nasce dalle considerazioni svolte da alcuni senatori in riferimento al termine tossicofilia, che è stato ritenuto eccessivamente vasto e generico e che potrebbe prestarsi addirittura ad incentivare casi di simulazione di consumo di droga per evitare gli obblighi di leva.

Il Governo ritiene fondate queste considerazioni e propone con questo emendamento di togliere il termine. Ma ritiene necessario sostituirlo con il concetto di «abuso di sostanze stupefacenti». Tale abuso configura una condizione avanzata di abitudine al consumo di droga, con compromissione delle attività sociali e professionali. Questa condizione clinica, che è peraltro soggetta a una accurata osservazione e ad accertamenti psichiatrici in ambito ospedaliero militare, appare di difficile riproduzione in forma simulata.

Si sottolinea, inoltre, che l'estensione della rivedibilità per un massimo di tre anni, nonché la conseguente segnalazione del soggetto alle unità sanitarie locali fanno sì che l'eventuale scelta della simulazione dell'abuso di stupefacenti si scontri con un procedimento impegnativo di recupero modulato nel tempo che vanificherebbe gli eventuali vantaggi connessi a un possibile non assolvimento degli obblighi di leva.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Il mio parere è favorevole, signor Presidente, perchè in tal modo la norma è meglio formulata.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 23.32.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, devo prendere atto e ringraziare il Governo della sensibilità che finalmente ha creduto di dover dimostrare rispetto ad una questione che avevamo già posto in Commissione con insistenza e vigore. Dobbiamo prendere atto con soddisfazione dunque che ci si è resi conto che la dizione precedente presentava rischi gravissimi, rischi sui quali mi ero intrattenuto stamattina.

Devo dire tuttavia che la soluzione che il Governo ha individuato ancora non è sufficiente. È vero, infatti, che la dizione «abuso di sostanze» piuttosto che la dizione «tossicofilia» circoscrive l'ambito di incitamento all'uso di droga che altrimenti ci sarebbe; ma non elimina radicalmente tale ambito,

come, invece, sarebbe necessario e possibile ove si accogliesse il nostro emendamento. Spero di non rivelare un segreto, ma devo alla cortesia del sottosegretario Meoli la lettura di una definizione scientifica del concetto di abuso di droga, definizione - che purtroppo non ho qui, ma che credo di ricordare molto bene - dalla quale si desume che chi per qualche settimana, magari per un mese, cioè quattro settimane, faccia uso di «spinelli», sicuramente si presenta alla visita di leva in condizione da essere definito soggetto che fa abuso di sostanze stupefacenti. Per ciò è possibile e probabile il caso di persona che, volendo evitare il servizio militare, per un mese si dedica ad una pratica che può non ritenersi pericolosa, dal momento che come sappiamo non degenera nella tossicodipendenza, quella dell'uso degli «spinelli». Ebbene, questa persona per tre anni da un lato sarà tenuta a seguire un corso di riabilitazione in qualche maniera, ma dall'altro sarà anche stimolata a continuare nell'uso di «spinelli», fino all'ultimo anno quando smetterà per poter allora fruire di quanto disposto dal comma successivo, che gli consentirà di non prestare servizio militare.

Cioè rimane in piedi, seppur limitato, l'impianto che induce chi voglia, chi abbia una forte motivazione ad evitare il servizio militare a fare comunque uso di droghe. Ho fatto il caso dello «spinello», ma si potrebbero fare anche i casi di sostanze più pericolose, come l'LSD, che ugualmente non dà dipendenza. Questi casi sicuramente possono essere ricondotti alla dizione «abuso di droghe».

Pertanto mi pare che i pericoli che abbiamo paventato, sia pure in qualche misura circoscritti, rimangano in piedi nel loro insieme. Perciò mi permetto di riproporre il nostro emendamento che prevede di escludere dal servizio militare soltanto i tossicodipendenti; quanto ai tossicofili individuati, alla luce dell'impianto complessivo dell'articolo, sarebbero affidati a una particolare sorveglianza nell'ambito della struttura militare, affidati a iniziative di rieducazione e recupero o come altrimenti definite al comma 7, perciò comunque ci sarebbe la garanzia piena per l'autorità militare di tenere sotto controllo la situazione e quindi l'eventuale degenerare in situazioni di tossicodipendenza, ma avremmo radicalmente escluso il pericolo che ci siano persone che da queste norme siano indotte al consumo di droghe.

Per tali motivi ritengo di dover respingere l'emendamento del Governo e di dover insistere invece sul nostro. Non mi pare che sia questione di bandiera e di schieramento ma di buon senso e coscienza individuale, perciò chiedo ai colleghi di votare l'emendamento che abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Debbo mettere ai voti l'emendamento 23.32, presentato dal Governo, volto ad assorbire e superare l'emendamento 23.24.

Il presentatore dell'emendamento 23.24 dichiara che non è assorbito, comunque debbo farli votare in ordine.

Metto ai voti l'emendamento 23.32, presentato dal Governo.

È approvato.

A mio giudizio da un punto di vista astratto non si dovrebbe mettere in votazione l'emendamento 23.24, però se insistete lo pongo in votazione. La materia non dico che sia preclusa ma è superata.

STRIK LIEVERS. È superata.

PRESIDENTE. Non diciamo che è assorbito, diciamo semplicemente che l'emendamento 23.24 è superato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 24, in precedenza accantonato:

Art. 24.

1. Il titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO X. - ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

Art. 90. - (*Prevenzione ed interventi da parte delle Regioni e delle Province autonome*). - 1. Le funzioni di prevenzione e di intervento contro l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope sono esercitate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i principi della presente legge.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in ordine ai servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, prevedono che ad essi spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni:

a) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;

b) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza;

c) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;

d) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, da svolgersi anche a mezzo di altre strutture individuate dalla Regione;

e) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione;

f) predisposizione di elenchi delle strutture pubbliche e private che operano nel settore delle tossicodipendenze e raccordo tra queste, i servizi e, ove costituiti, i consorzi, i centri e le associazioni di cui all'articolo 91;

g) rilevazione dei dati statistici relativi a interventi dei servizi.

3. Detti servizi, che possono essere istituiti presso le unità sanitarie locali singole o associate, rivestono carattere interdisciplinare e si avvalgono di personale qualificato per la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti. -

Art. 90-bis. - (*Limiti e modalità d'impiego di farmaci sostitutivi*). - 1. Può essere autorizzato l'uso di farmaci sostitutivi nei trattamenti di cura delle tossicodipendenze con decreto del Ministro della sanità, che ne fissa i limiti e

le modalità d'impiego, su parere del Consiglio superiore di sanità, da aggiornare ogni qualvolta appaia utile in relazione alla evoluzione delle conoscenze scientifiche.

Art. 91. - (*Compiti di assistenza degli enti locali*). - 1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i comuni e le comunità montane perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni, senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi programmati;

b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;

c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.

2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 può essere affidato dai comuni e dalle comunità montane o dalle loro associazioni alle competenti unità sanitarie locali.

Art. 92. - (*Enti ausiliari*). - 1. I comuni, le comunità montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unità sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 91 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti ausiliari di cui all'articolo 93 che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti.

2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 90 e 91 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e reinserimento sociale degli assistiti.

Art. 93. - (*Albi regionali e provinciali*). - 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia socio-assistenziale, istituiscono un albo degli enti di cui all'articolo 92 che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 92 ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti.

3. Il diniego di iscrizione agli albi deve essere motivato con espresso riferimento al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2, e al possesso

degli eventuali requisiti specifici richiesti dalla legislazione regionale ai sensi del comma 4.

4. Le Regioni e le Province autonome, tenuto conto delle caratteristiche di autorizzazione di ciascuno degli enti di cui all'articolo 92, stabiliscono gli eventuali requisiti specifici, le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 e le cause che danno luogo alla cancellazione dagli albi.

5. Gli enti ed associazioni iscritti in un albo che hanno più sedi operative, in Italia o all'estero, devono iscriverle separatamente ciascuna sull'albo territorialmente competente; dette sedi debbono possedere i requisiti indicati alle lettere *b)* e *c)* del comma 2. Per le sedi operative situate all'estero è territorialmente competente l'albo presso il quale è stata iscritta la sede centrale o, in subordine, l'albo presso il quale è stata effettuata la prima iscrizione.

6. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria, oltre che per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 94, per:

a) l'impiego degli enti per le finalità di cui all'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 4-*ter* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e successivamente sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

b) l'utilizzazione delle sedi quali luoghi di abitazione o di privata dimora ai sensi dell'articolo 284 del codice di procedura penale, nonché dell'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;

c) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 1 e 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176;

d) l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'articolo 86, comma 6, e le utilizzazioni di personale docente di cui al medesimo articolo 86, comma 7.

Art. 94. - (*Convenzioni*). - 1. L'esercizio delle funzioni di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento indicate negli articoli 90 e 91, nonché la realizzazione di ogni altra opportuna iniziativa della Regione o degli enti locali potranno essere attuati mediante apposite convenzioni da stipularsi tra le unità sanitarie locali, gli enti ed i centri di cui all'articolo 91 e gli enti o associazioni iscritti nell'albo regionale o provinciale.

2. Le convenzioni con gli enti e le associazioni aventi sedi operative in territorio estero devono coprire per tali sedi anche gli oneri per le prestazioni di assistenza sanitaria.

3. Le convenzioni dovranno essere conformi allo schema tipo predisposto dal Ministro della sanità ed a quello predisposto dal Ministro di grazia e giustizia ai fini di cui all'articolo 47-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

4. L'attività di enti, cooperative e associazioni svolta in esecuzione delle convenzioni è sottoposta al controllo e agli indirizzi di programmazione della regione in materia».

2. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 90-*bis* della legge 22 dicembre 1975, n. 685, inserito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella seduta antimeridiana è stato accantonato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 91 della legge n. 685 del 1975 richiamato con il seguente:

«1. I Comuni singoli o associati, in attuazione dei progetti regionali, promuovono propri programmi annuali di attività sociali, nel campo soprattutto dell'informazione, educazione e prevenzione, rivolti alla popolazione, in particolare giovanile e alla solidarietà e assistenza verso le famiglie dei tossicodipendenti.

2. I Comuni possono sostenere con propri finanziamenti le iniziative assunte da associazioni di volontariato, cooperative di produzione e di servizi.

3. I Comuni e le associazioni del Mezzogiorno con più di 100.000 abitanti, in cui la diffusione delle tossicodipendenze e dell'alcoolismo si lega a situazioni di svantaggio sociale e culturale ed in cui vi si manifesta carenza di servizi in grado di arginarla, possono predisporre progetti speciali di lotta all'emarginazione centrati sul potenziamento e sulla messa in opera dei loro servizi sociali.

4. Per il finanziamento di tali progetti si può accedere ai fondi speciali per lo sviluppo economico del Mezzogiorno, previa presentazione da parte delle Regioni meridionali di progetti di fattibilità indicanti tempi, modalità e obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero del tossico e alcooldipendente».

24.10

SALVATO, TEDESCO TATÒ, RANALLI, FERRAGUTI,
BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

L'emendamento 24.10, presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori, era stato accantonato, in attesa di una definizione dei compiti degli enti locali nel Mezzogiorno. Se non ricordo male su questo si è inserita anche un'osservazione del senatore Gualtieri.

Quali proposte vengono fatte al riguardo?

FERRAGUTI. Abbiamo presentato un emendamento che vedo che è stato recepito e anche migliorato nella sua stesura dal Governo in quanto elimina un rischio che poteva essere evidenziato nell'emendamento presentato dalla senatrice Salvato e da altri senatori perchè fa sì che tutti i comuni debbano presentare i progetti di fattibilità e non soltanto, come poteva apparire nel nostro emendamento, i comuni del Mezzogiorno. Ci pare che nella sostanza il nostro emendamento sia accolto e quindi voteremo a favore della proposta del Governo che rappresenta l'accoglimento sostanziale dell'obiettivo che avevamo evidenziato.

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento 24.10 è ritirato.
Metto ai voti l'articolo 24 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 25 precedentemente accantonato:

Art. 25.

1. Il titolo XI della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XI. - INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI

Art. 95. - (*Terapia volontaria e anonimato*). - 1. Chiunque fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di definire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Qualora si tratti di persona minore di età o incapace di intendere e di volere la richiesta d'intervento può essere fatta, oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potestà parentale o la tutela.

3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle unità sanitarie locali, nonché con i medici, gli assistenti sociali e tutto il personale addetto o dipendente.

4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze.

5. Essi debbono in ogni caso inoltrare al predetto servizio una scheda sanitaria contenente le generalità dell'interessato, la professione, il grado di istruzione, i dati anamnestici e diagnostici e i risultati degli accertamenti e delle terapie praticate.

6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda sanitaria non contenga le generalità nè altri dati che valgano alla loro identificazione.

7. Ogni Regione o Provincia autonoma provvederà ad elaborare un modello unico regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali.

8. Il modello di scheda sanitaria dovrà prevedere un sistema di codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di carteggio.

Art. 96. - (*Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze*). - 1. L'esercente la professione medica che visita o assiste persona che fa uso personale di sostanze stupefacenti o psicotrope deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio, fermo il beneficio dell'anonimato a norma dell'articolo 95.

2. L'autorità giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio.

3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97. - (*Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo*). -

1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, compiuti i necessari accertamenti e sentito l'interessato, che può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definisce un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

2. Il programma deve essere formulato nel rispetto della dignità della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.

3. Il programma è attuato presso strutture del servizio pubblico o presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.

4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture riabilitative iscritte in un albo regionale o provinciale, la scelta può cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale, ovvero iscritta negli albi ai sensi dell'articolo 93, comma 5, secondo periodo, che dichiara di essere in condizioni di accoglierlo.

5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle segnalazioni previste nell'articolo 96 ovvero del provvedimento di cui all'articolo 72, comma 3, o di quello di cui all'articolo 101 definisce, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Art. 97-bis. - (*Verifica del trattamento in regime di sospensione del procedimento*). - 1. Per tutti i soggetti il cui trattamento sia stato disposto in regime di sospensione del procedimento o di sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi della presente legge, viene trasmessa dalla unità sanitaria locale competente per territorio una relazione periodica alle autorità competenti, secondo modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, relativamente all'andamento del programma, al comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti a seguito della ultimazione del programma stesso, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze di cui alle tabelle I, II, III, IV della presente legge.

Art. 98. - (*Lavoratori tossicodipendenti*). - 1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico impiego possono determinare specifiche modalità per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1. Salvo più favorevole disciplina contrattuale, l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo è considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate.

3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 è consentito il ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo

comma, lettera *b*), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata superiore ad un anno.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre 1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

Art. 98-bis. - (*Accertamenti di assenza di tossicodipendenza*). - 1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura e spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le loro modalità.

3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi.

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 98-ter. - (*Prestazioni socio-sanitarie per detenuti*). - 1. Gli interventi curativi, riabilitativi, previsti, secondo i principi della presente legge, possono essere richiesti dai detenuti con problemi di tossicodipendenza all'interno degli istituti carcerari.

2. Le unità sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti, provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti.

Art. 98-quater. - (*Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero*). -

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unità sanitarie locali per successivi interventi.

Art. 99. - (*Ricorso al tribunale*). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 72, comma 3, 96 e 101, contro il programma terapeutico e socio-riabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze è ammesso ricorso alla sezione civile specializzata del tribunale avente sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello in cui la persona risiede. Se si tratta di minore, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore.

2. La sezione civile specializzata del tribunale è composta da un magistrato avente le funzioni di magistrato d'appello, che la presiede, da un magistrato avente le funzioni di magistrato di tribunale e da tre esperti in materie medico-legali, tossicologiche, psicologiche e sociologiche.

3. Gli esperti sono nominati, per un quadriennio, dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del presidente della corte d'appello competente.

4. Agli esperti competono le indennità spettanti ai giudici popolari.

5. Il relativo onere è valutato in lire 1.600 milioni in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 1989.

Art. 100. - (*Procedimento innanzi al tribunale e provvedimenti relativi*). -

1. Il ricorso deve essere proposto entro quindici giorni dalla definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo e può essere presentato anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il ricorso non sospende l'esecuzione del programma terapeutico.

3. Il presidente della sezione fissa l'udienza di comparizione con decreto in calce al ricorso, che, a cura del cancelliere, è comunicato al ricorrente e al pubblico ministero.

4. La sezione, acquisito il programma terapeutico, in caso di urgenza e su istanza dell'interessato, può sospendere l'esecuzione del programma anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione. Sulla richiesta di sospensione la sezione decide entro dieci giorni.

5. La sezione provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato, dopo aver assunto informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o a richiesta di parte.

6. L'interessato ha diritto di farsi assistere da un difensore e da un consulente tecnico di parte.

7. Qualora risultino violate le disposizioni di cui all'articolo 97, la sezione annulla il programma terapeutico e rimette nuovamente gli atti al servizio pubblico per la modifica del programma.

8. Contro il provvedimento della sezione specializzata o del tribunale per i minorenni è proponibile ricorso in Cassazione.

9. I ricorsi e i successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. I provvedimenti non sono soggetti a registrazione.

Art. 101. - (*Provvedimenti dell'autorità giudiziaria nel corso di procedimento penale*). - 1. L'autorità giudiziaria che, nel corso di un procedimento penale per il reato previsto dall'articolo 72-bis, accerti che il soggetto dichiarati di volersi sottoporre presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze al programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 97, dispone, assunte sommarie informazioni presso il servizio pubblico anche in ordine alla necessità del trattamento e dandone comunicazione alla sezione civile specializzata, che l'assuntore sia avviato al servizio pubblico per le tossicodipendenze e si sottoponga al programma terapeutico e socio-riabilitativo».

2. Le Regioni e le Province autonome provvedono agli adempimenti di cui al comma 7 dell'articolo 95 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dal comma 1 del presente articolo, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 98-bis della legge 22

dicembre 1976, n. 685, inserito dal comma 1 della presente legge, sarà emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella seduta antimeridiana è stato accantonato il seguente emendamento:

All'articolo 98, della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità».

25.9

I RELATORI

Su tale emendamento la 5^a Commissione permanente ha espresso parere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Pertanto secondo l'articolo 102-bis del Regolamento su tale emendamento la deliberazione avrà luogo mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I presentatori intendono mantenere l'emendamento?

CONDORELLI, *relatore*, Sì, signor Presidente.

CASOLI, *relatore*. Lo manteniamo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASTIGLIONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo esprime parere favorevole.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.9, presentato dai relatori.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Achilli, Acquarone, Agnelli Arduino, Alberici, Alberti, Aliverti, Amabile, Andreini, Andriani, Angeloni, Argan, Azzarà, Azzaretti,

Barca, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boggio, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bonalumi, Bosco, Bozzello Verole, Bufalini, Busseti,

Callari Galli, Cappelli, Carlotto, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesa, Chimenti, Cimino, Cisbani, Coletta, Colombo, Condorelli, Corleone, Covi, Crocetta, Cuminetti, D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dionisi, Dipaola, Di Stefano, Donato, Elia, Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giustinelli, Golfari, Gradari, Graziani, Guzzetti, Ianni, Ianniello, Iannone, Imbriaco, Imposimato, Innamorato, Jervolino Russo, Kessler, Leonardi, Lipari, Lombardi, Lops, Lotti, Macis, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Meoli, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Mezzapesa, Misserville, Montinaro, Montresori, Mora, Muratore, Murmura, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petrarra, Pezzullo, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Pollice, Postal, Ranalli, Rezzonico, Ricevuto, Rigo, Rosati, Ruffino, Rumor, Salerno, Salvato, Salvi, Sanesi, Santalco, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scevarolli, Senesi, Signori, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers, Taglianonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi, Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Visconti, Vitale, Volponi, Zanella, Zecchino, Zito, Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Andreatta,
Berlanda, Bonora,
Cortese,
Genovese.

Si astengono i senatori:

Andò,
Moro,
Pasquino.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.9, presentato dai relatori:

Senatori votanti	198
Maggioranza	100
Favorevoli	189
Contrari	6
Astenuti	3

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25 nel testo emendato.

È approvato.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 26:

Art. 26.

1. Il titolo XII della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«TITOLO XII. - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 103. - (*Inasprimento delle pene pecuniarie*). - 1. Le pene pecuniarie previste nei titoli I, II, III, IV, V e VI della presente legge, già raddoppiate dall'articolo 113, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove non modificate dai precedenti articoli, sono moltiplicate per cinque.

Art. 104. - (*Integrazione dell'articolo 362, secondo comma, del codice penale*). - 1. Nell'articolo 362, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: "a querela della persona offesa" sono aggiunte le seguenti: "nè si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

Art. 105. - (*Modifica dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75*). - 1. All'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dopo il numero 7 è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"7-bis) se il fatto è commesso ai danni di una persona tossicodipendente".

Art. 106. - (*Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga*). - 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti, finalizzati

al perseguimento degli obiettivi della presente legge, presentati dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa, della pubblica istruzione e della sanità.

2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere finanziati progetti mirati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze minorile elaborati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno.

3. Il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è disposto, con proprio decreto, dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga di cui all'articolo 1.

4. Il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, nella prima seduta, individua le priorità in tema di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché di contenimento del fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e determina i criteri per la ripartizione del Fondo e per la valutazione dei progetti, tenendo conto tra l'altro:

a) dell'urgenza degli interventi in relazione a situazioni di alto rischio;

b) degli interventi volti alla prevenzione e al contenimento del diffondersi delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti;

c) della carenza di strutture idonee alla lotta alla droga, nel settore di competenza di ciascun soggetto proponente.

5. Per l'esame istruttorio dei progetti è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione di nove membri, presieduta da un esperto designato dal Ministro per gli affari sociali o da un dirigente generale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da sette esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle tossicodipendenze, dei seguenti settori: sanitario, farmaco-tossicologico, psicologico, sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico. Detta commissione è coadiuvata da un ufficio di segreteria al quale è preposto un funzionario della carriera direttiva o dirigenziale in servizio alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti avviano la realizzazione dei progetti entro tre mesi dalla erogazione del finanziamento, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in mancanza, provvede, sentito il Comitato di cui all'articolo 1, a ridistribuire le somme su altri progetti meritevoli di accoglimento.

7. Le amministrazioni provvedono altresì ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione semestrale sull'andamento dei progetti e sui risultati conseguiti.

8. Nel caso in cui la realizzazione del progetto finanziato incontri concrete difficoltà operative, l'amministrazione interessata, previo parere favorevole del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, può apportarvi le opportune variazioni, ferma restando l'entità del finanziamento accordato.

9. L'onere per il funzionamento della commissione di esperti e del relativo ufficio di segreteria è valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dall'anno 1989.

10. L'onere per il finanziamento dei progetti di cui ai commi 1 e 2 è determinato in lire 83.440 milioni per l'anno 1989, in lire 95.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 102.440 milioni a decorrere dall'anno 1991.

11. L'organizzazione del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga è disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Comitato potrà articolarsi in più sezioni; per il suo funzionamento dovranno osservarsi le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

12. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 106, comma 12, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sarà emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 103 della legge n. 685 del 1975 richiamato.

26.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLICE

Dopo l'articolo 104 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire i seguenti:

«Art. 104-bis. - (Modifica dell'articolo 172 del codice penale). -

1. Nell'articolo 172 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

“Le altre pene si estinguono nel termine di cinque anni”».

26.4 IL GOVERNO

Art. 104-ter - (Modifica dell'articolo 157 del codice penale). - 1. Nell'articolo 157, primo comma, numero 4, del codice penale, dopo le parole: «o la pena della multa», sono aggiunte le seguenti: «ovvero pene di altra natura».

26.5 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 104-ter della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 104-quater - (Modifica dell'articolo 379 del codice penale) - 1. Nel primo comma dell'articolo 379 del codice penale le parole “e del caso preveduto dall'articolo 648” sono sostituite dalle seguenti: “e dei casi preveduti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter”».

26.9 IL GOVERNO

All'art. 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali»;

al comma 2, sopprimere la parola «minorile» e, in fine, sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze. Al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno».

26.10(Nuovo testo)

IL GOVERNO

Al comma 1, dopo le parole: «della pubblica istruzione e della sanità» aggiungere: «con particolare riguardo per i progetti localizzati nelle regioni meridionali».

Al comma 2, dopo le parole: «di tale fenomeno» aggiungere: «al finanziamento di tali progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti tempi, modalità e obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze».

26.11

SALVATO, TEDESCO TATÒ, RANALLI, FERRAGUTI,
BATTELO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Una quota pari al 25 per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è riservata al finanziamento di progetti volti al perseguimento delle finalità e allo svolgimento di attività di cui all'articolo 91, adottati dai comuni maggiormente interessati dall'espansione del fenomeno della tossicodipendenza, redatti in conformità ai progetti obiettivo-regionali».

26.6

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota almeno pari al dieci per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle regioni e dei comuni volti alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi».

26.1

CABRAS, GRANELLI, ROSATI

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Una quota pari al 10 per cento degli stanziamenti di cui al successivo comma 10 è destinata al finanziamento di progetti di iniziativa delle Regioni e dei Comuni volti alla formazione integrata degli operatori dei

servizi pubblici e privati convenzionati per l'assistenza socio-sanitaria alle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi».

26.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

All'articolo 106 richiamato, comma 4, aggiungere:

«d) della necessità di formazione del personale, con riferimento agli specifici obiettivi preposti dalla Organizzazione mondiale della sanità (regione europea) e dalla Comunità europea.

26.12 I RELATORI

All'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, al comma 10, sostituire le parole: «in lire 83.440 milioni per l'anno 1989, in lire 95.440 milioni per l'anno 1990 ed in lire 102.440 milioni a decorrere dall'anno 1991» con le altre: «in lire 174.440 milioni per l'anno 1990 e in lire 182.440 milioni a decorrere dal 1991».

26.3 IL GOVERNO

Dopo l'articolo 106 della legge n. 685 del 1975 richiamato, inserire il seguente:

«Art. 106-bis. - (Contributi) - 1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche il comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali, può concedere un contributo in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria.

2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera q) della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale o diurna per tossicodipendenti ed è subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

3. I contributi sono ripartiti tra le Regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e, in ogni caso sono destinati, in percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457».

26.2 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Ricordo che sono stati già illustrati gli emendamenti dei senatori Corleone ed altri e Cabras ed altri.

Il Governo ha poi presentato nel pomeriggio gli emendamenti 26.9 e 26.10, nonché un nuovo testo dell'emendamento 26.2, in accoglimento della condizione espressa dalla 5^a Commissione permanente nel suo parere.

Invito pertanto il Governo ad illustrare i nuovi emendamenti.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, cercherò di illustrare gli emendamenti brevissimamente e nel modo più ordinato possibile, chiedendo anche scusa agli uffici per il sovraccarico di lavoro che ho prodotto e per una affermazione sulla posizione degli emendamenti nei fascicoli che invece è errata.

Il Governo presenta un emendamento aggiuntivo al n. 1 dell'articolo 106, nel senso di prevedere che fra i piani delle amministrazioni centrali dello Stato debba aversi una priorità particolare per i progetti di localizzazione nelle regioni meridionali, accogliendo anche un'indicazione emersa nell'Assemblea.

Per quanto riguarda poi il punto 2 dell'articolo 106, il Governo propone due cose. Innanzitutto di aggiungere alla fine del testo attuale le parole «previa presentazione di progetti di fattibilità indicanti tempi, modalità ed obiettivi che si intendono conseguire nel campo della prevenzione e recupero delle tossicodipendenze». Propone inoltre che al finanziamento dei progetti possano accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno. Credo che così si vada ad accogliere la sostanza dell'emendamento proposto dalla senatrice Salvato e da altri senatori, così come è stato detto dalla collega Ferraguti.

Il Governo propone inoltre un emendamento del quale vorrebbe chiarire il testo. L'attuale dizione del punto 2 dell'articolo 106 prevede che siano finanziati progetti dei comuni miranti alla prevenzione e al recupero della tossicodipendenza minorile. Il Governo propone di abolire quella specificazione «minorile», vorrei però ne rimanesse chiaro agli atti il senso. La proposta non si basa sul fatto che il Governo sottovaluta o ritiene non debba avere priorità la lotta alla tossicodipendenza minorile; il motivo è che questo testo è stato scritto quando il disegno di legge aveva a disposizione dei fondi estremamente limitati. Allora, anche per quanto riguardava i piani di prevenzione, occorre fare una scelta prioritaria ed, in questo senso, il Governo aveva dato una preferenza assoluta alla prevenzione delle tossicodipendenze minorili. Visto che gli attuali fondi a disposizione sono ora notevoli, il Governo intende chiedere la soppressione dell'aggettivo «minorile», perchè i nuovi finanziamenti permettono, ferma restando l'attenzione per la tossicodipendenza minorile, di allargare il campo di azione a piani di prevenzione delle tossicodipendenze *tout court*, anche di quelle che non riguardano i minori.

Inoltre, signor Presidente, al punto 4, riga prima, il Governo propone di sostituire il verbo «individua» con l'altro «specifica», perchè avendo già individuato in linea generale una priorità per il Mezzogiorno ritiene più giusto che in sede di Comitato ci sia una specificazione della priorità già indicata *ex lege*.

Sull'articolo 106, poi, il Governo presenta un emendamento al punto 10, che non leggo e che adegua gli stanziamenti a disposizione del fondo, arricchendoli di quanto è stanziato nella legge finanziaria del 1990.

PRESIDENTE. Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CONDORELLI, *relatore*. Il nostro parere è negativo sull'emendamento 26.8, mentre sul 26.4 è favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sugli emendamenti 26.5 e 26.9 del Governo e sugli emendamenti 26.10 e 26.11, rispettivamente del Governo e dei senatori Salvato ed altri, di identico contenuto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 26.6, mentre per gli emendamenti 26.1 e 26.7, di identico contenuto, mi rimetto all'Assemblea. Il parere è favorevole sugli emendamenti 26.3 e 26.2, del Governo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, il Governo è concorde con il relatore, tranne che sull'emendamento 26.1, del senatore Cabras ed altri, uguale all'emendamento 26.7, dei senatori Corleone ed altri. Su questi emendamenti il Governo esprime parere favorevole, pregando i proponenti di accettare due modifiche.

Il Governo è pienamente convinto dell'importanza della formazione professionale degli operatori, più che mai necessaria per far fare un salto di qualità ai servizi; ritiene però che, in via di primo decollo della legge, la percentuale del 10 per cento sul finanziamento globale sia un pochino alta. Il Governo pertanto chiede alla cortesia dei presentatori di abbassare la percentuale dal 10 al 7 per cento che, tanto per parlare chiaro in termini di cifre, sarebbe pari a 36 miliardi nel triennio. Chiede inoltre ai presentatori la cortesia di togliere dagli emendamenti il riferimento ai comuni in quanto, trattandosi di formazione professionale, rientriamo pienamente nella materia, di cui all'articolo 117 della Costituzione, di stretta competenza regionale. Subordinatamente all'accoglimento di queste due modifiche, il Governo è favorevole agli emendamenti 26.1 e 26.7.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, vi è poi un emendamento presentato in questo momento da parte del Governo. Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO, *segretario*. «All'articolo 106, comma 4, sostituire la parola: "individua" con l'altra: "specifica"».

26.13

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.8, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.5, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.9, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.10, presentato dal Governo, che assorbe l'emendamento 26.11, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 26.1, identico all'emendamento 26.7.

Ricordo che il relatore si è rimesso all'Assemblea, mentre il Governo si è dichiarato favorevole a patto che i presentatori accettino le modifiche proposte.

CABRAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CABRAS. Signor Presidente, accettiamo le modifiche richieste dal Governo, cioè di sostituire la percentuale prevista del 10 per cento con una del 7 per cento e di eliminare la dizione «e dei comuni» che effettivamente non è corretta.

PRESIDENTE. Senatore Corleone, accetta anche lei le modifiche proposte dal Governo?

* CORLEONE. Signor Presidente, non posso mettere in dubbio questa alleanza formidabile.

CONDORELLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI, *relatore*. Signor Presidente, i relatori esprimono parere favorevole sugli emendamenti in questione alla luce delle modifiche apportate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Cabras e da altri senatori, identico all'emendamento 26.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, con le modifiche proposte dal Governo e accolte dai presentatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.13, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.12, presentato dai relatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 26.2.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*.
Signor Presidente, la collega Tossi Brutti ha mosso un rilievo che il Governo trova corretto; ha sottolineato cioè una certa indeterminatezza nella individuazione degli enti che possono chiedere i contributi previsti in questo articolo aggiuntivo. Pertanto il Governo propone di aggiungere al comma 1, settima riga, dell'emendamento, dopo le parole «può concedere» le altre «agli enti di cui all'articolo 92 della presente legge». Gli enti di cui a tale articolo sono i comuni, le comunità montane, i loro consorzi, i servizi pubblici per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali e gli organismi di volontariato iscritti negli albi provinciali e regionali di cui all'articolo 93.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione posta dall'emendamento in esame non è da sottovalutare. In realtà l'emendamento inserisce un nuovo articolo che prevede contributi a carico dello Stato in conto capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria per la costruzione, l'ampliamento ed il recupero di immobili destinati a sedi di comunità terapeutiche. Quindi mi sembra una questione di non poca rilevanza.

La modificazione che è stata ora introdotta dal ministro Jervolino è sicuramente opportuna e peraltro noi l'avevamo sollecitata perchè nella originaria stesura non si comprendeva bene quali fossero i soggetti legittimati a chiedere questi contributi. Ora si fa un cenno preciso all'articolo 92 di questa legge. Tuttavia io vorrei fare qui un rilievo e cioè che nell'articolo 92 ancora non si parla di iscrizione all'albo, mentre ritengo che quantomeno si debba stabilire che devono essere presenti, per le comunità o enti che fanno questo tipo di recupero, i requisiti minimi necessari per l'iscrizione all'albo e quindi che vada fatto un riferimento anche all'articolo 93; cioè la iscrizione all'albo deve essere un requisito per accedere a questi contributi. Questa è una norma che peraltro è già all'interno del nostro

ordinamento perchè mi pare che sia per fare le convenzioni, sia per accedere ai contributi di cui alla legge n. 297 del 1985 è necessaria l'iscrizione all'albo. Credo che ribadire questo punto non possa fare altro che chiarezza.

Devo ripetere che non si tratta di un articolo da poco perchè è vero che il finanziamento oggi è di 300 miliardi e quindi anche se non irrilevante, non ingentissimo, tuttavia introducendo il principio di un contributo che può essere a totale carico dello Stato, si introduce un principio di una qualche rilevanza e quindi vale la pena di discuterci un po' sopra.

La seconda questione che volevo sottoporre alla vostra attenzione è che non si introduce in questo articolo anche la possibilità dell'uso di edifici di proprietà pubblica. Noi stiamo parlando in questo momento della utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. C'è anche un disegno di legge relativo alla utilizzazione produttiva del patrimonio immobiliare pubblico. Quindi non comprendo perchè non possiamo prevedere qui la possibilità di dare in uso alle comunità, senza l'onere della costruzione, che può essere a totale carico dello Stato, gli immobili di proprietà pubblica, con il vincolo della destinazione a farne sedi di comunità terapeutiche, di quelle ovviamente che abbiano le caratteristiche per l'iscrizione o che siano iscritte negli albi regionali e quindi con quei requisiti sui quali non mi soffermo ma che sono elencati nell'articolo 93. Mi sembra questa una cosa opportuna perchè mentre da una parte ci preoccupiamo di svendere, o comunque di vendere, il patrimonio immobiliare pubblico, dall'altra poi con l'altra mano diamo contributi per la costruzione di nuovi immobili. Sarebbe invece una questione molto importante che riuscissimo a formulare una norma che prevedesse la possibilità di dare in uso a comunità aventi determinate caratteristiche un immobile pubblico.

Una questione ulteriore sulla quale volevo chiedere un chiarimento al Ministro è relativa al perchè si applica qui la procedura per l'intervento straordinario attivato dal CER ai sensi dell'articolo 3, lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Si tratta di interventi straordinari per il cui finanziamento è riservato il 2 per cento dei finanziamenti complessivi per l'edilizia residenziale, i criteri per l'utilizzo dei quali e le modalità di impiego sono stabiliti dal comitato esecutivo del comitato per l'edilizia residenziale. Per questa particolare voce q) esiste un problema: vorrei sapere quali sono le procedure a cui fa riferimento l'articolo, perchè se leggo bene l'articolo 3 della legge n. 457, qui i criteri sono stabiliti dal comitato esecutivo e basta. È difficile persino vedere in questi interventi straordinari un ruolo delle regioni.

Per questi motivi, ritengo che questa parte dell'emendamento, dalle parole «secondo le procedure dei programmi» fino alle parole «n. 457», debba essere soppressa lasciando soltanto il vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede di comunità terapeutica residenziale. Signor Ministro, tale questione è molto importante. Non capisco, infatti, come si possa applicare questa procedura, a meno che non mi fornisca una spiegazione convincente.

È vero che è necessario dotare le comunità di strutture, ma ritengo che sia eccessivo applicare una procedura prevista per un intervento urgente (per esempio per i casi di calamità pubblica). In sostanza non dovremmo disattendere le procedure ordinarie in maniera così clamorosa: forse dovremmo valutare meglio tale previsione, pur tenendo senz'altro fermo il vincolo della destinazione.

Per quanto riguarda il vincolo decennale, dovremmo valutare la opportunità di tramutarlo nel divieto di alienare i beni una volta acquisiti dalla comunità. In questo caso ci troviamo di fronte ad un delicato problema: non possiamo stabilire delle previsioni che anche solo per ipotesi possano configurarsi come una sorta di *business* per la comunità terapeutica. Siamo attenti, colleghi. Quando si stabilisce che si può acquisire un immobile, la cui spesa è a carico totale dello Stato, si debbono prevedere delle regole rigorose per impedire che si possa anche soltanto intravedere la possibilità di un lucro. D'altra parte dobbiamo preservare le comunità meno potenti e per questo motivo non dobbiamo indirizzarci sulla strada che rende sempre più grandi le comunità più forti. Signor Ministro, rifletterei sulla previsione di un limitato vincolo decennale di destinazione dell'immobile che, trascorsi gli anni, può essere rivenduto con un guadagno. Non è il caso che all'ultimo minuto, ancora una volta, introduciamo una norma di cui forse ci pentiremo. Tale questione potrebbe esser rinviata ad una normativa che sistemi o meglio inserisca nella complessiva legge n. 457 questa previsione.

Infine desidero fare un'ultima considerazione sui contributi ripartiti fra le varie regioni. Dall'emendamento del Governo viene stabilito che i contributi sono ripartiti fra le regioni in proporzione al numero di tossicodipendenti assistiti, fatta salva la riserva del 40 per cento di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. Innanzitutto devo dire che sono assolutamente d'accordo su tale riserva. Tuttavia, ritengo che il criterio del numero dei tossicodipendenti assistiti non accompagnato da nessun altro criterio sia insufficiente. Anche in questo caso rischiamo di agevolare le comunità molto grandi, che hanno un elevato numero di tossicodipendenti assistiti. Al contrario dovremmo nutrire la preoccupazione inversa, cioè ci dovremmo preoccupare di far sorgere nuove comunità soprattutto in quelle zone dove non sono presenti strutture di recupero dei tossicodipendenti. Quindi quest'unico criterio, che in un certo senso è smentito dalla legge n. 297 (dove per i contribuenti vengono previsti molteplici criteri)...

PRESIDENTE. Senatrice Tossi Brutti, le ricordo i limiti di tempo stabiliti per le dichiarazioni di voto.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, concludo il mio intervento. Desidero richiamare l'attenzione dei senatori sul fatto che non ci troviamo di fronte ad una norma da poco: non è un mero aggiustamento ma è una nuova norma. Ritengo che quest'ultima meriti un attento esame. Signor Presidente, recupererò sulla dichiarazione di voto finale. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*.
Signor Presidente, il Governo vuole dire che annette a questa norma una grande importanza; questa è una norma - qui ha ragione la senatrice Tossi Brutti - di grande significato.

Comunque – chiedo scusa – non si può da una parte continuare a lamentarsi perchè la legge non ha una adeguata strumentazione di servizi da offrire e poi, ad un certo punto, criticare le proposte del Governo con le quali questa strumentazione viene offerta.

Senatrice Tossi Brutti, l'emendamento del Governo che è assolutamente lontano dall'idea di incrementare un *business* delle comunità terapeutiche – credo che il Governo e chi vi parla può meritare tutte le critiche, ma non può meritare questo sospetto – va esattamente nel senso che lei ha detto e non nel senso dell'aiuto alle grandi comunità terapeutiche.

Brevemente cercherò di spiegare perchè. Il sistema dei finanziamenti di cui alla legge n. 297 prevede che lo Stato intervenga rimborsando spese già fatte dalle comunità terapeutiche; ed è un sistema – questo sì – che, in qualche modo, privilegia le grandi comunità già strutturate che possono permettersi di continuare a vivere, quindi di fare delle spese che poi vengono, in un momento successivo, ripianate dallo Stato.

Con questa norma noi vogliamo incentivare esattamente la nascita di una serie di piccole comunità terapeutiche, per le quali l'onere iniziale sia a carico dello Stato. Non certo sempre l'onere di costruzione *ex novo*. Certamente, nell'emendamento è prevista anche questa ipotesi, ma chi ha un minimo di pratica di come effettivamente nasce una comunità terapeutica sa che non si tratta quasi mai di costruzione *ex novo* (mi sentirei di dire: mai), ma si tratta di messa a disposizione, da parte di un ente pubblico (nella maggioranza dei casi) o di un privato, di un pezzo di terra con un edificio fatiscente che coloro i quali programmano la nuova comunità terapeutica man mano riattano. Ed allora il sostegno dello Stato vuole andare proprio a supporto di questi piccoli gruppi, di questi nuovi gruppi, di queste future piccole comunità, per le quali la spesa di riadattamento di un vecchio edificio, senza l'intervento dello Stato, è insostenibile.

Vorrei poi sottolineare due altre cose. Qui si è parlato di mancanza di servizi nel Mezzogiorno. Poco fa abbiamo votato insieme la nuova versione dell'articolo 106, che prevede una riserva prioritaria per il Mezzogiorno. Da questo punto di vista anche l'articolo aggiuntivo che noi proponiamo va nella stessa direzione.

Si è parlato inoltre, e a proposito, di una disparità nella distribuzione dei servizi sul territorio nazionale. Ebbene, nel momento in cui facciamo riferimento anche ai dati sui servizi, che vengono offerti dall'osservatorio permanente di cui all'articolo 1-bis della legge n. 297, andiamo nel senso di voler colmare le lacune relative a zone particolarmente prive di servizi.

Mi pare che il vincolo di destinazione decennale sia un vincolo serio e, per gli argomenti che ho esposto, il Governo insiste per la votazione di questo emendamento e la raccomanda all'attenzione dell'Assemblea, ritenendo questa una scelta qualificante del lavoro che finora abbiamo fatto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal Governo...

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Siamo già in fase di votazione, non le potrei dare la parola per una dichiarazione di voto che tra l'altro ha già effettuato.

TOSSI BRUTTI. Lo possiamo definire un annunzio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, voglio solo dire due cose. La prima è che siamo d'accordo su questo valore, sull'individuazione del Mezzogiorno come zona prioritaria e sulle finalità di questo articolo; la seconda questione è che, tuttavia, non riteniamo che questo articolo dia le garanzie che ha detto il Ministro sia per quanto riguarda il vincolo, sia riguardo i criteri che conducono al risultato opposto a quello che il Ministro ha detto. Per questo motivo ci asteniamo dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal Governo, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 26 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27:

Art. 27.

1. All'articolo 27, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «all'ufficio del medico provinciale competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «alla competente unità sanitaria locale».

2. L'ultimo comma dell'articolo 43 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è sostituito dal seguente:

«Le prescrizioni a persone assistite dal servizio sanitario nazionale debbono essere rilasciate in originale e copia. Su tale copia il medico deve apporre in caratteri chiari ed indelebili la dicitura: "copia per l'unità sanitaria locale"».

3. All'articolo 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, le parole: «coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80» sono sostituite dalle seguenti: «coloro che sono stati puniti a norma dell'articolo 72-bis».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28:

Art. 28.

1. La Commissione di cui all'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

1985, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, è presieduta dal Ministro per gli affari sociali.

2. L'ammontare della spesa per i contributi da erogarsi con le modalità di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, ed al decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è incrementato di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole «è incrementato di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991» con le altre: «è incrementato di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992».

28.1

IL GOVERNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CASTIGLIONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. S'illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.1.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* **FLORINO**. Signor Presidente, onorevole Ministro, riteniamo che la vera filosofia di interventi tesi alla prevenzione e al reinserimento dei tossicodipendenti dovrebbe ricercarsi negli squilibri, nel disadattamento, nella mancata collocazione nella società di consumi da parte dei giovani che non riescono ad inserirsi per molteplici fattori di cui uno assume aspetto rilevante: il lavoro. Senza di esso, senza guadagno, senza poter accedere ai beni di consumo, senza poter far fronte alle più spicciole esigenze quotidiane il giovane sceglie le strade più pericolose e secondo le sue caratteristiche psicofisiche: o l'autodistruzione con la droga, o l'attacco aggressivo alla società arruolandosi nei *clan* malavitosi.

Tanto premesso, chiedo cortesemente ai firmatari dell'emendamento di poter recepire questa mia richiesta di inserire le parole «nella misura del 10 per cento nelle aree meno colpite dal fenomeno della disoccupazione e del 30 per cento nelle aree particolarmente colpite dal fenomeno della disoccupazione».

Questo perchè nel documento 96 n. 1, relazione sulla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno e al reinserimento dei tossicodipendenti, il Ministro afferma che in una prospettiva più ampia di sfida alla droga è necessario adeguare le strutture pubbliche a quelle private. Queste affermazioni peraltro trovano riscontro nelle istanze di contributi dell'elenco regionale e provinciale finalizzate al reinserimento dei tossicodipendenti per l'anno 1988 di cui alla legge 1° giugno 1988, n. 176, presentata da enti privati, associazioni e altri.

Abbiamo un dato abbastanza rilevante: alla regione Campania è stato erogato un finanziamento di soli 155 milioni, mentre alla regione Lombardia sono andati 2.144 milioni; alla regione Veneto 1.084 milioni; alla regione Emilia Romagna 1.504 milioni; alla regione Lazio 1.267 milioni. Questo rientra anche nello spirito dell'emendamento 26.10 del Governo e si colloca in sintonia con l'emendamento stesso, quando nella parte finale recita testualmente: «al finanziamento dei progetti possono accedere prioritariamente i comuni del Mezzogiorno». Ma possono accedervi se tali finanziamenti ci sono; se però questi stanziamenti tendono a privilegiare comparti del Nord più adeguati, strutturalmente più capaci di organizzare comunità e progetti, non daremo mai la possibilità alle regioni del Sud di poter far fronte a questa emergenza.

Ritengo quindi che questo piccolo accorgimento possa anche dare una risposta ai quesiti sollevati e agli emendamenti approvati in questa Aula. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 28 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 28.0.1 e del relativo subemendamento:

All'emendamento 28.0.1, al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«I progetti possono essere elaborati dalle imprese pubbliche e private, dalle cooperative, nonché delle comunità terapeutiche. Tali progetti devono essere approvati dalle C.R.I., entro sessanta giorni dal loro recepimento esprimendo parere di fattibilità e di validità con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro trasmettendoli alla Commissione di cui all'articolo 28 la quale entro sessanta giorni li deve rendere operativi. Per ogni tossicodipendente avviato al lavoro sulla base di questi progetti è concesso lo sgravio dei contributi sociali nella stessa misura totale prevista per gli apprendisti di cui alla legge n. 55 del 1955 per il primo anno e al 50 per cento nel secondo anno oltrechè un contributo mensile all'impresa pari a 200 mila lire il primo anno e 100 mila il secondo».

Sopprimere il comma 3.

28.0.1/1

VECCHI, SALVATO, TEDESCO TATÒ, FERRAGUTI,
IANNONE, CHIESURA, LAMA, ANDREINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. I contributi di cui al precedente articolo 28 sono destinati, nella misura del 40 per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro.

2. I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche anche con la collaborazione di imprese pubbliche e private e di cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro sessanta giorni dalla loro recezione, esprime alla commissione di cui al precedente articolo 28 un parere sulla fattibilità e sulla congruità economico-finanziaria, nonché sulla validità del progetto con riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica.

3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione dei fondi necessari».

28.0.1 (Ulteriore nuovo testo)

MANCINO, FABBRI, GUALTIERI, BONO PARRINO,
MALAGODI, BONALUMI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* BONALUMI. Signor Presidente, in merito a questo articolo aggiuntivo, che si illustra da sè, vorrei solo ricordare che sarebbe stata grave dimenticanza privare questo provvedimento delle possibilità offerte dal recente riordino del mercato del lavoro. Se la mancanza del lavoro soprattutto per le nuove generazioni rischia di costituire una sorta di accampamento giovanile ai margini degli spazi occupazionali, con i rischi che ne derivano, a maggior ragione queste possibilità vanno indirizzate verso coloro che per le più diverse ragioni si trovano nel *tunnel* della droga, perchè il lavoro può essere anche di per sè un antidoto al di là della sua rilevanza sociale ed economica.

Per quanto riguarda il testo stampato dell'emendamento, signor Presidente, la prima parte del secondo comma così recita: «I progetti possono essere elaborati dalle comunità terapeutiche anche con la collaborazione di imprese pubbliche e private e di cooperative e con il concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per lo impiego». (*Applausi dal centro*).

FERRAGUTI. Signor Presidente, vorrei dire che l'emendamento 28.0.1 sicuramente rispetto al vecchio testo accoglie alcune esigenze che avevamo

evidenziato con il nostro subemendamento, primo firmatario il senatore Vecchi. Tuttavia a me sembra ci siano alcune incongruenze non da poco e vi inviterei a seguire il mio ragionamento con attenzione.

A mio modesto avviso, il testo del senatore Vecchi era più rispettoso della legislazione attuale. In che senso? Voi proponente che le agenzie per l'impiego possano avere una veste propositiva per la progettazione. Vorrei ricordare che, sulla base della legislazione attuale, le agenzie per l'impiego possono soltanto fare incontrare domanda ed offerta, ma non è previsto, se non ricordo male, che tali agenzie facciano anche progetti, aggiungo che sarebbe alquanto discutibile che ciò avvenisse.

Noi invece pensavamo, e continuiamo a pensare, che sarebbe stato giusto che ad approvare i progetti fossero le agenzie per l'impiego, laddove ci sono, ma che lo fossero a maggior ragione le commissioni regionali per l'impiego che in base alla norma di legge hanno l'obbligo di approvare i progetti.

C'è un aspetto in questo emendamento che a nostro avviso adombra la sua valenza: è il fatto che si parla solo di progetti, mentre noi abbiamo bisogno che dai progetti si passi alla reale occupazione dei giovani usciti dalla dipendenza. Non a caso sarebbe stato bene accogliere la nostra richiesta prevedendo un contributo alle imprese disponibili ad assumere giovani usciti dalla tossicodipendenza.

Mi stupisce che sia stato formulato questo testo, perchè il Ministero del lavoro attraverso i suoi uffici aveva espresso parere favorevole al nostro emendamento, in modo particolare a questa parte che consentiva di dare un contributo alle imprese che avviassero i giovani al lavoro sulla base di progetti.

Pertanto, pur confermando l'apprezzamento per lo spirito complessivo, poichè mi pare che l'emendamento sia ancora molto generico e si basi su progetti di massima senza che se ne veda la concretizzazione in reali posti di lavoro, ci asterremo sull'emendamento 28.0.1.

L'emendamento 28.0.1/1 non ha bisogno di illustrazione.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, relatore. Il parere è contrario all'emendamento 28.0.1/1 e favorevole all'emendamento 28.0.1 nel nuovo testo.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Il Governo è d'accordo con i relatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.0.1/1, presentato dal senatore Vecchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.0.1, presentato dal senatore Mancino e da altri senatori, nell'ulteriore nuovo testo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanità e per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva uno o più programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

2. Il Ministro di grazia e giustizia può realizzare i suddetti programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di giudizio.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero di grazia e giustizia dovrà attivare corsi di addestramento e riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.

4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 15.000 milioni per l'anno 1989 ed in lire 20.000 milioni per gli anni 1990 e 1991.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma con il seguente:

«4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992».

29.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*.
L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. I relatori sono favorevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30:

Art. 30.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e con le norme della presente legge le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, e del codice di procedura penale.

2. Il testo unico, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che trasmette l'anzidetto testo alle Commissioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è deliberato dal Consiglio dei ministri ed è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o di un Ministro da lui delegato, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1 sostituire la parola: «novanta», con l'altra: «centoventi».

30.1 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CORLEONE. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, *relatore*. Il parere è contrario.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.1, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 30.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31:

Art. 31.

1. Gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 83, 101, 102, 107 e 108 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sono abrogati.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 31:

Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

«Art. 31-bis. L'inadempienza o l'ingiustificato ritardo da parte dei preposti alle attività di intervento pubblico previste dalla presente legge (e dalla legge n. 685 del 1975) comporta, oltre all'apertura di procedimenti disciplinari, la denuncia degli stessi all'autorità giudiziaria per il reato previsto e punito dall'articolo 328 del codice penale».

31.0.1

MISSERVILLE, SIGNORELLI, FILETTI, FLORINO,
FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MOL-
TISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTREL-
LI, SANESI, SPECCHIA, VISIBELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vorrei che l'atmosfera di stanchezza che sta ormai colpendo tutti ci distogliesse dalla attenzione che dobbiamo riservare alla tematica che abbiamo voluto illustrare nell'emendamento 31.0.1. In esso si penalizza un'eventuale inadempienza pubblica in ordine alle provvidenze previste nella parte organizzativa della legge. Si tratta di uno di quegli emendamenti che si raccomandano da soli all'approvazione per il fatto che pongono un punto fermo rispetto all'inerzia pubblica in questa materia.

Si è parlato molto del fallimento della legge n. 685, si è crocefisso l'articolo 80 attribuendogli tutte le responsabilità del dilagare della tossicodipendenza, ci si è dimenticati che vi è tutta una normativa, dall'articolo 97 in poi, che attiene alla disponibilità da parte delle istituzioni a sopperire concretamente alle esigenze di coloro i quali si trovino in stato di tossicodipendenza, normativa che è rimasta completamente inattuata, perchè nessuno si è preoccupato di provvedere concretamente all'apprestamento delle strutture per il ricovero dei tossicodipendenti.

Il mio collega, senatore Florino, mi faceva osservare, dando un'occhiata ai contributi erogati nelle varie parti d'Italia alle comunità e alle spese conseguenti alla parte organizzativa della legge n. 685, che vi è una sorta di alluvione di contributi per le regioni settentrionali e centrali del paese, mentre ci troviamo di fronte pressochè ad un deserto per le regioni meridionali. È una strana situazione perchè mentre nelle regioni settentrio-

nali esiste una forma di organizzazione, sia pure embrionale, che sopperisce alle situazioni più gravi di tossicodipendenza, nelle regioni meridionali, laddove vi è una maggiore incidenza del fenomeno della tossicodipendenza che si manifesta in maniera più virulenta e laddove si assiste al dilagare di una microcriminalità che le condizioni economiche del paese dovrebbero relegare nell'album dei ricordi e che invece fiorisce proprio perchè opera soprattutto di piccoli tossicodipendenti, in quelle regioni a maggior rischio non vi è stata alcuna erogazione di contributi. Non è pensabile che ciò faccia parte di un disegno perverso teso a penalizzare il Mezzogiorno così come non è pensabile che da parte del Governo si sia svolta un'azione assecondando le pressioni e le forze politiche per indirizzare le risorse su queste anzichè su quelle regioni.

Ritengo che tutto ciò sia dipeso da una sorta di inerzia della pubblica amministrazione e delle istituzioni nel ramo della prevenzione, della cura, della disintossicazione, del recupero socio-riabilitativo del tossicodipendente. Ed allora il nostro emendamento, che ha una apparenza semplice e logica, tende a sanzionare penalmente i responsabili di tutti quei settori che abbiamo così bellamente disegnato sulla carta affinché, nel caso in cui non provvedano ad attuare quanto di loro competenza, nonostante gli stanziamenti governativi che in questo campo ormai si avvicinano a quei 1.000 miliardi di lire che concordemente avevamo richiesto in Commissione, si realizzi l'apertura di un procedimento disciplinare cui deve seguire, ove ne ricorrano gli estremi, una denuncia per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale. Vogliamo in pratica che alla parte declamatoria della legge segua una parte sanzionatoria.

Si è da più parti lamentata una forma di penalizzazione dei tossicodipendenti, si è detto che la responsabilità ricade assai spesso sulle organizzazioni sociali, sul difetto delle istituzioni; ebbene, l'emendamento in esame è la pietra di paragone in ordine alla quale finalmente si potrà valutare la volontà del Parlamento ad esprimere una parola forte in materia organizzativa affinché questa legge non sia soltanto una declamazione di principi, ma diventi una legge fattiva ed operante e chi sovrintende alla struttura pubblica si assuma le proprie responsabilità.

Credo, poi, che il collega Signorelli vi abbia ampiamente illustrato, nel corso di questa discussione, quale sia lo stato drammatico di inefficienza, di incapacità operativa, di assoluto immobilismo in cui versano le istituzioni pubbliche, tanto è vero che il fiorire delle comunità private è dovuto proprio alla mancanza totale di organizzazione pubblica in questo settore. E di qui il problema se noi vogliamo lasciare che le cose vadano ancora in questo modo, se vogliamo che le comunità assumano un ruolo sempre più forte, se vogliamo che lo Stato continui ad essere assente sulla scena della tossicodipendenza come intervento di recupero e come intervento veramente forte ed incisivo in questo delicatissimo settore sociale. Noi proponiamo, con questo emendamento, una sorta di sferza per i responsabili; proponiamo che si trasferisca, questa volta sì, il peso di una responsabilità disciplinare ed anche di carattere penale su coloro che essendo preposti, avendo i «pennacchi» e dirigendo questi grandi baracconi che ci siamo inventati, perchè tali sono, non provvedano a fare in modo che la cosa funzioni e che vada avanti una lotta alla tossicodipendenza che è diventata un impegno civile.

Vi chiediamo, onorevoli colleghi, di voler accettare questo nostro emendamento aggiuntivo perchè soltanto in questo modo daremmo un

carattere di serietà ed una svolta di rigore ad un campo come quello della pubblica amministrazione che (tutti quanti ce ne siamo resi conto) è un campo in cui le assenze, le irresponsabilità, la mancanza di assunzione di criteri operativi concreti costituiscono la regola e non sono, come dovrebbero essere, l'eccezione.

Il Gruppo del Movimento sociale italiano raccomanda all'attenzione dei relatori e del Governo, ma soprattutto alla sensibilità dei colleghi, l'approvazione di questo emendamento aggiuntivo che abbiamo presentato con il numero 31.0.1 dopo l'articolo 31 della legge che stiamo esaminando. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, i relatori si rendono conto delle preoccupazioni che stanno alla base di questo emendamento però sono costretti, loro malgrado, ad esprimere parere contrario perchè si tratta di una norma puramente pleonastica: in pratica, l'apertura di un procedimento disciplinare per la omissione o per un ritardo di atti di ufficio è una cosa del tutto normale, così come è normale, essendo questa una fattispecie penalmente rilevante e prevista proprio dall'articolo 328, che di fronte ad una dolosa inosservanza dell'obbligo conseguente si faccia luogo all'apertura di un procedimento disciplinare o all'apertura di un procedimento penale. Il voler richiamare esplicitamente, in una ulteriore norma, questa previsione sanzionatoria, mi sembra ultroneo e addirittura pericoloso. Per tali motivi, i relatori esprimono parere contrario.

JERVOLINO RUSSO, ministro senza portafoglio per gli affari sociali. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.1, presentato dal senatore Misserville e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32:

Art. 32.

1. Per il triennio 1989, 1990 e 1991, la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 147 miliardi per l'anno 1989, lire 163 miliardi per l'anno 1990 e lire 170 miliardi per l'anno 1991 è così ripartita:

a) lire 360 milioni annui per l'istituzione e il funzionamento del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento di uffici antidroga all'estero e lire 1.000 milioni per il solo anno 1989 per le spese di carattere funzionale;

c) lire 6.800 milioni annui per il potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di stupefacenti;

d) lire 4.000 milioni annui per il funzionamento dei comitati costituiti presso il Ministero della pubblica istruzione e i provveditorati agli studi;

e) lire 1.600 milioni annui per le indennità degli esperti delle sezioni civili specializzate del tribunale;

f) lire 800 milioni annui per il funzionamento della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

g) lire 30.000 milioni annui per il rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti;

h) lire 15.000 milioni per l'anno 1989 e 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS.

2. Le somme che residuano dopo gli utilizzi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) rispettivamente per gli esercizi finanziari 1989, 1990, 1991 sono destinate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga per il finanziamento di progetti finalizzati.

3. All'onere di lire 147 miliardi per l'anno 1989, di lire 163 miliardi per l'anno 1990 e di lire 170 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti: «Interventi per i detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS», «Integrazione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 103 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1988 in materia di prevenzione delle tossicodipendenze» e «Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e psicotrope».

4. Le somme di cui al comma 1, stanziare nell'anno 1990 e non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo, per gli stessi fini, in quello successivo.

5. A decorrere dall'anno 1993, alla quantificazione della spesa si provvede con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d,) della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Per gli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 147 miliardi per l'anno 1989, lire 263 miliardi per il 1990, lire 270 miliardi per il 1991 e per il 1992 è così ripartita»;

alla lettera g) sostituire le parole: «30.000 milioni», con le altre: «90.000 milioni»;

32.2

SALVATO, BATELLO, ZUFFA, BERLINGUER, CORRENTI, RANALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «30.000 milioni» con le altre: «50.000 milioni».

32.5

IL GOVERNO

All'emendamento 32.1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine il Ministro delle finanze provvede, con proprio decreto da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad un aumento del provento erariale afferente ai tabacchi, per un importo in ogni caso tale da garantire un gettito aggiuntivo annuo non inferiore a lire 100 miliardi per ognuno degli anni 1990, 1991 e 1992 o porzione di essi».

32.1/1

I RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze"».

32.1

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le parole: «di lire 163 miliardi per l'anno 1990 e di lire 170 miliardi per l'anno 1991».

32.3

SALVATO, BATTELLO, ZUFFA, BERLINGUER, CORRENTI, RANALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Al comma 3, dopo le parole: «all'uopo interamente utilizzando» inserire le seguenti: «per il 1989»;

dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. "All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per il 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti: "Aggiornamenti, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze"».

32.4

SALVATO, BATTELLO, ZUFFA, BERLINGUER, CORRENTI, RANALLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, GRECO

Invito la senatrice Salvato ad illustrare i suoi emendamenti.

SALVATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare gli emendamenti 32.2, 32.3 e 32.4 e per dire che la nostra proposta intende prevedere complessivamente – per finanziare tale provvedimento – 950 miliardi, mentre la proposta del Governo prevede complessivamente 803 miliardi.

Nell'illustrare questi emendamenti, desidero rivolgere una domanda al ministro Jervolino Russo. Precisamente vorrei sapere per quale motivo la voce «147 miliardi per l'anno 1989» sia scomparsa dal testo proposto, visto che questo aspetto era stato valutato a lungo nell'ambito delle Commissioni ed era stata trovata questa soluzione affinché i finanziamenti non fossero perduti. Inoltre, insistendo sulla qualificazione delle risorse, vorrei sapere se è possibile trovare in questa ultima fase una intesa su che cosa realmente tale provvedimento debba finanziare. Ritengo che sia positivo il fatto che per i progetti sia stato trovato un finanziamento più cospicuo, ma sarebbe altrettanto positivo rinvenire congrui stanziamenti per le attività delle comunità, in riferimento alle quali tutti quanti sosteniamo la necessità di manifestare interesse ed abbiamo più volte riconosciuto che sono state le uniche strutture che nel nostro paese hanno rappresentato una frontiera nella lotta contro la droga fornendo una reale solidarietà ai tossicodipendenti. Quindi, con il nostro emendamento 32.2 proponiamo di sostituire le parole «30.000 milioni» con le altre: «90.000 milioni», pur sapendo di non andare del tutto incontro alle effettive esigenze ed ai bisogni di tali comunità; tuttavia, desideriamo dare in questa direzione un segnale molto preciso.

Signor Presidente, desidero infine ricordare che in occasione delle audizioni svolte in Commissione ci è stato più volte ripetuto che le comunità in realtà riescono ad incontrare una parte esigua dei tossicodipendenti: di tanti ragazzi e ragazze in carne ed ossa. Tutti quanti ci hanno detto che hanno bisogno di più risorse per poter dare più risposte. Se realmente non si vuole varare una legge repressiva, ma un provvedimento che punti (nonostante l'asse culturale a nostro avviso del tutto errata) a salvare un'attività di solidarietà, bisogna non soltanto organizzare dei programmi ma dare delle risposte molto concrete in tale direzione. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere negativo.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Anch'io, signor Presidente, esprimo parere negativo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.2, presentato dal senatore Salvato e da altri senatori.

Non è approvato.

Sopravvive quindi l'emendamento 32.5, presentato dal Governo. Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 32.1/1, presentato dai relatori.
Li invito ad illustrarlo.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1/1, presentato dai relatori.

È approvato.

Comunico che il Governo ha presentato il seguente nuovo testo dell'emendamento 32.1:

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. Per il triennio 1990-1991-1992 la complessiva autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, pari a lire 263 miliardi per l'anno 1990 e a lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 è così ripartita:».

Alla lettera b), sostituire la data: «1989» con l'altra: «1990»;

Dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) lire 174.440 milioni per l'anno 1990 e lire 182.440 milioni annui a partire dal 1991 per il finanziamento di progetti finalizzati da parte del fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga».

Sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) 20.000 milioni per il finanziamento degli interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e malati di AIDS».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere di lire 263 miliardi per l'anno 1990 e di lire 270 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo interamente utilizzando gli appositi accantonamenti "Aggiornamento, modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, in materia di lotta alla droga" e "Ulteriori finanziamenti per la lotta alle tossicodipendenze"».

Metto ai voti nel nuovo testo l'emendamento 32.1, nel testo emendato.

È approvato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 32.1, dichiaro precluso l'emendamento 32.3 ed assorbito l'emendamento 32.4.

Passiamo alla votazione dell'articolo 32.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, intervengo affinché rimanga agli atti il nostro giudizio sull'ultimo articolo del provvedimento al nostro esame, che è decisivo per l'esito ed il risultato di questa legge. Certamente si spenderà di più; con l'apparato burocratico che è stato messo in moto si spenderà male e ancora una volta (come sempre avviene nel sistema pubblico italiano) si spenderà a pioggia.

Desidero fare ancora una riflessione: rileggiamo i dati che ci sono stati offerti giorni orsono dal ministro Gava attraverso il documento dell'osservatorio (che peraltro il ministro Gava non legge, non conosce e dice in pubblico cose diverse da quelle che vi sono scritte) in relazione ai quantitativi di sostanze sequestrate, all'età e alle cause dei decessi. Pubblicamente noi abbiamo detto cosa c'è invece in quel documento: vi è scritta una cosa impressionante, cioè che l'età media dei decessi è di oltre 28 anni. Questa età media raggruppa ormai il 40 per cento dei decessi e un altro 20 per cento comprende persone di età superiore ai 30 anni. Ciò dimostra che siamo di fronte a una cronicizzazione del fenomeno. Va anche sottolineato che tutti i decessi di quest'anno sono dovuti ad eroina.

Ecco i dati sui quali si sarebbe dovuto discutere, i dati che il ministro Gava non legge, non conosce e non diffonde nell'opinione pubblica.

Ma detto questo, fra quei dati si registra che i tossicodipendenti accolti nelle comunità o nelle strutture pubbliche sono al massimo 40.000. I tossicodipendenti però sicuramente sono oltre 300.000. E voi con questa legge vorreste occuparvi non solo di quei 300.000, bensì anche dei tossicofili, anche dei consumatori occasionali, anche di quelli che non diventeranno mai consumatori neppure occasionali, in questa ansia di salvezza che vi sta dilaniando e vi sta lacerando.

Noi vi diciamo che per questi numeri i soldi che prevedete sono una goccia in mezzo al mare, sono insufficienti. E ciò dimostra, come per la campagna, la guerra dichiarata dal presidente Bush, che quella che voi fate è una missione impossibile, perchè vi mancano i mezzi, le risorse per fare quella che voi pomposamente chiamate una guerra.

Il fallimento quindi è destinato inevitabilmente ad essere percorso fino in fondo, non solo perchè sono sbagliate la diagnosi e la terapia, ma anche perchè vi mancheranno le energie e le risorse necessarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*».

32.0.1

VENTRE

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VENTRE. Una premessa doverosa, signor Presidente: la proroga che suggerisco è limitata esclusivamente ai problemi connessi al drogato e non alle sanzioni per trafficanti, spacciatori e criminali della droga per i quali probabilmente sarebbe pena adeguata solo la ghigliottina, dacchè celebriamo la Rivoluzione francese.

Per delimitare il campo di applicazione dell'emendamento è grave che io ignori tempi e modi del Regolamento, che si rivela per me sempre uno *slalom* esoterico. So soltanto che Governo e relatori possono introdurre in ogni momento emendamenti e subemendamenti.

L'emendamento da me presentato pone il problema di una adeguata *vacatio*. Esso si sforza di rispondere a queste domande, forse non peregrine: disponiamo del personale, delle strutture per osservare e per far osservare questa legge come legge dello Stato? In particolare: abbiamo carceri e centri di recupero sufficienti e idonei, e giudici, poliziotti, cancellieri, dattilografi per i processi che ne deriveranno?

Una sola cifra: dai 40 mila tossicodipendenti «annotati», «contattati», si dovrà affrontare un esercito di un milione di drogati di cui 250.000/300.000 dediti a droghe pesanti!

Al congresso di Torino di qualche giorno fa sulla giustizia amministrativa un presidente di Cassazione ha denunciato che il tempo medio per la dattiloscrittura di una sentenza è di un anno; a Napoli giacciono nei corridoi e negli scantinati un milione di processi.

Nè sono solitario: da opposti versanti in quest'Aula è stato elencato un tale inventario di adempimenti da far prevedere la inapplicabilità della legge.

E, dal momento che il Guardasigilli l'altro ieri dinanzi ai non troppo lusinghieri risultati ha dichiarato che non si poteva rinviare l'applicazione del nuovo codice di procedura penale, che pure egli presentava come il migliore dei codici possibili, perchè non c'era alcuna proposta di rinvio, guardiamoci dal perseverare, chè sarebbe diabolico: chiediamo il rinvio.

Evitiamo di cadere vittime di un perversa congiunzione fra oggetto della legge e necessità di intervento: il primo è una sventura e affrontarla è cosa necessaria e dovuta. Ma sommare questi due momenti sapendo di creare - o solo rischiando di creare - illusioni è poco sensato perchè tradiremmo le aspettative di coloro che rappresentiamo: le famiglie ci chiedono di salvare i

loro giovani e non di compiere un'operazione di facciata che possa consentirci di affermare: l'argomento era importante, la situazione insostenibile, si doveva intervenire, siamo intervenuti. Lasciamo il *veni, vidi, vici* a Cesare.

Questo sul piano delle strutture.

Su un altro piano: c'è la necessaria e profonda presa di coscienza sociale sulla severità che la legge introduce? È essa sostenuta dalla così detta forza storica sufficiente in mancanza della quale sarà anch'essa «temperata dalla inosservanza» come fu malinconicamente insegnato; queste norme saranno «gride contro i bravi e i vagabondi»? (Vista l'ostinazione dei dattilografi almeno gli stenografi vorranno scrivere «gride»).

Forse è realistico il sarcasmo di Voltaire: le uniche leggi rispettate sono quelle dei giochi, del tressette o del calcio che siano. Nè i drogati sono già organizzati per scioperare. E sarebbe ingiurioso sottrarre del tempo per ribadire che la forza di una legge (*vis ac potestas*) riposa non sulla quantità o qualità della sanzione, ma sulla coscienza del popolo che la riconosce giusta, per dura che possa essere.

Ora ci troviamo di fronte a un testo legislativo caratterizzato da tre momenti: esclusione della famiglia del drogato; sostanziale criminalizzazione del drogato; esclusività dell'intervento terapeutico dello Stato, direttamente o indirettamente.

Il primo momento causa un sostegno non coprotagonistico nè attivo delle famiglie. Sul secondo punto, poichè la legge criminalizza in un certo senso il drogato, questa criminalizzazione crea problemi non lievi all'interno del nucleo familiare.

In parole semplici, tutto ciò implica che un genitore per poter tentare di curare un figlio deve consentire di vederlo criminalizzato. (*Interruzioni dal centro*).

Immaginate realisticamente se la coscienza dell'italiano medio potrà sostenere un tale regime!

Quanto al terzo momento il sillogismo è questo: posto che la famiglia resta fuori; posto che il drogato per essere curato deve passare sotto le forche del diritto penale, lo Stato assume direttamente o indirettamente l'esclusiva dei trattamenti.

A questo punto quale credibilità merita lo Stato che riconosce di dover spendere ben 800 miliardi ma dà applicazione nel frattempo alla legge senza averne speso ancora uno soltanto?

Su quale consenso allora, pensate che si reggerà questa legge? Sul consenso del popolo o soltanto su quello parlamentare?

Un'altra considerazione. La Costituzione ci vincola a dare copertura finanziaria alle leggi.

Questo, onorevoli colleghi, non è solo un elemento di contabilità pubblica, ma è corollario di un più ampio principio: un imperativo secondo cui le leggi debbono essere fatte per essere concretamente applicate. Sicchè è nostro dovere direi costituzionale verificare se vi sono le condizioni non solo contabili ma complessive per l'attuazione del provvedimento.

In mancanza di una equilibrata correlazione tra mezzi e fini, tra le finalità della legge e gli strumenti per attuarla avremo fatto esercitazioni letterarie o accademiche o... tipografiche. Ma siccome le leggi sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* ed affidate per l'applicazione alla Procura

della Repubblica ed alla Pubblica amministrazione il vizio che le inficia nella nuda prassi quotidiana finisce col produrre situazioni aberranti.

Forse ho torto. Dimenticavo di considerare che se non i centri di recupero almeno le carceri le abbiamo: perchè sono quelle che lasceranno libere i truffatori, gli stupratori, i mariuoli verso i quali, per una doverosa esigenza di compensazione, useremo indulgenza a fronte della severità che riserveremo al drogato. (*Interruzioni dal centro*). È evidente che delle celle libere dovranno pur essere reperite, in attesa di riprendere la costruzione di quelle più o meno d'oro.

La legge sull'abolizione dei manicomi fu approvata suppergiù allo stesso modo: a tamburo battente (15 minuti alla Camera dei deputati in Commissione, in sede deliberante) per salvare la Patria, con tanta enfasi sulla cura «democratica» del disturbato mentale, cioè del pazzo (sin da allora c'erano problemi di *maquillage* nominalistico...) con fastidio e rigetto per chi esprimeva preoccupazioni circa l'inesistenza di strutture alternative.

Di sublime idealità l'ispirazione di quella legge che mirava a smantellare, fu detto, i *lager* segreganti manicomiali. Ma anche allora prevalse il sonno della ragione e ne nacquero mostri, perchè in mancanza dell'apprestamento in anticipo delle strutture i risultati furono tali da non fare assolvere chi si rifugiava e si rifuggia nell'alibi «è applicata male», calpestando così ogni esigenza di sano relativismo giuridico: nel tempo e nello spazio.

Si è qui richiamata la teologia, si è disturbata la teosofia, ci si è appellati alla filosofia. Posso completare il quadro con la storia?

Erodoto narra che i Persiani solevano sottoporre le loro deliberazioni a un duplice esame per tentare di renderle perfette: una prima lettura in stato di ubriachezza e una seconda in condizione di lucidità o viceversa. E i due testi dovevano coincidere. Tacito attribuisce questa singolare usanza anche ai Germani. E però sia i Persiani che i Germani deliberavano non correndo maratone.

Queste leggi non amano la fretta.

Qui, per giunta, non deliberiamo sulla eviscerazione degli animali da cortile o sui molluschi lamellibranchi: qui si legifera su una materia che tocca in via immediata l'uomo in un momento tragico della società. Essa si attende un tentativo serio per la soluzione di un dramma e questa serietà esige la predisposizione dei mezzi come parte integrante.

A me pare che una immediata entrata in vigore di questa legge sia traumatica, sia un salto nel vuoto. Mi auguro però di essere smentito dai fatti. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

CASOLI, relatore. Signor Presidente, il senatore Condorelli ed io in ordine a quest'ultimo emendamento, che rappresenta la conclusione di questo faticoso lavoro, dobbiamo esprimere parere contrario. È veramente singolare che questo *iter* parlamentare così lungo e che non è ancora concluso, perchè si prepara ancora un'ulteriore prosecuzione dei lavori nell'altro ramo del Parlamento, debba subire un ulteriore slittamento anomalo di un anno, allungando indefinitamente l'applicazione di una legge

che la maggioranza ha voluto, che è riuscita praticamente a far approvare e che è attesa dalla stragrande maggioranza della pubblica opinione.

Tale slittamento avrebbe, inoltre, anche un altro deleterio effetto, che è quello di ritardare la predisposizione di quegli organismi che la legge prevede ed il cui funzionamento diventerà operativo dopo un certo periodo di tempo dall'entrata in vigore della presente legge.

Trattandosi quindi, ad avviso dei relatori, di un emendamento gravemente dilatorio, essi esprimono un parere recisamente contrario.

JERVOLINO RUSSO, *ministro senza portafoglio per gli affari sociali*. Signor Presidente, credo che il lungo lavoro che abbiamo svolto in Comitato ristretto, in Commissione ed in Aula motivi ampiamente il perchè del parere contrario del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.0.1, presentato dal senatore Ventre.

Non è approvato.

L'esame degli articoli e degli emendamenti è così esaurito in tempo utile per iniziare il contatto con la televisione, che, fino a tre minuti fa, era incerto, mentre adesso invece è sicuro. Devo ricordare ai colleghi che dobbiamo questa sera, subito dopo il voto sulla legge attualmente in discussione (per le dichiarazioni di voto, come voi sapete, dato il tema, ho consentito in via eccezionale di concedere 15 minuti di tempo in più; ovviamente non è un obbligo per nessuno ma una facoltà), passare alla discussione del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 388, relativo alla fiscalizzazione degli oneri sociali ed all'esame di alcune domande di autorizzazioni a procedere per le quali occorrerà comunque la presenza del numero legale. Lo ricordo perchè l'anticipazione della loro discussione è stata chiesta unanimemente, e faccio appello al senso di responsabilità che deve prevalere anche sulle passioni sportive.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1509.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema della droga sul quale stasera deliberiamo è uno degli enormi problemi nuovi che affliggono la nostra società. Vorrei ricordare assieme ad esso, solo per completezza, il problema dell'ambiente, quello della demografia e di alcune malattie come l'AIDS e il cancro che si sono diffuse in questi ultimi anni in modo pericoloso. C'è la necessità di affrontarne i maggiori aspetti con accordi internazionali effettivamente operativi. Non è possibile immaginare un'efficace lotta contro la droga, come per l'ambiente, se non in sede internazionale.

Ad esempio, il Mediterraneo è praticamente un lago chiuso, che non è possibile pulire dalla contaminazione che lo affligge se non con il concorso di tutti i paesi rivieraschi. C'è l'Antartico, dove non è possibile tappare in via definitiva il buco dell'ozono se non in modo analogo. C'è, inoltre, l'esempio

delle foreste tropicali e delle popolazioni africane che, a causa della malattia, sono minacciate di scomparire o poco meno.

La legge che oggi siamo chiamati ad approvare è per noi buona nella parte che concerne la prevenzione, la cura e la lotta al narcocommercio, al narcotraffico. Per queste parti riteniamo essa sia valida e possa essere validamente applicata. Ma, accanto al narcotrafficante, e in specie a quello minore, c'è il consumatore non spacciatore, il quale però è sovente un diffusore e diventa allora difficile distinguere tra il diffusore ed il semplice consumatore o il piccolo spacciatore.

Comunque, quando si giunge a questo livello, si affrontano due tesi di fondo. La prima è quella della libertà di consumo, che mira a tagliare in radice la produzione e il commercio della droga ed in secondo luogo mira a rispettare la libertà dell'individuo. Questa tesi oggi non è maggioritaria, nè nel nostro paese, nè fuori di esso, ma va pian piano prendendo terreno e ha evidenti addentellati in storie passate, come ad esempio quella del proibizionismo del consumo alcolico negli Stati Uniti.

L'altra tesi è quella della repressione del consumo, tenuto conto del male che il consumatore fa al prossimo, particolarmente in certi casi - quali quelli del *crack* e delle droghe pesanti - che diffondono anche l'AIDS a causa delle siringhe offerte e che esprimono la sindrome suicidiaria in genere diffusa tra i drogati pesanti.

Contro la tesi della repressione milita il rispetto umano, l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una repressione effettiva, milita, per esempio, il fatto che il carcere come luogo di diffusione della droga sembra essere senza pari. Di conseguenza la legge può essere punitiva, come l'attuale, in seguito al compromesso raggiunto, con la punizione fino a tre volte affidata al prefetto e dopo le prime tre volte affidata al pretore, con la sospensione del procedimento se il colpevole - chiamiamolo così - accetta di curarsi. Votiamo questo compromesso per lealtà verso la maggioranza, ma non siamo del tutto persuasi che esso corrisponda alla necessità di quanto stiamo facendo e ci riserviamo quindi di riprendere l'esame della legge (come del resto è naturale) quando essa passerà alla Camera.

Per quanto mi riguarda, e non riguarda me solo, è nel senso della libertà che intendo rivedere la legge, per una tesi che - ripeto - si va diffondendo, e con il massimo sforzo di collaborazione internazionale. (*Applausi dal centro e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

POLLICE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLICE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti alla fine della discussione di questa legge nata male e finita peggio. Il Governo e la maggioranza non hanno perso l'occasione di fare propaganda su una questione così drammatica come quella della droga. È sconsolante verificare come l'insensibilità della stragrande parte dei colleghi sia dovuta ad una logica aberrante: quella che comunque chi si droga va punito e poche storie! Come se chi rischia ogni giorno la vita per una dose di eroina possa spaventarsi per sanzioni amministrative o pene carcerarie! La verità più amara e clamorosa è quella che la legge, uscita dalla lunga maratona delle Commissioni e dell'Aula, non è in grado di arginare la tragedia della droga.

Ho l'impressione che questa legge serva solo per permettere ai suoi promotori - Craxi in testa - di presentarsi di fronte all'opinione pubblica italiana ed americana come nemici implacabili della droga. Che poi la legge sia impotente e per molti aspetti tale da peggiorare o rendere più difficili tutti i problemi sembra non importare a coloro che la vogliono imporre.

Non ho esitato e non esito a fare mia la posizione di coloro (come le ACLI, le decine e decine di comunità, l'AGESCI, la Lega per la lotta all'AIDS, riuniti nel coordinamento «Educare senza punire») che, schierandosi in favore dell'uomo, hanno fatto della lotta alle tossicodipendenze ed alle loro cause la naturale e logica conseguenza delle loro scelte. La droga, per migliaia e migliaia di giovani e non, rappresenta un modo sbagliato per uscire da una situazione di difficoltà, per reagire ad una vita molto spesso senza futuro. Ecco perchè loro ed io siamo contro la droga, contro le cause che fanno sì che essa sia una risposta a tanti problemi ai quali non si riesce a trovare una soluzione. E siamo contro l'indifferenza, che lascia che questi problemi rimangano senza una risposta.

La droga è un sintomo di qualcosa che non va; e se c'è qualcosa che non va questo non scompare perchè una legge lo vuole evitare. Ma la droga non è solo tossicodipendenza: essa produce anche criminalità. Con questa legge i potenti della droga hanno ancora maggiore potere perchè possono fare affidamento su moltissimi tossicodipendenti, costretti non solo a compiere azioni illegali per procurarsela, ma ad essere illegali solo in quanto tossicodipendenti. È falso che la legge non preveda la galera per i drogati: basta che un tossicodipendente violi le sanzioni amministrative (guidi senza patente o si allontani dal comune di residenza) perchè possa scattare il carcere. Per come è formulato il reato di abbandono di siringhe, punito con l'arresto, esso fa sì che praticamente chiunque si buchi sia passibile di carcere.

In sintonia con quanto affermato dall'illustre giurista Luigi Ferrajoli, prevedo che una legge antidroga come questa che il Governo e la maggioranza ci vogliono imporre non riuscirà a prevenire e quindi a ridurre in maniera significativa l'uso personale delle droghe e il conseguente fenomeno della tossicodipendenza, ma solo ad accrescerne le forme clandestine e quindi il carico di sofferenza ad esse connesso.

Sotto questo aspetto esiste un'analogia tra la punizione della tossicodipendenza e quella dell'aborto. Ciò che era più vergognoso ed immorale nella punizione dell'aborto era il fatto che essa, qualunque cosa si pensasse sulla liceità o illiceità morale degli aborti, non valeva in alcun modo a prevenirli e neppure a ridurre la quantità, ma solo a costringerli alla clandestinità e ad impedirne l'attuazione con la necessaria assistenza sanitaria. Così come gli antiabortisti avevano a cuore l'affermazione giuridica del principio morale dell'illiceità dell'aborto e rimanevano indifferenti all'inefficacia della sua punizione ed alla terribile piaga dell'aborto clandestino di massa, così i sostenitori della legge che penalizza il consumo di droghe perseguono l'affermazione del principio dell'illiceità della tossicodipendenza, nascondendo la sua mancanza di effetti deterrenti e gli effetti perversi che ne seguiranno di «clandestinatizzazione» e di ulteriore emarginazione dei tossicodipendenti. Ad essi sarà reso impossibile ricorrere alla cura, all'assistenza pubblica, alla solidarietà sociale.

Gli aspetti più allarmanti di questa legge sono però quelli connessi alla seconda innovazione: l'incredibile pena minima prevista per la detenzione di

droga in quantità superiore alla dose giornaliera ove il fatto non sia di lieve entità. Ciò significa che la pena potrà di fatto oscillare tra i sei mesi (suscettibile ovviamente di sospensione condizionale) ed i vent'anni, oltre alle aggravanti, secondo lo schema premoderno delle pene arbitrarie. In tal modo la giurisdizione in materia di droga diverrà il luogo della discrezionalità più totale e degli abusi più incontrollati.

Ieri sera un telegiornale e questa mattina un giornaleradio hanno detto che la compattezza della maggioranza sulla votazione della legge ha disinnescato una mina vagante, che - si augurano - sarà invece riservata alla lotta contro i narcotrafficienti. Abbiamo l'impressione che non sarà così ed abbiamo cercato di dimostrarlo con pazienza, con passione, in un dibattito a volte aspro ma civile: abbiamo trovato un muro. Continueremo la battaglia alla Camera e nel paese, sperando che la ragione prevalga. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che intendo dissociarmi dalle posizioni del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Prendendo atto che lei intende dissociarsi, le do la parola ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

MORO. Signor Presidente, mi dispiace per il Governo che ha i suoi buoni motivi, mi dispiace per il professor Vassalli che ha tutta la mia stima e la mia gratitudine, mi dispiace per la senatrice Jervolino, ministro per gli affari sociali, che ha dato prova di una grande costanza, mi dispiace per i colleghi socialisti dalla incrollabile umanità, mi dispiace per i relatori dei quali ho ammirato la pazienza, ma io voterò contro il disegno di legge al nostro esame e questo per ragioni lontane anni luce dalla politica quanto vicine al cuore degli uomini.

Per indole, per carattere e per educazione io non sono per niente permissiva e non mi piacciono i deboli ed i rinunciatari quindi per me i drogati - preferisco usare questa parola che, nella sua crudezza, mi sembra più umana - sono gli abitanti incomprensibili di un pianeta sconosciuto. Le loro ragioni, le loro storie personali mi sono ignote. Non riesco proprio a comprenderli ma, al tempo stesso, sento vicinissimi il loro dolore e la loro disperazione così come è vicina alla mia vicenda personale la disperazione ed il dolore delle loro famiglie. Riesco a comprendere benissimo la rabbia, la frustrazione, la paura della gente della strada che diventa, a sua volta, vittima indifesa della disperata e folle fuga dalla vita di alcuni dei nostri figli. Se pensassi che servisse sarei per una linea durissima o forse vorrei portare il discorso alle sue estreme conseguenze liberalizzando la droga. Tra una comunità coattiva, che è un controsenso, ed il carcere, opto per quest'ultimo che mi pare più garantista. Mi rendo conto e sono convinta che va acclarato e dimostrato (se non altro a titolo educativo) che drogarsi costituisce un illecito e un atto assurdo.

Comprendo le ragioni giuridiche del concetto di punibilità ma, dal punto di vista umano, mi è estraneo ed intollerabile che si risponda al dolore - perchè di dolore si tratta - con un atteggiamento punitivo. Al dolore di tanta parte dell'umanità si può far fronte, in modo convincente, soltanto con una ancora più larga solidarietà. La prevenzione, in cui io credo, è la rinascita

della speranza. So bene che la speranza non può essere oggetto di una legge, ma il nocciolo del problema, a mio parere, non è tanto quello di eliminare, di spazzare via dall'universo conosciuto ogni tipo di droga - e non sarebbe male cancellare anche l'alcool ed il fumo - quanto tendere ad ottenere, traguardo ben più arduo, che nessuno senta il bisogno di sfuggire alla realtà prima ed alla vita poi attraverso velenose, mortali illusioni.

Lo Stato può e deve intervenire mettendo in moto tutti quei meccanismi che sembrano inceppati, deteriorati e fuori uso. Deve spiegare le sue forze ed impiegare le sue energie per far sì che la vita diventi o torni ad essere vivibile. Non mi riferisco a macroscopici programmi da fantascienza bensì all'uso del buon senso. Se a causa dei campionati mondiali di calcio - tanto per fare un esempio che può sembrare fuori tema ma non lo è - si chiudono in ogni quartiere nove strade su dieci e su quell'una ancora aperta ci sono in contemporanea lavori dell'Italgas e della Sip, se di conseguenza la gente rimane intrappolata per ore ed ore senza che nessuno si curi di lei, senza che nessuno provveda, si complica la vita quotidiana, che è già tanto complicata, in modo insopportabile ed impossibile. Non mi si venga a dire, per favore, di lasciare a casa la macchina perchè in alcuni centri urbani è forse possibile, ma Roma è fondata su sette colli e non tutti sono dei Moser. Le madri non possono accompagnare i figli a scuola in bicicletta, alle 8 di mattina di inverno. Alle soglie del 2000 la bicicletta come unico mezzo di locomozione mi fa pensare alle immagini tristi di un film di guerra. Non fingiamo neppure di poter ricorrere ai mezzi pubblici; e mi sto sempre riferendo alla capitale. Colleghi, credete davvero che la gente non sarebbe lietissima, parlo della maggioranza della gente, di lasciare a casa l'auto o in un parcheggio dove però non si corra il rischio di essere accoltellati o rapinati e di prendere un mezzo pubblico sul quale però sia possibile entrare in modo diverso dalle sardine in scatola e che passi, diciamo, ogni dieci minuti?

Aggiungo che l'auto è uno strumento di lavoro e lo sa benissimo il Governo che, quando vuole racimolare dei soldi, aumenta sempre le tasse di circolazione, perchè non tutti fumano, ma tutti usano la macchina e le eventuali eccezioni sono talmente minime da risultare trascurabili. Sarebbe più serio decidere, una volta per tutte, se le automobili devono essere considerate un lusso e quindi penalizzate ed abbandonate o meno. Non si può in eterno da un lato fare un tipo di discorso e poi favorire il suo contrario!

Ho fatto questo lungo esempio per due ragioni: perchè sono convinta che di traffico si finisca per «impazzire» e perchè, prima di dire alle persone di comportarsi in un certo modo, si devono mettere in opera tutte le strutture necessarie a quel determinato comportamento. L'intero ragionamento può essere trasposto al fenomeno della droga; ma la politica, in linea di massima, non riesce ad incidere sul quotidiano ed è invece dalle piccole cose che si deve partire per migliorare, nel suo insieme, la vita della collettività, per garantire, in un certo senso, la sopravvivenza della stessa società.

A proposito della legge sulla tossicodipendenza abbiamo sentito parlare a lungo della prevenzione, ma riferita sempre al momento immediatamente precedente all'entrata dei giovani nel *tunnel* della droga. Invece io penso che forse lo Stato otterrebbe risultati molto maggiori e spenderebbe molto meno se ipotizzasse - ed anche questo è soltanto un esempio - di pagare i genitori per un anno o per tre consentendo loro di restare a casa a guardarsi i figli piccoli.

Lo propongo come paradosso. Ma non è un paradosso desiderare degli insegnanti ben pagati e quindi ancora più motivati e sereni nello svolgere il delicato compito di educatori. E se gli spazzini spazzassero davvero le strade? Se i vigili urbani fossero un po' più urbani? Se gli agenti della polizia di Stato invece di buttare loro per primi la carta dal finestrino dell'auto richiamassero i cittadini all'uso dei cestini per la carta straccia? Che accadrebbe se tutti tornassero a fare bene il proprio dovere? La qualità della vita migliorerebbe come per incanto e questo sarebbe un bel passo avanti. Forse qua e là qualche seme di luce, qualche minuscola particella di speranza potrebbe riaffiorare.

Qualcuno ha detto che i giovani di oggi sono distanti dalle istituzioni, ma cosa è stato insegnato loro dell'amor di Patria? Uso a bella posta un termine in disuso, ma che ha per me un grande significato. I ragazzi di oggi, in molti casi, hanno ascoltato l'inno nazionale solo in occasione di una partita di calcio internazionale. Eppure i giovani di oggi sono come quelli del Risorgimento e come quelli che attraverseranno in astronave lo spazio siderale di qui a poche centinaia di anni. I giovani vanno bene, siamo noi che non siamo stati forse all'altezza del compito. I giovani sono il futuro, noi siamo il presente, noi abbiamo il dovere, spesso arduo, di dare loro il bagaglio e gli strumenti adatti per intraprendere il viaggio della vita. Non possiamo sostituirci a loro, ma possiamo, avendo già sofferto, aiutarli non a non soffrire (perchè purtroppo non è possibile), ma ad affrontare le difficoltà inevitabili, i giorni bui, la stanchezza, l'amarezza, la solitudine. Se un nostro figlio vuole morire, il nostro compito imprescindibile è cercare di restituirgli il coraggio, la capacità di vivere, il gusto dell'esistenza o meglio la gioia ed il valore della vita. La piccola società costituita dalla famiglia e la più vasta società costituita dallo Stato possono e devono intraprendere con fede il cammino alla ricerca di strade nuove, di nuove e creative prospettive, di ulteriori opportunità.

Se è vero che la multinazionale della droga guadagna - ed è una stima per difetto - migliaia di miliardi all'anno solo in Italia, questo significa che può fare di tutto e non vorrei finisse per arricchirsi anche gestendo in maniera indiretta le comunità terapeutiche. Però le più grandi rivoluzioni di tutti i tempi, anche quelle pacifiche, sono avvenute perchè le persone sono cambiate nel modo di pensare prima e nel modo di agire poi. Io voterò contro questa legge, perchè non mi sembra abbia scelto l'approccio giusto. Essa vuole essere solo una specie di segnale ed è troppo o troppo poco. La cosa che mi ha colpita positivamente nei lunghi giorni del dibattito sulla droga, in Commissione ed in Aula è la passione umana e civile che ho sentita sottesa agli interventi e questa solidarietà manifesta e sincera mi è sembrata molto bella. Sono convinta che noi crediamo tutti in valori antichi e cari e nella possibilità di proporre dei nuovi affinché la pietà e la speranza non abbiano a morire.

Come Abramo Lincoln credo che se cercheremo il male nel cuore degli uomini lo troveremo, ma penso sia più giusto ed utile cercarvi il bene e le cose che ci uniscono. Il male non è la droga, beninteso, il male è il grande rifiuto di essere degni della dignità che è in ogni uomo.

È stato detto in quest'Aula che i rappresentanti del popolo devono essere vuoi degli spiriti guida, vuoi degli interpreti della realtà. Forse basterebbe sentirsi al servizio del bene comune. Forse basterebbe convincersi che ognuno di noi conta proprio in quanto persona. Forse sarebbe sufficiente

testimoniare l'amore. Nel campo delle solitudini, delle ingiustizie ed in quello, vastissimo, della povertà esistono troppe intollerabili disperazioni. Non si può tacere il fatto che non solo la droga è una piaga sociale. Ogni disperazione deve essere prioritaria per lo Stato in quanto ogni disperazione ricomprende ed aumenta ogni altra disperazione. Esiste una Costituzione nella quale è previsto il diritto alla felicità. Le leggi variano da paese a paese, da epoca ad epoca. Ma, iscritta nel nostro cuore, c'è la chiave di lettura per contrastare e rispondere a quanto ci affligge nel momento in cui ci è dato di vivere. E questa chiave vale da sempre per tutti gli uomini di qualsiasi razza, lingua e religione. È proprio dell'uomo, è distintiva dell'uomo ed è irrinunciabile. Sotto questo profilo potremmo forse cominciare a guardarci intorno in modo nuovo per affrontare in modo nuovo i problemi dell'uomo. Non sto parlando di un sogno, ma di dare concreta realizzazione alla speranza prestandole le nostre mani. Ognuno come sa, ognuno come può, purchè sia fatto. Mi hanno sempre attirato le cose che si fanno gratuitamente solo perchè si sentono: dare il proprio tempo, la propria gioia, la propria vita. La specie umana ha in sè la forza biologica di sopravvivere mediante la solidarietà, ma voglio credere che tanti ragazzi di oggi disposti a morire atrocemente non si accontentino di sopravvivere, ma trovino invece il coraggio tanto più difficile di vivere. E da soli, amici e colleghi, non si può desiderare di vivere.

Un giovane, nel lontano 1944, che non era un anno molto allegro, così scriveva: «Può dirsi allora in conclusione che questa, che vorremmo chiamare fede nella gioia che traspare in ogni dolore umano nella vita etica, questa credenza, questa attesa ansiosa della verità, della bontà, del valore e perciò della razionalità della vita è la sola e vera molla potente che spinge all'azione; che dà la possibilità di accettare e compiere gioiosamente in ogni circostanza il dovere di vivere. Il quale, è chiaro, per chi intenda a fondo le cose, non è già dovere duramente costringitivo, ma appunto rivelazione di quella amabile verità che deve essere realizzata. Certo è solo questa serena coscienza di una verità e di una gioia, che accompagnano immancabilmente la vita, che dà significato e valore ad ogni vicenda lieta e triste e, inserendo appunto ogni esperienza nell'assoluto e nell'eterno, in cui essa è per essere nella verità, toglie l'inganno del tempo che travolge ogni cosa, perchè quello che è stato nella verità è. Perciò è bello vivere».

Queste parole di Aldo Moro, date le atroci modalità della sua morte, mi sembrano una difesa di particolare valore a favore della vita e della sua bellezza. (*Applausi del senatore Lipari, del senatore Signori, dall'estrema sinistra, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

BONO PARRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in questi giorni ha certamente avuto un carattere di approfondimento rispetto ad una tematica così complessa e difficile. Nessuno di noi - credo - ha la convinzione di aver percorso una strada infallibile per combattere la droga. Restano, sul piano culturale ed etico, inquietudini diffuse, per cui siamo stati consapevoli della necessità di una

ricerca attenta e critica di un dialogo e di un confronto sereno, perchè la lotta dalla droga esige un consenso che si impoverisce quando diventa posizione ideologica o di parte.

Abbiamo cercato il consenso, condiviso emendamenti finalizzati al miglioramento della legge, ci siamo adoperati per un testo ulteriormente migliorativo rispetto a quello primitivo. Signor Presidente, i socialdemocratici sono stati tra coloro che hanno evidenziato l'urgente necessità di una revisione della legge n. 685, a cui comunque non imputiamo il dilagare di un così grave fenomeno.

L'ampliarsi della tossicomania coinvolge i giovani, come espressione del disagio e della difficoltà dell'attuale momento di crisi di valori, di ideali e di cultura. I giovani si sono imposti come nuovi soggetti politici e sociali con una serie di istanze, qualche volta contraddittorie, ma quasi sempre rinnovatrici che riguardano gli orientamenti culturali, il linguaggio, i bisogni e il modo di rapportarsi con l'ambiente.

La droga, la violenza, le forme di fanatismo mistico o pseudoreligioso sono le manifestazioni più evidenti di un fenomeno che ha coinciso con l'avvento di una società spinta al consumo voluttuario, ai miti del successo individuale e del possesso di beni di consumo, come simbolo di prestigio sociale. Se negli anni '60 era presente un malessere incerto, in cui l'uso della droga veniva esaltato come mezzo per allargare i confini dell'io, negli anni '90, con il disgregarsi del quadro sociale, da espressione di inquietudine diventa espressione di solitudine e di disperazione. La solitudine e l'emarginazione si combattono privilegiando la prevenzione, potenziando l'educazione ed i servizi.

Noi non abbiamo inteso il concetto di punibilità come criminalizzazione del tossicodipendente: non è nella nostra cultura nè nelle nostre posizioni politiche. Tuttavia una disciplina giuridica postula la formulazione di un giudizio sul valore o sul disvalore di un comportamento, sul rapporto che il soggetto ha con sè stesso, con gli altri, con la società, sulle conseguenze provocate dalla droga, non soltanto per la salute dell'individuo ma per la sua vita relazionale, per la vita sociale in genere.

Il ciclo della droga esprime prospettive criminalistiche diversificate e varie. Spesso l'offerta e la domanda si intrecciano, ma il drogato resta sempre un sofferente, un isolato, che va dissuaso da comportamenti socialmente inaccettabili attraverso un'opera di recupero. Non pensiamo che sia repressiva una legge che sospende l'esecuzione della pena se l'individuo si è sottoposto o abbia in corso un programma riabilitativo, avendo la possibilità di scegliere liberamente una struttura idonea e avendo la possibilità di mantenere il posto di lavoro, fino a tre anni in aspettativa, una legge che rilancia l'azione di prevenzione nelle scuole attraverso corsi di recupero scolastico, che finanzia le attività previste con quote ancora insufficienti ma certo consistenti rispetto al passato.

Credo comunque che dobbiamo chiederci se la scuola possa essere il luogo in cui tale comunicazione venga stabilita, se l'interazione scolastica diventi produttiva di nuove prospettive di vita e se riesca in tutti i suoi ordini e gradi ad essere punto catalizzatore in cui si ricompongono i vari e diversi canali di intervento.

In considerazione della complessità degli interventi da parte dei vari operatori scolastici è necessario rivedere la formazione e l'aggiornamento in maniera che i docenti possano acquisire una preparazione più interdiscipli-

nare ed adeguata in considerazione della dinamicità delle cause che determinano l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Il Ministero della pubblica istruzione dovrà pertanto fare uno sforzo per disegnare le linee complessive di una politica organica di prevenzione attivando compiti di coordinamento e di indirizzo nei confronti degli organismi periferici e rimuovendo le varie lentezze burocratiche che potrebbero ritardare varie iniziative.

È necessaria una grande battaglia culturale che va combattuta all'insegna della conoscenza del fenomeno, della tolleranza, della mobilitazione con l'umiltà necessaria per avviare una verifica seria e scientifica sulla situazione nazionale dopo l'approvazione di una legge che può avere suscitato reazioni, contraccolpi, ma mi auguro anche una modificazione nella coscienza del paese che sente il bisogno dei valori, e la necessità di un progetto di liberazione dalle dipendenze che mortificano l'uomo, annullano la sua intelligenza, la sua creatività, la sua ansia di vita.

La legge che stiamo per approvare non può risolvere tutti i problemi che stanno alla base della diffusione della droga; essa ha comunque due finalità principali, che tutti abbiamo condiviso: rafforzare la lotta alla criminalità organizzata, ai seminatori di morte; fornire un aiuto a chi conosce la solitudine della tossicodipendenza attraverso interventi in grado di orientare il mondo affettivo e relazionale dei giovani e meno giovani, coinvolgendo tutte le forze istituzionali e di volontariato presenti sul territorio.

Noi, signor Presidente, voteremo a favore del disegno di legge al nostro esame auspicando che il dibattito politico e culturale sulla droga possa contribuire ad una svolta culturale nella quale crediamo e alla ricostruzione di un clima di solidarietà sociale nazionale e internazionale di cui il paese e soprattutto i giovani avvertono la necessità. *(Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro. Congratulazioni).*

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, a nome dei colleghi radicali e verdi, senatori Spadaccia, Boato e Strik Lievers, annuncio il voto contrario a una legge repressiva e criminogena che punisce i tossicodipendenti, mette in galera i consumatori occasionali di sostanze stupefacenti, non distingue droghe pesanti e droghe leggere, stravolge le regole dello Stato di diritto e calpesta le garanzie dei cittadini.

C'è una ragione in più per dire di no a questa legge ingiusta e demagogica. Oggi, nelle ultime 24 ore, la mafia ha incassato in Italia 100 miliardi; domani, proprio grazie all'approvazione di questa legge, ne incasserà il doppio: 200 miliardi ed avrà a disposizione ogni giorno per inquinare la vita economica e mettere a repentaglio la democrazia.

Abbiamo sostenuto, di fronte ad una campagna di intimidazione mistificatrice, che responsabile della diffusione delle droghe è il proibizionismo. Sostanze che costerebbero meno del prezzemolo e del basilico assumono, proprio per la proibizione, il valore della più redditizia merce di scambio del mondo.

Occorre voltare pagina in Italia, in Europa, negli Stati Uniti. Molte voci autorevoli si levano di fronte ai costi del proibizionismo che ha fatto

aumentare il numero dei morti, ha reso l'offerta di droga incontenibile, ha contribuito alla diffusione dell'AIDS. Il premio Nobel Milton Friedman, l'ex segretario di Stato degli Stati Uniti George Shultz, l'«Economist» sostengono come soluzione non rassegnata oggi la legalizzazione delle droghe.

È falso che la legge attualmente in vigore, la n. 685, sia permissiva. Fino a non molto tempo fa proprio i socialisti ne contestavano l'impostazione repressiva, assistenziale e paternalistica. Questa legge è stata definita legge-manifesto, si punirà, infatti, per la prima volta una condizione personale: l'essere tossicodipendente o assuntore di droghe indipendentemente dalla commissione di reati. Assistiamo così al trionfo dell'idea di Stato etico che vuole imporre a tutti, uomini e donne, giovani e anziani, in maniera assoluta e ideologica che cosa è il bene e il male per ciascuno individuo.

Lo Stato abdica così ai suoi compiti di regolatore dei rapporti tra cittadini e assume il ruolo di controllore dei sentimenti, delle pulsioni, dei desideri, dei bisogni, delle difficoltà del vivere quotidiano. Ma il disagio esistenziale non si può affrontare con sanzioni amministrative o penali. È un'illusione ridicola di fronte alla gravità della diffusione delle droghe e alla potenza del narcotraffico pensare di opporre come argine di dissuasione il principio della punibilità.

Questa legge è inaccettabile perchè provocherà schedature di massa, farà aumentare il costo delle sostanze tossiche e quindi metterà a rischio di subire furti, rapine, scippi ogni giorno migliaia di persone inermi e indifese.

Il risultato di questa ossessione repressiva è paradossale e perverso: le vittime della droga, colpite più duramente, renderanno a loro volta ancor più vittime le loro famiglie e gli altri cittadini.

Certo il testo della legge nel corso di questi mesi è in parte mutato. Le contestazioni puntuali alla fine hanno rotto la consegna del silenzio a cui la maggioranza sembrava condannata come di fronte a un *diktat*. Abbiamo rappresentato le ragioni della solidarietà, le voci di Don Ciotti, di Don Rigoldi e di Don Picchi contro un esito di emarginazione e di clandestinità.

Abbiamo presentato come emendamenti le posizioni del cartello «Educare, non punire».

Insomma abbiamo espresso in questo dibattito un messaggio di umanità e di speranza per riconquistare libertà, autodeterminazione ed autonomia per tutti, contro ogni dipendenza.

Si è scelta, invece, da parte della maggioranza, la via della retorica: la guerra impossibile alla droga senza immaginare forme di sperimentazione sociale di pratiche tolleranti ed, anzi, scrivendo una legge per tanti aspetti speciale, emergenziale e premiale.

Le esigenze propagandistiche hanno sostituito la modica quantità con la dose media giornaliera non definita che rappresenta una cambiale in bianco per noi inaccettabile. La legge produrrà guasti che noi abbiamo denunciato per tempo: trasformerà consumatori, magari occasionali, di droghe in spacciatori *ope legis*, soggetti ad alte pene fino a quattro anni di carcere.

Infine, come è stato detto, si introduce una inedita forma di processo pedagogico, per metà amministrativo e per metà penale e lesivo di ogni garanzia; si ripropone la mai spenta illusione premoderna della pena medicinale informata a una concezione repressiva della terapia e terapeutica della repressione.

Con questa legge la maggioranza vuole incatenare le persone, certo per renderle libere, si dice, ma noi siamo di quelli che dicono di no.

E siamo certi che molti nel paese e nell'altro ramo del Parlamento respingeranno questa impostazione.

Ci auguriamo che l'approvazione di questa legge mediocre, caratterizzata da provincialismo culturale, non sia salutata da applausi, ma da un impegno di maggiore riflessione. La questione della droga testimonia un fallimento individuale e sociale e non può essere strumentalizzata per fini elettorali. Il fallimento di questa legge e del proibizionismo è certo. La nostra battaglia culturale e politica continuerà perchè non ci si ostini pericolosamente a battere una strada inefficace e pericolosa.

Forse già in questo dibattito, onorevoli colleghi, le cose sarebbero potute andare meglio se non avessimo dovuto mangiare i frutti avvelenati di una martellante campagna propagandistica a senso unico, rivolta a piegare il Parlamento e a disinformare l'opinione pubblica. Il segretario del Partito socialista italiano è giunto ad affermare che la legge sulla droga, presentata dal Governo Craxi nel 1985, attendeva da quattro anni di essere approvata. È una falsità, una delle tante: quattro anni fa il Governo Craxi non aveva presentato alcun disegno di legge! Una proposta di legge era stata invece presentata dal Gruppo socialista della Camera, ma essa prevedeva esattamente il contrario di quanto oggi viene approvato. Si prevedeva la somministrazione terapeuticamente controllata di morfina ed eroina per i tossicodipendenti e praticamente si disponeva la depenalizzazione del consumo per la marijuana e l'hascisc.

Queste falsità hanno però avuto libero corso. I programmi radiotelevisivi hanno escluso ed impedito ogni correttezza di informazione, ogni confronto democratico, ogni leale dibattito. Ancora nei giorni scorsi sono stati rivolti attacchi vergognosi al Parlamento. A rivolgerli sono stati l'altro ieri il ministro Gava ed ancora ieri il segretario del Partito socialista italiano. La verità è che c'è stato un ostruzionismo sulla legge sulla droga, ma esso è stato praticato da coloro che hanno voluto a tutti i costi le sanzioni punitive e che hanno diviso il Parlamento, lacerato ed umiliato la maggioranza, incontrato il dissenso della maggior parte degli operatori. Queste misure sono state respinte da una parte significativa del mondo cattolico e dello stesso Gruppo della democrazia cristiana.

Sul primitivo progetto del Governo De Mita sarebbero bastati pochi mesi per l'approvazione, perchè sulla lotta al narcotraffico, sul rafforzamento delle strutture pubbliche e sui maggiori finanziamenti alle comunità private non c'era dissenso. Ed infatti spesso c'è stata convergenza. Noi stessi, che siamo sempre più convinti che il narcotraffico e la droga si possono sconfiggere solo con l'antiproibizionismo, non ci siamo mai sognati di pretendere l'adozione di una soluzione non ancora maturata nella società italiana e nella comunità internazionale, e per di più in un solo paese. Si è invece voluta questa forzatura; si è impiegato un anno, non per colta del Parlamento o delle opposizioni, ma per consentire al Governo ed alla maggioranza di sanare i suoi dissensi con soluzioni spesso pasticciate. Ne è nata non solo una legge ingiusta, ma anche una legge contorta, di difficile interpretazione e di ancor difficile applicazione: una legge che sconvolge istituzione ed ordinamento e che rischia di produrre effetti imprevedibili nei tribunali e nelle carceri. Speriamo tutti che ci si desti e si esca da questo impressionante gioco di finzione. (*Vivi applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni.*)

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo alla fine di un tragitto impervio, irto di difficoltà di ordine politico e di tecnica legislativa, che hanno fatto maturare un dibattito che, pur cosparso di fasi di ripetitività nelle argomentazioni, soprattutto da parte di chi ha contestato il contenuto normativo del provvedimento e le sue impostazioni di fondo, ha però conosciuto momenti di elevato livello politico, giuridico, morale e sociale, tale da fare onore alla nostra Assemblea e a coloro tra noi che sono stati protagonisti in tale dibattito caratterizzato da un clima dialettico acceso, ma anche da grande civiltà e rispetto reciproco.

Noi repubblicani abbiamo partecipato al dibattito forti delle nostre convinzioni maturate nella più assoluta libertà da ogni dogmatismo o da ogni preconcetto ed oggi possiamo annunciare in tranquilla coscienza il nostro voto favorevole al provvedimento che, passato al vaglio dell'Aula, lo vede sostanzialmente confermato (salvo alcuni emendamenti certamente migliorativi) nel testo varato dalle Commissioni riunite giustizia e sanità, che hanno condotto una disamina approfondita in comitato ristretto prima e nel *plenum* delle Commissioni poi. Dobbiamo riconoscere che, malgrado le speculazioni di ordine politico impostate intorno all'*iter* di questo provvedimento, che pure affronta un tema tanto drammatico, malgrado le continue ed inutili sollecitazioni a far presto che sono state reiteratamente, e talvolta sfacciatamente, proposte con riferimento ai nostri lavori, speculazioni e sollecitazioni alla fine non hanno vinto e non hanno inciso sulla serietà contenutistica del nostro dibattito e sulle decisioni che sul piano legislativo ne sono scaturite.

Il voto repubblicano sarà favorevole anzitutto perchè siamo testimoni da tempo che il lasciapassare costituito dal concetto di modica quantità (definito dal nostro Capogruppo, senatore Gualtieri, nel suo intervento in discussione generale come una trappola) di cui alla legge del 1975, alla quale d'altronde noi non abbiamo dato allora il nostro voto, è stato la causa prima di quella funesta *escalation* che ha visto ingigantire da una decina d'anni or sono il fenomeno droga nel nostro paese in progressione geometrica di anno in anno.

Il superamento di questo concetto, e l'aver sancito con chiarezza che l'uso personale di droghe costituisce un illecito, facendo discendere dalla dichiarazione di illecito non un mero giudizio di disvalore, ma anche la punibilità di chi quell'illecito commette, ci sembra rispondere ad un'esigenza insopprimibile se si vuole affrontare il fenomeno droga nella sua globalità, il che comporta un impegno a tutto campo contro l'offerta ma anche, un impegno fermo e severo, sul piano della domanda, pur assistito - come lo è nel provvedimento che andiamo ad approvare - da un alto senso di equità e di umanità, sacrosantamente giustificato dall'obiettivo, che pervade tutta la normativa, di mirare al recupero dei tossicodipendenti.

Su questi principi noi ci ritroviamo e ci riconosciamo, dichiarando il nostro contrasto con coloro che propugnano la tesi diametralmente opposta, che si fonda sulla liberalizzazione o legalizzazione della droga, ma anche il nostro fermo dissenso nei confronti di coloro che, pur considerando illecito l'uso delle droghe, non vorrebbero trarre alcuna conseguenza sul piano

giuridico nei confronti di chi ha commesso l'illecito, ma esclusivamente caricare sullo Stato e la società il dovere di aiutare chi nell'illecito è caduto a trarsi dalle sue conseguenze, la dipendenza dalle droghe. Forzando così il principio solidaristico, - che pure è presente nella soluzione legislativa che stiamo per varare e che anzi ne costituisce un elemento caratterizzante - al di là dei confini di quello che è invece il dovere primario dello Stato, quello di impedire o tentare di impedire la diffusione del fenomeno; lasciando così, sostanzialmente, la situazione immutata rispetto a quella determinata dalla legge del 1975, benchè - è constatazione unanime - essa abbia dato risultati estremamente negativi.

Perchè questo è il punto, onorevoli colleghi.

Pare a noi che qui possano scontrarsi, sul piano logico-giuridico e sul piano politico-sociale, solo due concezioni alternative: quella che assiste il provvedimento al nostro esame, che prevede l'illiceità dell'uso delle droghe accompagnata da un sistema sanzionatorio a carico del trasgressore, e quella antiproibizionista; la prima fondata sul ritenuto dovere dello Stato di tutela della salute individuale e collettiva e sulla convinzione che la lotta al narcotraffico esiga un impegno sia a monte che a valle, cioè nel combattere l'offerta come la domanda; la seconda fondata sul ritenuto principio della libertà di autodeterminazione dei singoli rispetto all'uso ed all'assunzione delle droghe e sulla convinzione che il narcotraffico e le sue conseguenze di macro e micro criminalità sarebbero sconfitte dalla legalizzazione dell'uso delle droghe. Questo è il vero scontro, il vero dilemma, rispetto al quale la posizione repubblicana si attesta sulla prima tesi e rifiuta la seconda. Infatti non si ritiene ammissibile la rivendicazione di un diritto di autodeterminazione dei singoli quando è in gioco la tutela della società contro i guasti che, sul piano individuale e sul piano collettivo, derivano dall'uso di sostanze intossicanti, con effetti letali e potenzialmente diffusivi di epidemie e malattie; si ritiene inoltre, nella situazione internazionale che ci vedrebbe pressochè isolati nella soluzione liberalizzatrice ed in una situazione all'interno del nostro Stato che comunque esigerebbe il mantenimento di divieti a tutela di vari soggetti (dai minori alle donne incinte ad alcune categorie di lavoratori investiti di mansioni potenzialmente rischiose), illusorio l'effetto della liberalizzazione o della legalizzazione dell'uso anche sul piano della lotta al narcotraffico e della macro e micro criminalità conseguente.

Tanto rilevato ed affermato sulla questione di fondo che ha animato il nostro dibattito, il Gruppo repubblicano respinge fermamente tutte quelle posizioni strumentali che sono state tentate e si tentano qui e fuori di qui, sulla filosofia e sul contenuto del provvedimento, definito di volta in volta liberticida, fanaticamente repressivo o velleitario, quando affida la punibilità a sanzioni di natura alternativa che non avrebbero neppure quella efficacia deterrente sulla quale invece si confida.

Noi riteniamo che tutto il sistema sanzionatorio scaturisca da una soluzione della quale non si può disconoscere l'equilibrio e che viceversa non si possa negare l'efficacia deterrente del sistema nei confronti di chi è ancora dotato di facoltà volitive non ancora diminuite o distrutte dall'uso continuato e sistematico di droghe. D'altra parte la scelta in prima battuta della sanzione irrogata sul piano amministrativo dal prefetto, ricorrendo all'impianto sistematico della legge sulla depenalizzazione del 1981, con tutte le garanzie previste da quella legge, risponde anche all'esigenza di non

gravare la magistratura ordinaria di una somma di procedimenti, tale da dare o quanto meno da rendere meno violento un ulteriore colpo ad una macchina, quale è quella della giustizia, che già sta attraversando momenti di ulteriori gravi difficoltà rispetto a quelle che, ahimè, endemicamente la coinvolgono.

Certamente apprezzabile è quella parte del provvedimento che rivede il sistema sanzionatorio nei confronti del narcotraffico e soprattutto quelle norme che rafforzano le possibilità da parte delle forze di polizia, dando nuovi strumenti che consentiranno un'azione repressiva più efficace. Mi riferisco in particolare alle disposizioni contenute nell'articolo 22, che aggiungono al testo della legge 22 dicembre 1975, n. 685 gli articoli da 84-bis a 84-octies: con la previsione dell'acquisto simulato di droghe al fine di acquisire elementi di prova specie per scoprire le centrali e le ramificazioni delle organizzazioni criminali, la previsione della possibilità di ritardare od omettere catture, arresti o sequestri sempre al medesimo fine, le previsioni circa la collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi, la perquisizione e la cattura di navi e aeromobili sospetti di attendere al traffico di stupefacenti, la facoltà data alla polizia giudiziaria di ricevere dall'autorità giudiziaria notizie su procedimenti penali pendenti, e via dicendo. Ci sembra che il tutto risponda organicamente al fine di perseguire le attività criminose di organizzazioni dotate di mezzi potenti e di capacità di mimetizzazione e di copertura indubbiamente sofisticati ed efficienti.

Infine, meritano apprezzamento le previsioni legislative sul piano della prevenzione e del recupero; forse lo meritano più sul piano delle indicazioni di principio che non sul piano organizzativo. E sotto questo aspetto dobbiamo quindi augurarci che le singole amministrazioni, sospinte dall'opera di coordinamento e di impulso del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, assistito da quell'organo tecnico che è l'Osservatorio permanente, agiscano con determinazione e concretezza nelle rispettive responsabilità, utilizzando quelle maggiori disponibilità finanziarie che abbiamo potuto attribuire sulla base delle leggi finanziaria e di bilancio per il 1990 e per il triennio 1990-92 nel testo varato dal Senato e in corso di discussione alla Camera dei deputati. Occorre infatti un'opera puntuale e affidabile sotto il profilo tecnico, nei suoi delicati e difficili aspetti di ordine psicologico, di prevenzione generale nei confronti di tutti i cittadini, ma in specie nella scuola ove si formano le coscienze dei nostri giovani.

Occorre un rafforzamento, in alcune zone del paese addirittura un'impianto *ex novo*, di adeguate strutture pubbliche che operino efficacemente nel campo della prevenzione e del recupero. Su questi piani si gioca la partita più difficile: è infatti esigenza primaria, perchè si possano conseguire risultati utili, quella di avere a disposizione soprattutto personale qualificato, tecnicamente preparato ed animato da un impegno particolare rispetto ad un'opera indubbiamente ardua e delicata.

Su questi aspetti noi desideriamo richiamare con particolare forza il Governo perchè la lotta alla droga, come ho già detto, esige globalità di interventi, globalità che non sarebbe soddisfatta soltanto da un maggiore, più intenso e più puntuale impegno nel campo della repressione dell'offerta e della domanda, ma che esige anche che l'opera di prevenzione e recupero sia avviata con grande determinazione.

Concludo, signor Presidente, onorevole Ministro, che ha seguito i lavori con tanto impegno - lavori che hanno comportato tanta fatica da parte di

tutti noi - onorevoli colleghi, ribadendo l'annunciato voto favorevole del Gruppo repubblicano, un voto espresso formulando l'auspicio che l'opera impegnata che abbiamo condotto sia foriera di un passo avanti nella lotta contro questo fenomeno tanto distruttivo e tanto devastante quanto difficile da affrontare e da risolvere. (*Applausi dal centro-sinistra, dalla sinistra e dal centro*).

GRANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto, preannunciando che intendo dissociarmi dalle posizioni del Gruppo cui appartengo.

PRESIDENTE. Prendendo atto che lei intende dissociarsi, le do la parola ai sensi dell'articolo 109 del Regolamento.

GRANELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti alla conclusione di un dibattito complesso, difficile, non privo di asprezze e di contrasti, ma di tono elevato e con esiti per certi aspetti positivi. I nodi di fondi del progetto governativo, quelli relativi alla controversa questione sulla punibilità del tossicodipendente o di chi entra nel circuito perverso della droga, sono tuttavia rimasti irrisolti nonostante i miglioramenti che sono intervenuti nella normativa sottoposta alla nostra approvazione.

Nel confermare questo giudizio critico vogliamo anche ribadire il carattere costruttivo, pur nell'intransigenza delle nostre valutazioni di principio, dell'iniziativa che, insieme ai colleghi Cabras e Rosati, abbiamo sentito il dovere di assumere. Nessuno può ignorare la rilevante drammaticità del problema della droga sia in rapporto ad un intollerabile commercio di morte, con le note connessioni con la criminalità mafiosa e con torbidi legami internazionali, sia con riferimento all'effetto devastante del consumo degli stupefacenti nell'area dell'emarginazione come in quello delle diverse categorie sociali, specie giovanili.

Per questo, fin dall'inizio, non ci siamo chiusi in una pura pregiudiziale negativa. L'inefficacia della legislazione in vigore di fronte ad un fenomeno in crescente espansione richiedeva e richiede una normativa più adeguata. Siamo d'accordo sulla necessità di accrescere fortemente con mezzi efficaci la lotta istituzionale ed internazionale al narcotraffico ed anche le possibilità di severe repressioni di ogni forma di spaccio, ma non possiamo per questo dimenticare il dovere della società, come delle istituzioni, di non lasciare nulla di intentato per meglio prevenire, curare e recuperare gli effetti devastanti di questa terribile piaga sociale che non si può sanare nelle sue cause con una pura e sbrigativa azione repressiva.

Spiace che su questo punto una sistematica deformazione delle nostre posizioni sia avvenuta sulla stampa ed anche per alcune discutibili affermazioni del collega relatore Casoli. Si è persino tentato di far credere che il nostro intento era di mandare impuniti gli spacciatori o addirittura di ricorrere all'imposizione di un trattamento medico coatto dei tossicodipendenti.

Sul quotidiano «Avanti» alcuni autorevoli esponenti socialisti sono persino giunti ad accusarci di perseguire in modi obliqui, che non abbiamo mai immaginato nè praticato, indiretti obiettivi politici di destabilizzazione della maggioranza parlamentare che non perseguiamo. Bene ha fatto, quindi, il collega Cabras a respingere con seria argomentazione e con sdegno queste deplorevoli insinuazioni.

Ci siamo esclusivamente occupati, onorevoli colleghi, anche attraverso utili discussioni con qualificati operatori del settore, del problema di migliorare la legislazione sulla droga esplorando ogni possibile procedura parlamentare. Non abbiamo nulla a che fare, quindi, con quella categoria degli amici della modica quantità che l'onorevole Craxi spesso utilizza, in modo sommario e sprezzante, per liquidare ogni critica ad una rigida tesi di punibilità acquisita di recente dal Partito socialista italiano.

Sono emerse, del resto, anche nel dibattito, le inconciliabilità della nostra posizione e delle nostre proposte con quelle puramente antiproibizioniste, mai condivise, o con quelle di una pura e semplice depenalizzazione delle droghe leggere. Noi abbiamo votato con convinzione l'articolo 11 relativo alla illiceità del consumo di droga perchè esso rappresenta una forte affermazione, rispetto al permissivismo della legislazione precedente, del principio di condanna e di dissuasione di pratiche precedentemente consentite.

Il nostro dissenso, onorevoli colleghi, non è su questo punto. Sappiamo, come giustamente ha osservato il collega Rosati, che la Convenzione dell'ONU del 19 dicembre 1988 definisce infrazione penale la detenzione intenzionale di droga, ma dobbiamo ribadire che la stessa Convenzione consente il ricorso per infrazioni minori, a misure - cito testualmente: «di educazione, di riadattamento, di reinserimento sociale». A questa filosofia internazionalmente riconosciuta si sono ispirate le nostre proposte di modifica. Per la parte più significativa e rilevante, in relazione agli articoli 13 e 14, come si è detto nel corso della discussione, esse hanno assunto il valore di soluzioni alternative rispetto al progetto governativo. Al posto della complessa trafila sanzionatoria, prima amministrativa e poi penale, abbiamo proposto che il maggiorenne trovato in possesso di quantità di stupefacenti non superiore alle dosi giornaliere, prevista nella proposta in discussione, fosse avviato al servizio pubblico per la tossicodipendenza, aperto 24 ore su 24, che avrebbe definito per lui un programma personalizzato di recupero, di cura e di reinserimento. Si tratta, come si vede, onorevoli colleghi, di cosa assai diversa da ogni ipotesi di trattamento coatto non praticabile, oltre che lesivo di inalienabili diritti della persona. Non si prevedeva, infatti, nella nostra proposta, una valutazione alla sola presenza del medico ma, al contrario, un esame garantito da una *équipe* con la presenza dello psicologo, dell'assistente sociale e dell'educatore di comunità in grado di svolgere differenziati mirati interventi ambulatoriali e domiciliari. Poteva essere questa la dimostrazione di una finalità dissuasiva, coerente con l'affermazione di illiceità del consumo della droga, sorretta però da una volontà esplicita della società e delle istituzioni di non lasciare mai solo chi entra nel circuito perverso della droga e di potenziare al massimo lo spirito solidaristico cresciuto tra le grandi difficoltà, nella società italiana degli ultimi anni, con le comunità di accoglienza, di iniziativa del volontariato coraggiosamente promosse all'insegna del primato dell'educare sul punire.

Caduta questa possibilità, come sappiamo, non potevamo conseguentemente non esprimere la nostra netta contrarietà agli articoli 13 e 14, che sono il fulcro della proposta governativa e cioè prima il sistema sanzionatorio amministrativo, con grandi difficoltà di applicazione nonostante i miglioramenti introdotti, e poi ad un passaggio automatico, solo rinviato nel tempo, a sanzioni penali che possono avere sul soggetto incriminato tragiche e distruttive conseguenze.

Il dissenso su questi punti, onorevoli colleghi, signor Ministro, è onestamente insuperabile. È indubbio, lo riconosciamo, che il dibattito parlamentare, con l'accoglimento anche di emendamenti non secondari, da noi presentati, ha progressivamente portato ad utili miglioramenti della normativa proposta. Dobbiamo dare atto, e lo facciamo volentieri, all'efficace iniziativa del presidente Mancino, alle positive discussioni avvenute con esemplare spirito di libertà nel nostro Gruppo, alla validità delle proposte di revisione formulate dalla Democrazia cristiana fin dall'inizio che hanno portato a modificare in varie parti il progetto governativo. Tuttavia non si è mai riusciti a superare, per un vincolo politico di maggioranza, la pregiudiziale di immutabilità non della questione della illiceità, largamente accettata, ma di un particolare impianto sanzionatorio, ispirato ad una rigida dottrina di punibilità.

Onorevoli senatori, continuiamo ad essere molto critici verso un'impostazione della coalizione di Governo che consente a qualche *partner*, in particolare al Partito socialista, di usare spesso un potere di interdizione sugli altri partiti della maggioranza, anche su problemi che per la loro delicatezza, comprensiva di evidenti questioni di coscienza, dovrebbero ammettere una maggiore libertà di decisione del Parlamento, senza per questo coinvolgere le sorti del Governo. Questa ulteriore rigidità, dovrebbe riconoscerlo lo stesso senatore Fabbri, è abbastanza singolare se si considera che in casi precedenti ancora più delicati (come il divorzio e l'aborto) lo stesso PSI ha teorizzato la relativa neutralità del Governo per far prevalere il proprio punto di vista nell'ambito parlamentare.

Questo vincolo politico di maggioranza, al momento attuale, non è facilmente superabile. Ma ciò non ha impedito di procedere poi sugli altri aspetti della legge con un confronto meno radicalizzato e più costruttivo. Noi stessi, dopo il motivato voto contrario degli articoli 13 e 14, non abbiamo desistito, con la comprensione particolarmente apprezzata del nostro Gruppo, dal perseguire interventi migliorativi. Tra gli emendamenti accolti, ricordo in particolare la concreta identificazione nell'ambito del servizio pubblico di programmi personalizzati di recupero e di meccanismi volontari e sospensivi sia dei procedimenti amministrativi che di quelli penali, che consentono una positiva emulazione tra il sistema sanzionatorio e il ricorso ad interventi ispirati a criteri di solidarietà sociale, di recupero e di reinserimento, che corrispondono alla filosofia ispiratrice dell'emendamento da noi presentato all'articolo 13 e non accolto dalla maggioranza. In verità nel progetto governativo l'intervento di recupero, come complementare al sistema sanzionatorio, a differenza del significato alternativo della nostra proposta, è presente e ciò ha favorito convergenze positive nel rafforzare la rete del servizio pubblico e la qualità dei suoi possibili interventi. Comunque, non per questo sono scomparse le nostre preoccupazioni.

Come ha osservato giustamente in questi giorni don Picchi, c'è il rischio di vanificare gli sforzi del tentativo di recupero se si ricorre ad esso per il calcolo opportunistico di evitare pene di diverso tipo o per una tendenza dell'autorità amministrativa, di parte della stessa magistratura ad aggirare, con scelte salomoniche, le difficoltà di applicazione della legge.

Accanto alle difficoltà del merito, alle ragioni di un dissenso ripetutamente motivato, sentiamo inoltre il dovere, onorevoli senatori, di alcune finali osservazioni conclusive. Siamo grati al nostro Gruppo di averci consentito, sulla base di un regolamento opportunamente introdotto di

recente, una espressione di dissenso che risponde ad esclusive ragioni di coscienza. Non tendiamo nè a manovre oblique, che non fanno parte del nostro costume, nè siamo animati da uno spirito aprioristico di dissociazione da colleghi che rispettiamo con grande sincerità per la loro diversa scelta. Ci siamo difesi come abbiamo potuto dalla tentazione del protagonismo. Non siamo nè ribelli nè eroi, ma semplicemente dei senatori, che avvalendosi delle libertà loro riconosciute, hanno cercato un difficile e sofferto equilibrio tra il loro diritto di esprimere profonde convinzioni ed il loro dovere di appartenenza alla Democrazia cristiana ed al suo Gruppo parlamentare. Per questo, con buona pace per l'«Avanti!», non ci sentiamo sconfitti: abbiamo voluto dar voce in questo ramo del Parlamento alle preoccupazioni di tanti operatori sociali, che hanno accumulato una generosa esperienza di volontariato, di qualificati ricercatori e specialisti, di importanti correnti di opinione della vasta ed articolata realtà del mondo cattolico. Abbiamo sentito il dovere di richiamare con maggior forza valori, condivisi nella sostanza anche da altri, che appartengono alla più impegnata tradizione del cattolicesimo democratico. Ci ha per questo ferito la infondata accusa di pretendere un monopolio di rappresentanza che nessuno - e tanto meno noi - da Sturzo in poi può rivendicare sul terreno della democrazia costituzionale. Il nostro intento è ben diverso: sono in gioco aspetti molto più importanti. Siamo preoccupati del rischio di una facile criminalizzazione del drogato, che è l'anello più debole di una perversa catena, e del conseguente abbandono ad un destino senza speranza di giovani che, anzichè essere salvati in tempo, possono essere travolti dalla loro stessa angoscia. Siamo preoccupati per una tendenza della società consumista di oggi a chiudersi nel proprio egoismo, a scaricare sulle istituzioni i problemi dei diversi e degli emarginati, che richiedono invece il massimo di solidarietà sociale.

Riappare sullo sfondo pericolosa, la tentazione dello Stato forte, di una funzione prevalentemente punitiva della legge, di fratture ancor più gravi tra una società inquieta ed esigente, sempre sull'orlo della caduta del valore di solidarietà e del rifiuto del principio di autorità, ed istituzioni che non possiamo fare solo più razionali, ma che costituenti come Dossetti, Lazzati, La Pira e Moro - per citare gli scomparsi più illustri - ci hanno sempre invitato a riformare riconciliandole con la coscienza popolare, sulla base dei principi introdotti nella Costituzione repubblicana.

Anche per questi sintomi di carattere generale che ci allarmano, signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo accogliere l'apprezzamento e comprensibile invito rivoltoci oggi dal presidente Mancino, che ringraziamo per la sua sensibilità. Anche a nome dei colleghi, senatori Cabras e Rosati, devo confermare, dopo un'attenta e serena riflessione il nostro dissenso ed il voto contrario sull'insieme della legge per le stesse ragioni che ci hanno portato ad esprimerci negativamente sugli articoli 13 e 14. Confidiamo nella comprensione per le ragioni di una scelta coerente che riteniamo doverosa ed utile anche per favorire, nell'altro ramo del Parlamento, un ulteriore ed approfondito esame dell'impostazione di fondo della legge che sia capace di dare più positive risposte a problemi drammatici che restano aperti davanti alla coscienza di tutti. (*Applausi dal centro, dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

ONORATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, avevamo aperto la relazione di minoranza della Sinistra indipendente con l'avvertimento che si giocava in questa legge una concezione fondamentale della cultura politica del paese, cioè quella concezione che attiene all'autonomia della persona, ai rapporti fra individuo e comunità, tra individuo e Stato. Con tristezza dobbiamo oggi concludere che la maggioranza del Senato ha consacrato un passaggio regressivo dalla concezione liberal-democratica, ma direi meglio democratico-personalistica, che ancora ispirava la legge n. 685, ad una concezione autoritaria e repressiva.

Questa concezione repressiva, tributaria come è della linea che viene da Reagan, da Bush e da Bennet, è estranea alla migliore tradizione dell'Italia repubblicana, che è una tradizione insieme cattolica, laica e socialista. Non solo, ma è anche una cultura illusoria e mistificante, perchè non risolverà nè il dramma dei tossicodipendenti, nè i problemi della sicurezza collettiva, dell'ordine pubblico, dell'offerta criminale di droga. Il paese sarà illuso, se accetterà il punto di vista propinato dalla cultura autoritaria e repressiva che oggi questo Senato si avvia a consacrare.

Noi abbiamo perso questa battaglia, ma non è detto ancora che la Camera dei deputati, l'opinione pubblica degli operatori sociali, la stampa e il paese tutto non riusciranno a ribaltare questo esito provvisorio; magari quando la campagna elettorale non incomberà più all'orizzonte e quando la discussione potrà essere meno inquinata da opportunismi di vario tipo.

Certo, è stato un fattore negativo - e lo ha ricordato poc'anzi il collega Granelli - un fattore di perversione, la circostanza che questa opzione culturale così fondamentale per le nostre identità collettive sia stata pesantemente condizionata da vincoli di maggioranza, da vincoli di Governo, da vincoli di quadro politico. Senza questi vincoli probabilmente molte scelte di molti o alcuni colleghi democristiani e di alcuni colleghi socialisti non sarebbero state sempre quelle che sono state. Comunque sia, abbiano agito vincoli di maggioranza oppure rigidità culturali, certo è che la logica settaria, lo spirito di contrapposizione, lo spirito di scissione hanno impedito troppe volte in questa Aula, nonostante l'elevatezza del dibattito, una valutazione razionale e coerente dei problemi drammatici che il fenomeno droga pone alla politica. Per esempio, hanno impedito scelte razionali e coerenti quando la maggioranza ha respinto l'ordine del giorno che chiedeva semplicemente una verifica, una riconsiderazione critica delle strategie internazionali di contrasto all'abuso di droga. In particolare l'ordine del giorno chiedeva una revisione dei criteri farmacologici e antropologici di classificazione delle sostanze, che sono stati criticati abbondantemente in sede scientifica; chiedeva una riconsiderazione critica di questa strategia internazionale per quanto riguarda le politiche di disincentivazione dell'abuso di droga che finora sono state fallimentari.

Ancora, una valutazione razionale e coerente dei problemi è stata a mio avviso impedita quando, per esempio, la maggioranza ha respinto l'estensione ai superalcolici del divieto di pubblicità previsto in genere per tutte le altre droghe; questa equiparazione dei superalcolici alle altre droghe è un principio condiviso a parole ma respinto nei fatti perchè metterebbe in crisi, altrimenti, pregiudizi culturali e antropologici su cui si fonda ancora la strategia dominante.

La scelta umana, etica, politica, strategica che non possiamo condividere è quella centrale della legge, fondata sulla pericolosità sociale del

consumatore - dico consumatore e non tossicodipendente - e sulla repressione conseguente in via amministrativa, penale e carceraria dello stesso consumatore. Questa disciplina che vi accingete ad approvare scandisce proprio una sorta di itinerario criminogeno del consumatore, del tossicofilo; un destino di stigmatizzazione sociale e penale di colui che dalla tossicofilia poi, via via, arriva alla tossicodipendenza. Certo non attenua, ma forse aggrava, e lo sottolineo, la valutazione negativa di questa scelta centrale la previsione dell'alternativa repressione-trattamento. Questo *mix* tra repressione e trattamento ho l'impressione che sarà uno dei fattori di maggior perversione degli esiti della legge.

Credo ci siano quattro effetti perversi di questa disciplina fondata sulla interazione tra trattamento e repressione: effetti perversi sugli apparati prefettizi, sul sistema penale, sul sistema dei servizi terapeutici, sui mondi vitali dei tossicodipendenti e dei tossicofili e sull'elementare principio di giustizia e di adeguatezza tra pene e reati.

Sugli apparati prefettizi l'effetto perverso riluce dal fatto che questi apparati dovranno dotarsi di casellari e schedature, nonchè dal fatto che sono stati apprestati in modo affannoso ed inadeguato rimedi organizzatori all'ultimo momento proprio per far fronte a questa esigenza organizzatoria.

Effetti perversi sul sistema penale perchè ci sarà un sovraccarico sulla magistratura ordinaria, il pretore dovrà giudicare sulle opposizioni al prefetto; il pretore penale sarà poi investito della competenza primaria in tutta un'altra serie di casi. In sostanza questa rischia di essere una mina ulteriore, e non ce n'era davvero bisogno, al decollo del nuovo rito di procedura penale. Sul sistema penale ci sarà un effetto di stravolgimento del ruolo del giudice, dell'autorità giudiziaria che sarà chiamata ancora una volta ad una supplenza impropria: si chiederà al giudice di fare il pedagogo e il terapeuta. Abbiamo visto che i ruoli di supplenza del giudice finiscono per far degenerare la stessa professionalità della magistratura ed inoltre creano una crisi di credibilità e di rigetto nel paese.

Effetto perverso sul sistema dei servizi terapeutici pubblici e privati. Abbiamo già detto che si rischia di stravolgere il ruolo del terapeuta e vanificare il suo potere e l'autonomia della terapia rispetto al potere sanzionatorio. Si rischia di vanificare il rapporto di fiducia che deve esistere entro la coppia terapeuta-paziente; inoltre si produrrà una dequalificazione e un degrado del risultato dei servizi perchè le motivazioni di accesso di tipo utilitaristico a questi servizi costringeranno il servizio stesso a trascurare le motivazioni di tipo personalistico.

Infine ci saranno effetti perversi, come ho detto, sui modi vitali dei tossicofili e dei tossicodipendenti e sull'elementare principio di giustizia e di adeguatezza tra pena e reato, soprattutto per effetto del parametro della dose media giornaliera, che è arrivato a sostituire il parametro della modica quantità: altro che amici della modica quantità! La dose media giornaliera presuppone un consumo abituale, quindi non è applicabile al consumatore occasionale che, come tale, sarà soggetto non alle sanzioni atipiche più lievi, ma alle sanzioni penali più forti, della reclusione da otto a vent'anni per le tabelle I e III, o da due a sei anni per le tabelle II e IV, nonostante la previsione di alcune ipotesi lievi. Si obietta: il sistema repressivo che questa legge adotta serve per disincentivare il consumo per curare la falla della legge n. 685, attraverso la quale è stato possibile il piccolo spaccio sotto la copertura dell'impunità del piccolo consumo. Ma replichiamo: non è vero, il

piccolo spaccio è punito anche da tale legge e la giurisprudenza ormai costante equipara il concetto di modica quantità sia ai fini del piccolo consumo, sia ai fini del piccolo spaccio; e non è vero perchè – lo ho già ricordato – in tutti i paesi, o per lo meno in 49 paesi su 57 in cui il piccolo consumo è punito, non si è riusciti nè a disincentivare il piccolo consumo, nè a controllare il piccolo spaccio.

Questa interazione tra repressione e terapia, che per certi aspetti potrebbe risultare positiva e plausibile, genera per se stessa effetti perversi. Il collega Alberti ha messo bene in luce che l'attuazione della legge registrerà un asincronismo tra la dimensione della repressione e la dimensione della terapia; ci sarà una asimmetria tra la risposta repressiva e la risposta terapeutica, a tutto vantaggio della prima. D'altronde noi siamo pienamente consapevoli che bisogna mantenere il senso del limite della risposta terapeutica: essa non può essere onnipotente. Le comunità terapeutiche stesse, che pure hanno fatto miracoli, che pur consentono per la loro stessa strutturazione il coinvolgimento, la prossimità verso il drogato, la personalizzazione dell'approccio, cioè consentono di recuperare la complessità del problema del tossicodipendente (mi viene in mente la frase di Don Milani «I care», che era l'opposto del «me ne frego» di fascistica memoria), tuttavia sono esposte anch'esse al rischio di creare nuove dipendenze, questa volta psicologiche non tossicologiche, di assumere ruoli salvifici, ruoli totalizzanti. I servizi pubblici sono certo più lontani dal rischio della prevaricazione totalizzatrice, ma sono esposti di più, per loro struttura, al pericolo della burocratizzazione, sino a che non riusciranno a garantire dentro l'istituzione terapeutica la soggettivizzazione del rapporto terapeutico medesimo, sino a che anche gli operatori pubblici non riusciranno a recuperare la prossimità con il drogato, il coinvolgimento personale. E questi servizi sono esposti di più al rischio della riduzione sanitaria del problema sino a che non assicureranno al loro interno una reale interdisciplinarietà.

Del resto nè i servizi nè le comunità possono fare miracoli anche verso i tossicodipendenti che non li frequentano e questi tossicodipendenti sono circa 250-260.000 rispetto ai 300.000 eroinomani esistenti. Che fare per questi 250.000 che non frequentano i servizi, le comunità? Resta così aperto il problema prioritario della lotta al traffico e della prevenzione primaria della domanda.

Sulla lotta al traffico, la mia impressione è che nessuno sforzo potrà riuscire decisivo finchè non si deciderà di incidere sul monopolio e sullo strapotere delle organizzazioni criminali. In questo senso andava la nostra proposta sulla legalizzazione della canapa indiana, che pure non aveva avuto l'assenso – e l'ho già detto – totalitario all'interno del nostro Gruppo: tre si erano dichiarati contrari. Quella proposta è stata respinta, ma spero che rimanga come una provocazione salutare nella coscienza del legislatore futuro, una spina nel fianco, una spia della debolezza strategica e culturale della strategia antidroga dominante.

Quanto alla prevenzione primaria, mi sia concesso richiamare un passo del discorso tenuto dal cardinale Carlo Maria Martini il 19 marzo 1989 in Piazza Vetra, a Milano, luogo tradizionale di spaccio di eroina, e lo posso citare perchè è un discorso riportato in un testo «laico» sul problema della droga. Diceva il cardinale Martini: «Il problema della droga è sommatamente complesso; esso entra e prospera in alcune fasce di popolazione soprattutto giovanili, perchè trova luoghi di incubazione e quasi di connivenza in una

cultura debole, floscia, priva di valori e di stimoli coraggiosi e nobili. Per questo tutta la società deve diventare luogo di terapia e di prevenzione immunologica». Tutta la società! E poi continua parlando di «risanamento dell'intero tessuto sociale», e del «problema droga come problema di valori e di impegno morale».

Ebbene, la mia impressione è che fra prevenzione e repressione c'è una sorta di incompatibilità tendenziale, un rapporto di tendenziale esclusione reciproca. La risposta repressiva è perversa anche per questo, perchè rimuove questo impegno collettivo della prevenzione di cui parlava Martini, perchè è una fuga dalle nostre responsabilità di prevenzione primaria. Per questo, purtroppo, ottiene tanti e così facili consensi nelle Aule parlamentari e fuori di esse.

Questa legge è segnata innegabilmente da una opzione repressiva, e per ciò stesso credo che funzionerà come fattore di fuga dalle nostre responsabilità collettive di prevenzione primaria contro l'abuso di droga.

Non è questa l'ultima ragione, oltre a tutte le altre menzionate, della nostra ferma opposizione alla sua approvazione. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi del Senato, qualche giorno fa un giornale di sinistra apriva la prima pagina con un titolo che ha suscitato il mio interesse, la mia attenzione, la mia curiosità. Scriveva «Il Manifesto»: «Maggioranza littoria al Senato». Suscitava la mia curiosità perchè non mi ero accorto che al Senato si fosse costituita una maggioranza littoria, così come non mi sono accorto che la nuova legge sulle tossicodipendenze abbia quel taglio repressivo, duro, punitivo che c'è stato ricordato da tutti i suoi oppositori.

Una volta un'affermazione del genere fatta sulla stampa avrebbe suscitato l'inorridimento generale; si sarebbero prese le distanze dal Gruppo del Movimento sociale italiano e ci sarebbe stata la solita corsa all'antifascismo viscerale che ormai si è letteralmente coperto di ridicolo. Oggi un'affermazione di questo genere suscita appena un sorriso di compatimento, perchè sulla logica degli schieramenti va prevalendo la logica delle intelligenze; e la logica delle intelligenze ha molte frecce nel proprio arco e difficilmente può essere combattuta dalle prediche dei profeti disarmati. Abbiamo sentito il collega Onorato chiamare a raccolta le truppe che combattono questa legge, agitando lo stendardo ideologico cristiano del cardinal Martini. Dico allora che se gli oppositori di questa legge si sono ridotti a fare del cardinal Martini una sorta di Pietro l'Eremita, dietro il quale si dovrebbe avviare la crociata della libertà che significa crociata di licenza di drogarsi, vuol dire che veramente gli argomenti sono scarsi, che questa legge segna una grossa sconfitta politica della sinistra meno capace di adeguarsi alle nuove necessità del nostro paese e quando dico sinistra non parlo soltanto del Partito comunista ma anche di certe frange interne della maggioranza che alla sinistra si ispirano e con la sinistra ritengono di dover

percorrere in lungo e in largo il nostro paese per una crociata contro questa legge.

Vedete, onorevoli colleghi, la sconfitta vera della mentalità che si oppone a questa legge non è nel fatto che si sia in qualche modo ostacolato un disegno craxiano o socialista o un disegno di maggioranza anticoncordataria: la sconfitta è costituita dal fatto che alcune forze politiche, come il Partito socialista, come la Democrazia cristiana, come i repubblicani, come i liberali, come i socialdemocratici, siano venuti ad una posizione che è del patrimonio spirituale del Movimento sociale italiano ed è la posizione dello Stato etico, di uno Stato che non può disinteressarsi della sorte dei cittadini, che non è lo Stato anarchico permissivista, lassista, indifferente, immobilista, colpevolmente lontano dai problemi della gente e non è neppure lo Stato caritativo, lo Stato delle indulgenze plenarie, lo Stato di un altro tipo di lassismo che non è meno pericoloso, che non è meno grave. Ecco qual è il segno della sconfitta di certa mentalità. Quando si reintroduce attraverso questa legge il senso dello Stato, cioè di una entità presente a tutela della salute individuale, a tutela della salute collettiva dei cittadini, si giunge a posizioni sulle quali poniamo fortemente l'accento non perchè abbiamo una vocazione punitiva ma perchè abbiamo il senso dello Stato. Vediamo con piacere che forze politiche una volta lontane da queste posizioni hanno dovuto riconoscere, di fronte ad una emergenza, di fronte ad una necessità sociale quale quella della diffusione delle tossicodipendenze, che era venuto il momento di dire basta, di dire basta, senatori colleghi, non tanto e non soltanto a questo fenomeno di disgregazione del tessuto sociale che è portato avanti da una sorta di permissivismo dilagante che per molti anni ha invaso il nostro paese, ma soprattutto e innanzitutto dire basta ad uno Stato sociale. Voi che vi opponete a questa legge, infatti, non vi rendete conto che, allorchè volete riproporre sotto mentite spoglie la resurrezione dell'articolo 80, non fate un'opera di libertà o di liberazione del tossicodipendente, bensì un'opera inequivocabile di condanna al suo destino per cui voi dite che il tossicodipendente, purchè abbia l'accortezza di possedere una modica quantità di sostanze stupefacenti e di usarla per consumo personale, è libero di drogarsi. Questa è una logica perversa; tanto è perversa che anche coloro che hanno votato e che voteranno contro questa nuova legge hanno dovuto convenire sul principio della illiceità dell'uso personale o del consumo o della detenzione di sostanze stupefacenti.

Ed allora il mio ragionamento è semplice: se l'uso personale, se il consumo, se la detenzione sono illegittimi, conoscete voi l'esempio di una legge che non abbia una sanzione? Voi volete introdurre il concetto caritativo - ecco dove viene a mancare il senso dello Stato - che non è cristiano, che non è umanitario, ma soltanto pietistico (io direi che è soltanto bacchettone) di uno Stato che una volta sancito il principio e fornita una ragione logica a questo principio dimentichi di trarne le conseguenze. E le conseguenze sono che se l'uso, il consumo, la detenzione delle sostanze stupefacenti di qualunque tipo è illegittimo, deve esistere una sanzione.

Allora tutto quanto il resto del discorso diventa pleonastico, diventa esercitazione accademica, diventa veramente aria fritta! Citare i cardinali, fare lezioni di teologia, assoldare nelle truppe antiproibizioniste le più disparate personalità, con le più disparate affermazioni, con le più diverse concezioni, significa fare proprio un'opera di reclutamento che non ha sostanza, che non ha base, che non ha forza aggregante.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, gli oppositori di questa legge parlano a vuoto e noi sentiamo dalle loro espressioni il suono fesso della moneta falsa, perchè continuare a discettare in questi termini significa non voler legiferare. Il principio è semplice: questo è un caso di illecito, al caso di illecito deve seguire una sanzione. Qui noi divergiamo dalla maggioranza, dai colleghi dei Gruppi democristiano, socialista, socialdemocratico, repubblicano e liberale, perchè avremmo preferito che non vi fosse il degradamento a sanzione amministrativa di una punizione che resta sempre una punizione che incide sulla condizione di libertà dell'individuo, perchè avremmo preferito che la magistratura si occupasse dei tossicodipendenti e dei consumatori di droga e che non vi fossero certi cedimenti, che non fanno onore al rigore intellettuale con cui si è discusso in quest'Aula, quale quello relativo alla sospensione condizionale della pena, allo svilimento di certe norme che invece hanno un contenuto sintomatico in quanto sono in armonia con tutto quanto l'impianto e con l'architettura della legge; il cedimento, onorevoli colleghi, sul piano generale, organizzativo, di previsione operativa, ad una autentica pletora di organismi che come vi dicevo fin dalle prime battute di questa discussione, non hanno possibilità di successo operativo perchè non hanno l'agilità, l'incisività necessaria per muoversi in un campo così difficile, così aspro, in cui l'avversario, colleghi del Senato, non sta a discettare con il Vangelo alla mano.

È notizia di questa sera quella di un ulteriore, gravissimo attentato che si è verificato in un paese produttore di elementi base per le sostanze stupefacenti: qui siamo alla guerra dichiarata dai narcotrafficienti, e da tutto quello che con essi è collegato, alle istituzioni non soltanto dello Stato italiano ma alle istituzioni statali in generale e alle regole e alle leggi della civiltà. E noi stiamo qui a discettare se il ritiro della patente debba essere limitato ad uno o a due mesi, se l'ammonizione del prefetto costituisca una remora per la commissione di reati, se il divieto di porto d'armi sia un'offesa alla libertà degli individui che si trovano a consumare droga.

Siamo di fronte ad una emergenza seria, violenta, importante! Mi rifiuto di continuare a discettare su questi argomenti e con questi avversari quando ormai l'allarme monta da tutte le parti e assume dimensioni serie e gravi, che solo qualche tempo fa non era possibile prevedere.

Collegi del Senato, il Gruppo del Movimento sociale italiano voterà questa legge, per il motivo che denunciavo all'inizio e perchè essa può rappresentare una svolta importante nel nostro paese, nella cui legislazione da troppi anni manca il principio dello Stato etico, che non si disinteressa dei cittadini. Lo Stato è una struttura amministrativa che deve avere uno scheletro ideale, quello scheletro che si comincia ad intravedere in questa legge, che noi approviamo con tutte le riserve operative da me richiamate.

Vi ringrazio per la bontà e per l'attenzione con la quale mi avete seguito nel corso della discussione. Ringrazio i relatori, senatori Casoli e Condorelli, che hanno veramente portato un contributo di chiarezza anche quando hanno respinto i nostri emendamenti. Ringrazio i relatori di minoranza avversa, perchè è d'uopo alla fine di un torneo come questo, in cui le intelligenze si sono affinate e in cui il dialogo si è incontrato sul piano concettuale ad un certo livello, rendere onore agli avversari sconfitti. È per noi una questione di stile; lo facciamo sempre, anche perchè nella nostra vita parlamentare siamo molto spesso noi gli sconfitti e vorremmo che lo stesso onore ci venisse reso anche da coloro che ci sconfiggono.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Movimento sociale italiano. (*Applausi dalla destra e dai relatori. Congratulazioni*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevoli colleghi, noi socialisti abbiamo fermamente voluto questa legge. Dunque la voteremo con convinzione. Il dibattito che si conclude oggi, superate finalmente le incomprensibili resistenze ritardatrici, ha dimostrato infatti che questa è una legge necessaria, urgente e anche giusta. Essa afferma che drogarsi non è più lecito e dissuade chi è tentato di cadere nell'abisso rovinoso della droga con sanzioni prima amministrative e poi penali, sempre diverse dalla carcerazione, che sono indispensabili se si vuole che il divieto non sia una ipocrisia.

Nello stesso tempo la legge organizza in modo adeguato la prevenzione, il recupero e il reinserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Infine, ma non da ultimo, colpisce gli immondi narcotrafficienti, piccoli o grandi, in modo esemplare e severo ed attrezza meglio il nostro paese perchè possa concorrere, com'è suo dovere, a tutte le iniziative internazionali rivolte a smantellare le fonti di produzione della droga, nella consapevolezza che come non si può separare la vendita dall'acquisto, così non si può lottare unilateralmente sul solo fronte della produzione o sul solo fronte del consumo.

Siamo i primi a diffidare, specialmente in una materia come questa, delle verità definitive. La legge di per sè - lo sappiamo - non è certamente sufficiente a guarire questa cancrena. Ma siamo altrettanto convinti che il passaggio dal regime permissivo al divieto giuridicamente sanzionato costituisce la precondizione assoluta perchè qualsiasi azione di lotta contro la droga possa avere possibilità di successo. Era (ed è ancora, purtroppo), semplicemente scandaloso che lo Stato lasciasse e lasci ancora i giovani liberi di iniettarsi la morte in vena, sia pure dietro il paravento della «modica quantità». La condanna, che è morale prima ancora che giuridica, nei confronti di qualsiasi assunzione di droga è assolutamente indispensabile per elevare un solido argine - che sarà rafforzato dagli educatori, dai maestri, dai genitori - capace di fermare la terrificante progressione del fenomeno in atto negli ultimi anni.

Chi ancora tende a contrapporre l'argine al recupero è fuori strada, perchè solo l'argine, la diga dissuasiva della punibilità impedisce la moltiplicazione dei recuperandi. Troppo spesso si dimentica che i protagonisti del vasto mondo della droga non sono soltanto i poveri tossicodipendenti che, secondo la rappresentazione accorata del senatore Cabras, hanno gettato tutto alle ortiche, perchè travolti dalle dure sfide della vita: i nuovi alienati, i nuovi dannati della terra. Vi sono anche migliaia e migliaia di consumatori occasionali, nei confronti dei quali servono il divieto, l'illiceità e la punibilità. Tra di essi non pochi sono i drogati per vizio, non perchè sconfitti dalla vita, senatore Cabras, ma perchè desiderosi di essere ancora più vincitori, di possedere una marcia in più per primeggiare sfrenatamente in tutte le competizioni. È nostro dovere certamente soccorrere le povere vittime degli stupefacenti, ma almeno alla stessa stregua è nostro dovere proteggere in via preventiva ed incoraggiare i giovani che fino ad ora hanno rinunciato al fascino perverso della droga. Sapere che drogarsi è contro la

morale e contro la legge servirà pure ad irrobustire la ripugnanza di quei giovani, magari figli di poveri, come ha molto opportunamente ricordato il senatore Condorelli, che lavorano e studiano, bandendo la tentazione di imitare uomini di spettacolo o di alta finanza, uomini di successo che considerano l'assunzione della droga quasi connaturata al loro *status* di ottimati.

Il nostro operato politico e legislativo è sorretto dal convincimento che la droga è un male ad altissima forza demolitoria per il singolo e per la società, ove crea devastazione, disperazione e morte: anche perchè alimenta una catena criminale che di giorno in giorno diventa più potente. Lo Stato non può dunque mantenere un atteggiamento di neghittosa atarassia.

Si è discettato a sproposito di una risorgenza dei fantasmi dello Stato etico. È lo Stato di diritto, onorevoli colleghi, lo Stato democratico e solidaristico nato dalla Costituzione, come ha ricordato da par suo, con parole alte e convincenti, quell'illustre giurista, esponente e praticante dell'umanesimo giuridico, che è Giuliano Vassalli, è - dicevo - lo Stato nato dalla Costituzione che verrebbe meno ai suoi doveri elementari se non apprestasse - con adeguate norme amministrative e penali - la più adeguata difesa della salute individuale e della sicurezza sociale: anche con l'ausilio prezioso del volontariato, che va sorretto con una nuova legge-quadro affinché realizzi una rete diffusa di nuova solidarietà organizzata.

Non si tratta - senatore Volponi, che ha scomodato anche qui a sproposito l'autorità di Beccaria - di «definire a piacere vizi e virtù», a meno che la droga non meriti di assurgere al rango di virtù.

VOLPONI. Almeno eviti di citare a vanvera.

FABBRI. Vorrei anche tranquillizzare il mio collega e presidente di Gruppo parlamentare, senatore Pecchioli, del cui discorso non ci è sfuggito il tono misurato e preoccupato, responsabilmente preoccupato.

Noi non ci ispiriamo al principio maoista «punire uno per educarne cento». No, collega Pecchioli, l'accostamento tra le pene inflitte dal totalitarismo asiatico, che la televisione ha portato davanti ai nostri occhi durante e dopo i fatti di piazza TienAnMen, e le sanzioni alternative che appartengono alla civiltà giuridica dei paesi democratici, proprio non regge. A meno che si voglia sostenere, come ha fatto chiaramente l'onorevole Ingrao, la teoria della inutilità in assoluto della pena: per tutti i reati, allora.

In una materia drammatica come questa sarebbe stata utile ed opportuna la più vasta convergenza, anche e soprattutto, dal nostro punto di vista, quella dei compagni del Gruppo comunista, che dovrebbe essere il «partito della responsabilità nazionale» secondo la definizione di Giorgio Amendola. Ma i colleghi comunisti questa volta - e, lo dico senza alcuna faziosità, non sappiamo se abbia vinto il vecchio o il nuovo Partito comunista - contro la loro cultura e contro la loro tradizione ci sono sembrati un poco smarriti, oggettivamente attestati sulla scelta dell'indifferenza liberalizzatrice ed antiproibizionista che i senatori Spadaccia e Corleone difendono con ben altra coerenza e determinazione e che può ben riassumersi nella proposizione emblematica ed icastica del senatore Onorato: drogarsi appartiene allo stile di vita, è uno stile di vita, appartiene alla *privacy* individuale, protetta dall'articolo 2 della Costituzione.

Nè è servita la scienza giuridica del senatore Battello e della collega Tossi Brutti e la scienza medica del senatore Giovanni Berlinguer – tutti colleghi valorosi e meritevoli della nostra stima – per sfuggire a questo appiattimento. La terza via, collega Berlinguer, anche questa volta è risultata impraticabile.

Gli autorevoli colleghi Cabras, Rosati e Granelli ci accusano – se abbiamo ben capito – di essere insensibili ai valori cristiani del buon samaritano, di trascurare insomma i doveri della solidarietà.

Rispondiamo pacatamente – rispettosi del loro dissenso – che la solidarietà è un valore essenziale del nostro riformismo. Ma la solidarietà vera, nel nostro caso, deve aiutare chi è sull'orlo a non cadere nel baratro, non incoraggiarlo a rimanervi con l'assicurazione che tanto non vi è alcun divieto e che c'è poi il limbo della comunità terapeutica, dove i peccatori trovano pietà ed accoglienza. Non possiamo proprio seguirla, senatore Cabras, malgrado la nostra ammirazione per Don Primo Mazzolari, il prete di Cicognara, quando lei, mentre siamo chiamati a compiere il nostro dovere di legislatori di uno Stato moderno, ci consiglia – con ispirazione che ci è sembrata pre o anti-sturziana e che non trova confronto nelle pagine del Maritain – di rassegnarci alla sola opera di soccorso del monachesimo medievale (il giudizio, non irriguardoso, non è mio, è dello storico Arduino Agnelli ed io lo condivido), respingendo ogni vincolo sociale. In questo modo il vostro solidarismo cattolico si intreccia con la scelta egoistica ed asociale del libero arbitrio individuale, patrocinata dai colleghi che ho prima ricordato.

È singolare, senatore Granelli, che lei respinga sdegnosamente – ed io presto fede alle sue parole – l'esistenza di motivazioni politiche alla base della vostra dissociazione, e contesti agli altri, a noi in particolare, di muoversi solo perchè sospinti da motivazioni politiche estranee al contenuto della legge. Noi rispettiamo le ragioni del vostro dissenso, ma ci dovrebbe spettare per reciprocità il rispetto delle ragioni serie di riforma e di lotta a questo flagello che sono state alla base della nostra azione. E come non vedere quanto siano fuori luogo altri accostamenti: la compensazione alla non punibilità del tentato suicidio ed il richiamo, amici e compagni radicali e comunisti, alle comuni battaglie che abbiamo combattuto insieme per il divorzio e per l'aborto. Allora le tesi che sembravano di minoranza furono abbracciate da tutto il paese. Questa volta invece il paese non è con voi; i cittadini sono a buon diritto severi con noi perchè siamo rimasti troppo a lungo inerti, scarsamente reattivi di fronte al dilagare della cultura della droga, dell'indifferenza e del lassismo. Essi aspettano che dopo un letargo pluriennale finalmente lo Stato agisca con determinazione ed efficienza.

SPADACCIA. Consentite al paese di conoscere e giudicare.

FABBRI. Chiedo indulgenza, ho già parlato troppo, giacchè questi concetti sono già stati sviluppati, meglio e più estesamente, dai miei compagni di Gruppo Acquaviva, Acone, Ferrara, Franza, Pizzol, Zito, Casoli e Castiglione e – lo richiamo ancora – nel lucido discorso del ministro Vassalli. Associa tutti questi colleghi in un comune elogio, che estendo ai relatori e al ministro Jervolino che ha seguito la legge con equilibrio, tenacia e grande impegno.

Siamo consapevoli, onorevoli colleghi, che stiamo per votare una legge difficile, complessa e che dunque bisognerà seguirne l'applicazione con vigilante attenzione, disposti anche ad apportare i correttivi che la nuova esperienza dovesse suggerire. Siamo ragionevolmente soddisfatti che la maggioranza, dopo qualche tentennamento iniziale, che ha comportato qualche ritardo, si sia dimostrata all'altezza delle proprie responsabilità ed abbia agito seguendo appunto l'etica della responsabilità. Chi ha tentato di isolarci ha sottovalutato i valori degli italiani ed ha causato un ritardo grave e inescusabile, quando invece occorre fare presto e bene.

Noi viceversa siamo convinti di aver interpretato i valori degli italiani e di aver condotto, in loro nome e con la coscienza tranquilla, una significativa e doverosa battaglia di civiltà. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro. Vive congratulazioni*).

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Signor Presidente, colleghi, c'è stato in questa settimana ed anche in queste ultime ore, al di là dell'esame degli articoli, dei commi e degli emendamenti, su cui ci siamo scontrati, contati e a volte uniti, un grande confronto di idee e di valori che penso abbia attraversato l'animo di ciascuno di noi. Ci sono stati momenti alti, ma esiti preoccupanti che fanno riflettere non solo su questo tema, ma anche sull'Italia d'oggi, cioè su come stiamo attraversando questa fase di sconvolgimenti e di speranze.

Confesso che mi ha stupito più volte, riflettendo sulle discussioni che ci hanno impegnato in questa settimana, il fatto che mentre i comunisti affrontano con passione la esigenza di rinverdire, arricchire ed aggiornare la propria tradizione, nella Democrazia cristiana abbiamo avvertito un distacco crescente dalla sue radici di umana comprensione, come pure dalle esigenze pratiche prospettate da coloro che vivono più direttamente a contatto - come ha detto il senatore Cabras - con i bisogni e i vizi della gente.

Nel Partito socialista, ma anche in quello socialdemocratico e repubblicano, vi è stato un atteggiamento quasi monolitico. Eppure sono in discussione valori, quali la sicurezza e la solidarietà, che appartengono sicuramente al nostro ceppo comune e che nel passato, anche antico, su temi analoghi, lacerarono ma anche arricchirono il movimento operaio.

Ho presente per esempio - mi sia consentito darlo come un modesto contributo alla prossima celebrazione del centenario della fondazione del Partito socialista (1892-1992) - la discussione che si svolse tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo su un'altra grande piaga di altissima pericolosità sociale, l'alcolismo. Si giunse allora a chiedere il ricovero di lunga durata degli alcolisti in appositi luoghi di reclusione, presentando questa esigenza non come una pena - per carità! -, ma come «tutela dei buoni e dei normali contro i pericolosi e gli anormali, che farà rinchiudere il beone in un ospizio apposito perchè guarisca delle sue morbose tendenze e, guarito, non più temibile, ritorni all'esistenza comune, oppure, incapace di guarigione, resti sempre lontano dalla possibilità di nuocere agli altri».

A queste tesi, che erano presentate anche all'interno del Partito socialista, e che comprendevano persino sanzioni amministrative, tra cui la cancellazione dalle liste elettorali per il caso di ubriachezza molesta,

risposero scienziati e studiosi come il Rossi, il quale disse che questi rimedi sarebbero stati assolutamente incongrui, «se non si migliorano le condizioni delle classi lavoratrici, se non si sollevano da un eccessivo lavoro, se non si nutrono in modo adeguato, se non si riparano quanto basti dal clima, se non si alloggiano umanamente, se non si pensa all'infanzia abbandonata, se non si educano le masse».

Rispose anche un grande demografo, che era stato con Garibaldi all'Aspromonte, che fu poi eletto deputato nel Partito repubblicano nel 1890, che era discepolo di Antonio Labriola: Napoleone Colajanni, l'avo del nostro collega, che indicò nella miseria materiale e nell'incultura delle classi subalterne la causa dell'alcolismo e scrisse un bellissimo libro intitolato: «L'alcolismo: sue conseguenze morali e sue cause», con il quale mi trovo completamente d'accordo.

Le proposte repressive furono bloccate, fortunatamente, all'inizio del secolo. Ora sembrano invece vincenti in quest'Aula, questo è l'assurdo! Si rinuncia così ad affrontare le cause, che sono ben diverse da quelle di allora, ovviamente, perchè non c'è soltanto una miseria materiale, ma ci sono altre miserie e difficoltà. C'è, ad esempio, il fatto che due terzi dei tossicodipendenti risultano essere stati colpiti da quello che con un eufemismo si chiama «dispersione scolastica»; sono stati cioè scartati dalla scuola e quindi abbandonati a se stessi.

Mi domando perchè si è giunti a questo punto, in quest'Aula e nella politica italiana. Mi domando se è solo sul problema delle droghe che ci sono analoghe tendenze. Vedo purtroppo un disegno più ampio che tende a soffocare l'informazione, la quale viene manipolata tanto da vanificare il diritto dei cittadini a sapere e a decidere; vedo la giustizia impedita fino a colpire chi indaga, non chi copre le malefatte; vedo gli ostacoli posti alle autonomie locali e ai diritti civili; vedo il progetto di una società troppo omogenea, e la tendenza ad affrontare i mali sociali colpendo i devianti e le vittime anzichè i responsabili.

C'è persino un paradosso: che mentre all'Est si scopre il pluralismo (e noi abbiamo stimolato e lottato perchè questo avvenisse), qui si tende a ridurlo, non dico a cancellarlo.

C'è poi concretamente una interconnessione tra questa legge e le altre tendenze, su punti specifici. Per esempio, la giustizia, già ora impedita da carenza di mezzi e da eccesso di interferenze, rischia con questa legge di venire completamente soffocata, quando non riesce a partire la riforma del codice di procedura penale, da un sovraccarico di compiti, che configura quasi - lo ha detto Rodotà - un piano di deperimento del controllo giudiziario.

Vedo un rapporto con la politica dell'informazione. Già il collega Onorato ha sottolineato la gravità dell'aver respinto l'emendamento che vieta la pubblicità dei superalcolici. Il senatore Fabbri ha insistito sul fatto che la pubblicità dissuade, ed è per lo meno incerto. Ma quel che è certo è che la pubblicità persuade. Altrimenti, non si spiegherebbe perchè le ditte produttrici spendono tanto - non sono certamente sciocche - e perchè la RAI e la Fininvest - non c'è in questo caso distinzione tra pubblico e privato - incassano dal 10 al 15 per cento dei loro introiti pubblicitari da questo settore. Il tema dell'alcool è stato giudicato estraneo, anzi «ultroneo» rispetto alla legge: questo è l'argomento principale con il quale avete respinto l'emendamento. Tuttavia, si è creato un Osservatorio sulle droghe e

sull'alcool. Ciò significa che c'è una associazione tra i due fenomeni. Ma che cosa osserverà questo osservatorio? Le osservazioni sono state già fatte. I dati sulla situazione sanitaria del paese - relazione del Ministero della sanità - mostrano che il consumo di liquori dagli anni '50 agli anni '80 si è moltiplicato per cinque e che il numero dei morti attribuito direttamente o indirettamente all'alcool è valutato nell'ultimo anno in 22.209 persone. C'è da chiedersi quanti continueranno ad essere colpiti se continua questa persuasione.

Infine vi è un collegamento con la questione dei diritti civili. È stato deciso che il perno dell'applicazione di questa legge sia una figura come il prefetto. Poi si è rabberciato con emendamenti che rimettono in circolo le unità sanitarie locali. Ma chi decide, in sostanza, è il prefetto: fa la diagnosi; traccia itinerari terapeutici; è un educatore; valuta la guarigione; è una specie di superperito. È un passo indietro di un secolo! Proprio lo scorso anno si celebrò con una solennissima cerimonia a Montecitorio, alla presenza del Capo dello Stato e dei Ministri della sanità di mezzo mondo, il centenario della legge Crispi-Pagliani, che segnò il passaggio dal concetto di polizia sanitaria al concetto di politica sanitaria, con la creazione di un sistema di servizi, direzioni generali, medici provinciali, che sottrassero alla figura prefettizia questi compiti.

Cosa accadrà adesso? Ci sono rischi repressivi, possibilità di arbitrio e di maggiori discriminazioni sociali. Ha scritto Giorgio Galli, commentatore politico: «Patente, porto d'armi, passaporto saranno ritirati inesorabilmente ai poveracci, ma molto difficilmente a chi appartiene a ceti sociali superiori. È soprattutto da settori cattolici che viene espressa la preoccupazione che l'applicazione della legge non toccherebbe i ricchi drogati, difficili da cogliere sul fatto, ma solo chi è già privo di protezione sociale».

Fra i diritti civili di cui ho parlato, noi non abbiamo mai posto il diritto a drogarsi. Ma la linea che avete scelta è, oltre che ingiusta, inapplicabile ed inefficace. Alle famiglie in ansia voi date la falsa tranquillità dei proclami; ai giovani che vogliono sfuggire a questa insidia offrite una prospettiva di sospetto verso i loro coetanei e di ostilità verso chi, anche per un momento, si affacci ad una qualsiasi droga. E questo mentre tra i giovani italiani la stragrande maggioranza rifiuta le droghe, e moltissimi sono disposti a compiere verso i loro coetanei, che sono nell'incertezza o anche nel precipizio, un atto di fratellanza, che spesso può essere decisivo.

Il punto più debole che accompagna la punibilità, prevista nella legge per il fatto stesso di assumere qualsiasi tipo di droga, è che questa punibilità ostacola l'impegno collettivo, la formazione di anticorpi sociali, che sono la risorsa più efficace di cui possiamo disporre. Questa linea ostacola la possibilità di colpire alla radice la domanda e l'offerta, il narcotraffico.

Sul tema del narcotraffico ci sono novità positive nella legge, e noi stessi abbiamo contribuito a migliorarla. Su questo terreno si deve aggiungere che è nata quest'anno, e in questi giorni si è accresciuta, una duplice speranza. La fine della guerra fredda può aprire finalmente la strada, sul piano politico, a sforzi comuni tra Est e Ovest, tra Sud e Nord. Inoltre, dopo che molte generazioni sono vissute con l'incubo del conflitto e con la realtà di un mondo diviso che ha influito sulla loro coscienza, sulle loro aspettative, sui loro desideri la realtà mondiale può oggi suscitare in essi sentimenti di fiducia, anziché di disperazione.

Però, c'è anche una grande difficoltà per l'Italia di integrarsi in questi processi politici, morali ed educativi, per l'intreccio perverso che qui c'è tra mafia, droga e potere politico ed economico. Non possiamo scindere, purtroppo, i buoni propositi di lotta contro i narcotrafficienti e i positivi articoli della legge da questi silenzi, dalle ambiguità e dalle complicità che emergono continuamente.

In conclusione, vediamo con preoccupazione i possibili effetti di questa legge, se applicata, verso tanti poveri giovani che rischiano di essere portati in un percorso senza esito; se non applicata, per il senso di sfiducia che aumenterà nei confronti del Parlamento e delle istituzioni. Quando cominciammo questa battaglia eravamo piuttosto soli, poi si sono aggiunte altre voci provenienti da esperienze pratiche, da correnti culturali, da personalità politiche, da servizi, da magistrati, da forze dell'ordine, non tutte concordi ma tutte preoccupate. Era possibile percorrere un'altra strada? Sì, era possibile, era possibile ascoltare queste voci, valutare e decidere insieme senza vincoli di partito e di maggioranza. C'è stato invece un muro, tranne che su aspetti marginali della legge, che peraltro non sottovalutiamo, accompagnato da accuse ingiustificate nei nostri confronti. Ho apprezzato che il senatore Fabbri abbia parlato dei comunisti come partito della responsabilità nazionale, ma qualche giorno fa ha fatto una dichiarazione in cui diceva che la nostra linea era: «Libera droga come sistema di vita».

(Interruzione del senatore Fabbri).

(Segue BERLINGUER). No, è una dichiarazione della settimana scorsa, mi richiamo ai testi. Comunque, apprezzo ciò che ha detto oggi.

C'è stata nei confronti di tutti noi, nei confronti di questo Parlamento non solo uno sforzo di convinzione pienamente legittimo, ma anche qualche coazione che ha ferito tradizioni politico-culturali e sensibilità individuali. Oggi abbiamo sentito il senatore Malagodi dire che approva la legge solo per lealtà verso la maggioranza, e che ha dato appuntamento alla Camera. Avremmo preferito che non si mancasse l'appuntamento al Senato. Comunque, anche noi diamo appuntamento per la prossima battaglia alla Camera.

Vorrei dire ai compagni socialisti che non è su queste basi programmatiche che si può creare, come noi desideriamo, una maggior intesa fra le forze della sinistra; e vorrei dire a tutti che non è su questo piano che si può costruire una coesione nazionale, necessaria per fronteggiare un comune e grave pericolo. Noi continueremo la nostra azione, pronti ad approfondire la discussione con tutti e ad esaminare qualunque proposta che valga a superare la contrapposizione che si è qui manifestata; ma fermamente decisi a non subordinare la solidarietà alla sicurezza, nè la sicurezza alla solidarietà, perchè l'impegno su questi terreni congiunti è tutt'uno, ed è solo così che l'impegno può essere efficace.

Da ciò il nostro voto contrario e le nostre lotte future. *(Vivi applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista. Congratulazioni).*

MANCINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINO. Il Gruppo democristiano dà il proprio consenso alla legge ed esprime forte apprezzamento per il non facile lavoro compiuto in Commissione e in Aula: un ringraziamento particolare va, perciò, ai relatori Casoli e Condorelli e ai tanti colleghi Bompiani, Azzaretti, Gallo, Mazzola, Toth e, nonostante le posizioni diverse, a Cabras e a Rosati, colleghi tutti che, con i loro interventi, in Aula e in Commissione, hanno contribuito a migliorare il testo o a sensibilizzare l'Assemblea su aspetti del più complesso problema droga.

Pur tra fatiche, contrasti, verità e dubbi - inevitabili, del resto - siamo arrivati al termine di un lungo e tormentato cammino. Ci tocca, allora, di esprimere un giudizio compiuto, di dar conto del nostro comportamento, dei dubbi che abbiamo sollevato, delle preoccupazioni che abbiamo espresso.

Ci siamo rifiutati sin dall'inizio di scegliere uno dei due campi dello scontro ideologico che si è aperto nel paese ed abbiamo, perciò, lavorato per dare all'insieme delle disposizioni di legge il messaggio complessivo della dissuasione, dell'accoglienza, del recupero e del divieto.

Per noi il passaggio alla via sanzionatoria, una volta dichiarato illecito il consumo, è apparso consequenziale; siamo, infatti, convinti che un divieto privo di sanzioni non avrebbe senso nè logico, nè giuridico.

C'era un'alternativa a questa ipotesi ed era quella del ricovero disposto ai sensi dell'articolo 100 della legge n. 685 del 1975, parzialmente sostitutivo delle misure sanzionatorie introdotte con l'attuale legge.

Chi ha sempre considerato l'uso della droga un «disvalore» non può non farsi carico delle conseguenze della dilatazione del fenomeno e dell'abbattimento quasi sistematico del confine tra consumo e traffico. Dinanzi a questi fenomeni è giusto che lo Stato risponda anche mediante criteri di difesa sociale oltre che con le attività di prevenzione e di recupero.

Il nostro contributo, anche in materia di sanzioni, ha dato vita a un meccanismo secondo cui proprio l'irriducibile, che spesso si fa anche spacciatore, è assoggettato a misure contravvenzionali.

Per chi voglia sottoporsi a trattamento terapeutico sono previsti mezzi e procedure.

Troppe verità non ci hanno, però, convinto in questa aspra e dura battaglia contro il traffico ed il consumo di sostanze stupefacenti.

Rimaniamo convinti che il dilagare del fenomeno della tossicodipendenza vada fronteggiato, da un lato, attraverso un migliore coordinamento delle singole normative nazionali - tenendo d'occhio le conseguenze derivanti dalla libera circolazione, nell'Europa comunitaria del 1993, di merci e di capitali - e, dall'altro, attraverso una legislazione interna che si faccia carico della debolezza dell'impianto della legge n. 685 del 1975 soprattutto sul punto del comportamento dello Stato rispetto al consumo individuale di droga.

Sul primo versante, giudichiamo positive le larghe convergenze realizzate. La lotta al traffico deve essere dura, aspra e le condanne immediate e severe: perciò, un sempre più saldo coordinamento fra Stati in una direzione adeguatamente repressiva non è solo un auspicio, ma una scelta di campo giusta e irrinunciabile (ci hanno confortato in questo senso le ferme parole pronunciate in Aula dal ministro Gava). La situazione internazionale, del resto, con la fine della guerra fredda sancita dall'ultimo vertice di Malta, induce a rafforzare anche nel campo della lotta al grande traffico queste intese rivolte a combattere il fenomeno alla radice. Questo è il

senso dell'emendamento del senatore Pecchioli, che abbiamo ritenuto di accogliere con qualche correzione: sostenere un'azione, per quanto ardua, di dissuasione della coltivazione di piante medicinali oltre i fabbisogni terapeutici è compito dei Governi degli anni '90. Un *pool* di nazioni, dagli Stati Uniti, alla Russia, al Giappone, alla Germania, a noi, attraverso solidarietà significative, potrà incoraggiare i Governi dei paesi di maggiore produzione a imporre la conversione delle colture.

Il Senato ha affidato al Governo questo forte messaggio, che auspichiamo venga raccolto per il suo preliminare valore di prevenzione internazionale.

Sul secondo versante, quello del consumo individuale, siamo concordi con il ministro Vassalli nel ritenere l'assunzione di droghe un male non solo individuale ma sociale, fonte - uso una sua espressione - di enormi danni e di enormi pericoli per i terzi. Questa concordia non ci ha dispensato, tuttavia, dal manifestare fino in fondo il nostro pensiero. Ad inizio di legislatura, abbiamo presentato un nostro disegno di legge, convinti della necessità di andare al di là della legge n. 685 e di affrontare con grande serietà di intenti le irrisolte questioni, per noi irrinunciabili, della prevenzione e del recupero. Alla fine di un cammino aspro e tortuoso, siamo orgogliosi - uso una espressione del senatore Bompiani - di aver offerto questo contributo, che nelle parti più rilevanti abbiamo visto trasferito nel testo della legge in approvazione. Ecco, dunque, un esempio del valore di un confronto alto, libero dalle gabbie degli atti imposti e ancorato al diritto-dovere del Parlamento di approdare a soluzioni ragionevoli nel rispetto delle opinioni di ciascuno. Si spiega così, alla luce di ciò che il Senato ha prodotto, la nostra ferma contrarietà, senatore Fabbri, al ritiro di un prezioso lavoro - del nostro disegno di legge - non tanto perchè nostalgici della modica quantità, come pure al di là di ogni evidenza è stato detto, ma perchè convinti che nella lotta alla droga il fattore educativo resta per noi fondamentale, elemento, cioè, centrale, senza del quale ogni intervento statale di natura punitiva, per il progressivo coinvolgimento di un numero sempre più vasto di persone, corre il rischio di essere, a quel punto, di difficile attuazione o di trasformarsi in una intollerante repressione di massa.

Abbiamo fermamente voluto puntare sulla prevenzione e sul recupero e su una organizzazione della normativa rivolta - prima di punire - a reinserire il drogato nella società.

Nonostante le robuste campagne di disinformazione, giustamente denunciate, con toni anche forti, in quest'Aula, possiamo affermare che la legge in approvazione non è repressiva. È un antico vezzo nostro quello di definire apoditticamente le leggi, secondo metri di parte e convenienze dialettiche.

Questa legge parte dalla consapevolezza che - a fronte di una preoccupante dilatazione del numero dei consumatori di droga - è necessario un intervento dello Stato in forme più incisive che non erano date dalla normativa vigente.

Aver preteso e ottenuto risorse adeguate alla gravità del fenomeno non può essere sottovalutato: è un dato inoppugnabile del successo di quanti, come noi, hanno ritenuto, e ritengono di rafforzare l'attività di prevenzione e le strutture del recupero. Del resto, il ministro Jervolino, che ringrazio per la totale dedizione offerta in Aula e in Commissione, è consapevole quanto noi dell'importanza di questi due punti centrali della legge.

È stata sollevata più di una preoccupazione non solo in Aula sulla mancata previsione organizzativa delle due attività. Si tratta, a nostro avviso, di preoccupazione legittima, ma ultronea almeno come sede.

Certo, non mancheranno difficoltà di organizzazione: come rendere alto il messaggio di dissuasione nelle scuole, nelle famiglie, nella società sarà compito esclusivo del Governo, prima, e della pubblica amministrazione dopo. Compito che non esitiamo a giudicare complesso e difficile.

La scuola, la famiglia, i mezzi di comunicazione di massa possono e debbono imprimere gli impulsi necessari per una maturazione della personalità individuale e collettiva.

Si tratterà di arrivare all'uomo attraverso un'educazione globale: nella vita infantile, giovanile, adulta, ad ogni livello della sua attività.

In tema di recupero, sentimenti di forte solidarietà sono stati sottolineati dai colleghi del Gruppo intervenuti nel corso della discussione, come una via obbligata dei singoli e dello Stato. Siamo convinti che è una strada da battere con determinazione e costanza.

Le comunità terapeutiche sorte da iniziative di tanti uomini di culture diverse ma di comune ispirazione danno testimonianza di un sentimento profondo di solidarietà umana, che va pubblicamente sottolineato. Noi siamo grati ai Don Picchi e ai Don Ciotti, ai Don Gelmini e ai Muccioli, uomini di grande coraggio che pur nella loro diversità hanno saputo tener alta la fiammella dell'accoglienza. Adesso si tratterà di aiutare significativamente quelle comunità, di incoraggiare la creazione di altre, di dare vita a strutture anche pubbliche di ricovero e di riabilitazione. Noi auspichiamo che il Governo, prima, nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento, e le Regioni, dopo, siano attenti esecutori di questo secondo forte messaggio della legge.

Di fronte al tema del consumo di modiche quantità di stupefacenti, il passaggio impresso da questa legge - dalla indifferenza del diritto alla dichiarazione del divieto - ha generato forti contrasti tra le forze politiche e nel paese. Pur ammettendo l'illiceità del consumo, colleghi autorevoli del mio Gruppo hanno dichiarato di non condividere la scelta delle sanzioni, in loro vece ritenendo più utile accordare preferenza al solo trattamento terapeutico.

Non vi è dubbio che - ma non è il caso dei nostri colleghi - chi resta convinto assertore della tolleranza della legge verso i consumatori di quantità anche modiche non può che contrastare i sostenitori della inevitabilità della sanzione. Ma alla sanzione si può sostituire il ricovero d'ufficio come recita l'articolo 100 della legge n. 685?

Se si fa eccezione per la Francia, anche l'esperienza di altri Paesi non aiuta ad accettare la tesi del ricovero disposto dall'autorità amministrativa o giudiziaria.

Una terza via, come quella proposta da alcuni colleghi del Gruppo, probabilmente anche praticabile ma affidata alla sola volontà del drogato, non avrebbe modificato di molto il criticato impianto della legge n. 685 ed avrebbe rischiato e rischierebbe - dal nostro punto di vista - di dimostrarsi debole proprio in quanto priva della forza cogente della norma, e alla distanza quindi sostanzialmente inefficace.

Da queste considerazioni nasce il mio rammarico perchè l'invito da me amichevolmente rivolto ai colleghi Cabras, Granelli e Rosati non è stato

accolto: proprio perchè rispetto le loro opinioni, il rischio di una qualche strumentalizzazione può dare al loro dissenso una dimensione che francamente non ha: infatti, la loro diversità, certo rilevante, investe essenzialmente la questione delle sanzioni e della loro articolazione, non già quella della illiceità.

Il nostro senso cristiano della vita e l'altissimo valore che ad essa viene attribuito nella nostra visione del mondo rendono, infatti, moralmente incompatibile una concezione tollerante rispetto alla spinta distruttiva che la droga esercita sui corpi, sulle volontà e sulle coscienze, con la violenza presente in un processo capace di annientare, con gli individui e la famiglia, le unità fondamentali della convivenza sociale.

Questa consapevolezza non ci fa neppure dimenticare la distanza esistente tra i principi morali - cui ci ha richiamato di recente sul problema papa Wojtyła - e singoli comportamenti, tra ispirazioni ideali di una componente politica e culturale e l'articolazione complessa di una società: altro che libero arbitrio, collega Fabbri!

Viviamo insieme ad altri, ed abbiamo fino in fondo il senso della necessità anche di norme giuridiche, impegnative per tutti, capaci di garantire il rispetto o il ripristino delle regole poste a fondamento dell'ordinamento civile.

Recupero e sanzioni sono, perciò, aspetti diversi, ma da integrare, dello stesso modo di affrontare la questione della droga corrispondenti ad ineliminabili caratteri di legalità e di umanità: senza la prima - la legalità - non vi sarebbe alcun limite di interesse generale neppure agli abusi ed agli eccessi individuali; senza la seconda - l'umanità - si trascurerebbe che ogni reazione dell'ordinamento sociale deve tendere non ad una repressione fine a se stessa, ma alle sanzioni strettamente necessarie a sanare gli stati patologici determinatisi e a riportarli nell'ambito della fisiologia del sistema.

Onorevoli colleghi, nella profonda convinzione delle ragioni morali che, come ha detto il senatore Gallo, possono e di fatto animano tesi contrapposte, noi abbiamo lavorato per una legge più severa ma ci siamo fatti guidare dalla cristiana visione della solidarietà umana.

Difendere la società e lo Stato, e difendere insieme anche la persona: questo è il binomio che ci ha ispirato, questo è l'equilibrio che secondo noi occorre raggiungere, mantenere e rafforzare nel tempo.

Tra l'invadenza oppressiva dello Stato burocratico, che tutto riconduce alla sua forza soffocante, e l'individualismo solitario di un capitalismo senza freni insofferente verso gli emarginati, vi è tutto lo spazio per una concezione equilibrata, rispettosa fino in fondo delle esigenze dei singoli e della collettività.

Con le scelte che sono oggi dinanzi a noi, un tratto del cammino si chiude: se ne apre un altro ben più importante, che sarà segnato dalla verifica dell'esperienza, la sola che potrà dirci se abbiamo imboccato la strada giusta.

Per parte nostra, se non abbiamo certezze assolute, siamo però convinti di aver offerto un contributo significativo dando alla legge il valore che deve avere di prevenzione e di recupero e non sottraendoci al dovere di concorrere, con le sanzioni, alla riduzione di un fenomeno che segna sempre più la società di oggi.

Di fronte alle sue sconvolgenti conseguenze per la famiglia e per lo Stato non possiamo e non dobbiamo dichiararci rassegnati se non a prezzo dello snaturamento di quelle caratteristiche che hanno fatto dell'Italia un paese consapevole del significato dei valori civili e progredito nella libertà. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto. Prima di procedere alla votazione finale do la parola al relatore, senatore Casoli, per alcune proposte di coordinamento finale.

CASOLI, *relatore*. Signor Presidente, prima di dar luogo alla lettura delle proposte di coordinamento, la prego di consentire al senatore Condorelli ed a me di esprimere anzitutto a lei personalmente un ringraziamento vivissimo per la maestria con la quale ha diretto (*Applausi dal centro*) i non facili lavori di quest'Assemblea, facendo sì che con il suo prestigio il dibattito, che pur poteva degenerare in asprezze, si mantenesse nell'ambito della più signorile compostezza.

Un ringraziamento che ritengo doveroso, a nome anche del senatore Condorelli, estendere ai Vice Presidenti che l'hanno coadiuvata, al Segretario generale (*Applausi dal centro e dalla destra. Commenti dall'estrema sinistra*).

Non è, colleghi, un recitativo meramente formale, non è un atto di cortesia, ma è un atto di doveroso riconoscimento che i relatori ritengono di dover tributare alla Presidenza, a tutti i funzionari, a tutti i collaboratori che hanno pazientemente assistito noi tutti in questo difficile lavoro, compreso anche il personale cosiddetto ausiliario che è stato presente con assoluta assiduità.

BOATO. Non esageri! Stiamo facendo tutti il nostro dovere.

ANDRIANI. ... Quello per cui siamo pagati.

BOATO. Non è Natale!

CASOLI, *relatore*. È un ringraziamento che vorrei estendere, se me lo consentite, a tutti i colleghi che hanno collaborato con il loro impegno. L'impazienza evidentemente non tollera i doverosi ringraziamenti.

Signor Presidente, do lettura delle proposte di coordinamento così concepite:

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope», «traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope», «traffico illegale di sostanze stupefacenti e psicotrope», «traffico illegale di sostanze stupefacenti o psicotrope» e «traffico di stupefacenti» con le altre: «traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope».

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «stupefacenti», «sostanze stupefacenti», «sostanze stupefacenti e psicotrope» con le altre: «sostanze stupefacenti o psicotrope».

1.

Art. 2.

All'articolo 1-bis della legge n. 685, comma 1, lettera b), sostituire le parole da «con la Commissione degli stupefacenti» a «per il controllo dell'abuso delle droghe», con le seguenti: «con la Commissione degli stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC)».

Conseguentemente, all'articolo 6-bis della legge n. 685 lettera b), dopo le parole: «Fondo delle Nazioni Unite per il controllo dell'abuso delle droghe», inserire la sigla: «(UNFDAC)».

2.

All'articolo 2, nell'articolo 1-ter della legge n. 685 del 1975 richiamata, al comma 2, sostituire le parole: «il trattamento delle dipendenze indicate nell'articolo 1» con le seguenti: «il trattamento delle dipendenze indicate nel comma 1».

3.

Art. 12.

Nell'articolo 71-ter, comma 6, sostituire le parole: «La pena per i reati di cui ai commi precedenti» con le seguenti: «Le pene previste dai commi da 1 a 5»; nell'articolo 71-quater, posporre il comma 4 al comma 5 e sostituirvi le parole: «La pena per i reati di cui ai commi 1 e 2» con le seguenti: «Le pene previste dai commi da 1 a 4».

4.

Art. 23.

All'articolo 87 della legge n. 685, formulare i commi sostitutivi del comma 1 nel seguente testo coordinato:

«1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.

1-bis. I centri possono realizzare progetti di attività informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si rivolge al servizio».

5.

All'articolo 23, nell'articolo 86, comma 9, della legge n. 685; all'articolo 25, nell'articolo 99, comma 5, della legge n. 685; all'articolo 26, nell'articolo

106, comma 9, della legge n. 685, le parole: «dall'anno 1989» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 1990».

6.

I RELATORI

PRESIDENTE. Metto ai voti le proposte di coordinamento formulate dai relatori.

Sono approvate.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che dai senatori Ferraguti, Antoniazzi, Lotti, Tedesco Tatò, Volponi, Margheri, Bochicchio Schelotto, Tossi Brutti, Vetere, Bufalini, Brina, Bisso, Lama, Giacchè, Torlontano, Cascia, Pinna, Chiesura, Boldrini e Lops è stato chiesto che la votazione del disegno di legge nel suo complesso venga effettuata con votazione nominale con scrutinio simultaneo.

Indico pertanto la votazione finale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1509 nel suo complesso.

Prima di dare avvio alle procedure di voto, ricordo agli onorevoli senatori, che, al termine di queste, i lavori dell'Assemblea proseguiranno ed avranno luogo altre votazioni che richiedono il numero legale, unica condizione per poter domani non convocare sedute.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Achilli, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Calvi, Candiotto, Cappelli, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elío, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Gradari, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Ianniello, Innamorato,

Jervolino Russo,

Kessler,

Leonardi, Lombardi,

Malagodi, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga,

Mazzola, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Natali, Neri, Nieddu,
Parisi, Patriarca, Pavan, Perricone, Perugini, Pezzullo, Picano, Pierri,
Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pozzo, Putignano,
Rezzonico, Ricevuto, Ruffino, Rumor,
Salerno, Salvi, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli,
Signorelli, Signori, Specchia,
Tani, Toth, Triglia,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori,
Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Alberici, Alberti, Andreini, Andriani, Antoniazzi, Arfè,
Baiardi, Barca, Benassi, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio
Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina, Bufalini,
Cabras, Callari Galli, Cardinale, Casadei Lucchi, Cascia, Cavazzuti,
Chiesura, Cisbani, Corleone, Correnti, Cossutta, Crocetta,
Dionisi,
Ferraguti, Ferrara Maurizio, Franchi,
Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Granelli,
Greco,
Iannone, Imposimato.
Lama, Longo, Lops, Lotti,
Macis, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Montinaro, Moro,
Nebbia, Nespolo, Nocchi,
Onorato, Ossicini,
Pasquino, Pecchioli, Petrarca, Pinna, Pollice,
Rosati,
Salvato, Scivoletto, Serri, Spadaccia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,
Tedesco Tatò, Torlontano, Tornati, Tossi Brutti, Tripodi,
Ulianich,
Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Vitale, Volponi,
Zuffa.

Si astengono i senatori:

Chimenti, Coviello, Lauria, Perina, Tagliamonte

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani,
Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge n. 1509 nel suo complesso.

Senatori votanti	244
Maggioranza	123
Favorevoli	152
Contrari	87
Astenuti	5

Il Senato approva.

(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra.)

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 277, 1434, 1484, 1547, 1554, 1604 e 1613.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1974)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, quindi, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento il voto finale dovrà essere espresso con votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

La Commissione ha concluso ieri i suoi lavori ed è autorizzata a riferire oralmente.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* **TOTH, relatore.** Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non voglio enumerare le molte reiterazioni di questo disegno di legge; esso ci torna oggi pressappoco nella stessa stesura e nello stesso testo che approvammo nella seduta del 4 ottobre scorso. In quella data mancavano alcune coperture per le modifiche che la Camera e noi stessi avevamo sollecitato e richiesto. Nel testo attuale queste coperture sono state rinvenute dal Governo mediante un accordo tra i diversi dicasteri. Le altre modifiche che sono state apportate vengono tutte incontro alle istanze che sono state sollevate in questa sede. Ricordo in particolare le preoccupazioni per l'onere che veniva imposto alle regioni circa il pagamento dei contributi per gli apprendistati artigiani. Non vedo quindi motivo per cui noi oggi non

dobbiamo ripetere il voto affermativo che l'Assemblea ha espresso nella seduta del 4 ottobre scorso. Sono comunque disponibile a qualunque spiegazione che riguardi il testo del decreto.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con la relazione del relatore. Si tratta di un decreto reiterato per la quarta volta che conferma la manovra finanziaria del Governo varata nel 1988. I tratti peculiari e le indicazioni più significative sono già state espresse in altra occasione e in altre circostanze, per cui ringrazio il relatore ed i colleghi del Senato se vorranno convertire in legge questo decreto.

PRESIDENTE. Deve ancora essere svolto il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori manifatturiero, estrattivo ed impiantistico, metalmeccanico e non,

impegna il Governo a confermare le direttive impartite dai Dicasteri competenti nel senso che l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali sia estensiva rispetto alla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981.

9.1974.1.

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

TOTH, *relatore*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a esprimere il parere sull'ordine del giorno in esame.

CIOCIA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalla Commissione

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è

convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196, e 5 agosto 1989, n. 279.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338:

All'articolo 2, il comma 9 è soppresso.

All'articolo 4, al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore».

All'articolo 7, al comma 5, le parole: «31 dicembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 1990».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio

con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Articolo 2.

*(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti,
norme in materia contributiva)*

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi, agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e

seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanicamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanicamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al 50 per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

10. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

11. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

12. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

14. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

15. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

16. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

17. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

18. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali

ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

Articolo 3.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)».

Articolo 4.

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonchè alla ripartizione dei contributi fra i patronati)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonchè delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonchè

per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerali di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989.

Articolo 5.

(Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate)

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

Articolo 6.

(Fiscalizzazione degli oneri sociali)

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) lire 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonchè delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori lire 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) lire 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonchè dei

concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori lire 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai ventinove anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di lire 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a settantotto ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
- c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza

accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno.

Articolo 7.

(Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione)

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 30 giugno 1990. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei

pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro dieci chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Articolo 8.

(Assicurazione per gli apprendisti artigiani)

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il 20 ottobre 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in dieci annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 2 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1990 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 15 novembre 1989, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune afferente all'anno

successivo a quello di competenza dei contributi, sulla base dei crediti annualmente comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

Articolo 9.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi annui a decorrere dall'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 3588 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 8, valutato in lire 6 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

CHIESURA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIESURA. Onorevole Presidente, colleghi, nell'annunciare il voto contrario del Gruppo comunista a questo decreto-legge, vorrei fare molto brevemente alcune considerazioni. La prima considerazione è sul metodo: siamo ormai alla quarta reiterazione di questo decreto e alla sua trentatreesima o trentaquattresima riedizione.

Noi comunisti abbiamo denunciato più volte questo metodo e questo modo negativo di legiferare che impedisce la discussione, esautorando il Parlamento, intervenendo con l'abuso di decreti-legge-tampone e anche discriminatori, non affrontando, nel fatto specifico della fiscalizzazione, una riforma seria sul costo del lavoro, rispetto alla quale il mio Gruppo ha dato la propria disponibilità.

La seconda considerazione: noi esprimiamo una forte preoccupazione per il processo in atto in materia di fiscalizzazione. Nel 1988 si è prevista una fiscalizzazione in cifra fissa da rivalutare annualmente, ma tale rivalutazione

è stata poi omessa e successivamente il Governo ha proceduto a tagli di 2.000 miliardi alle imprese. Se tale tendenza dovesse permanere, non verrebbero affrontati i nodi del peso notevole esercitato dalla pressione del costo del lavoro, non favorendo l'innovazione tecnologica e formativa del mondo del lavoro.

Per questi motivi, i senatori del Gruppo comunista si oppongono alla conversione del decreto-legge in esame. Questo provvedimento non corregge quegli squilibri dei quali, in ultima analisi, fanno le spese i lavoratori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Commenti dal centro*).

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FLORINO. Signor Presidente, certamente non è corretto da parte dei senatori presenti in Aula esprimere il proprio disappunto, anche perchè siete i garanti di questa democrazia: abbiamo resistito per tanti giorni a questa grossa battaglia; un colpo di fucile non può generare panico.

Spenderò quindi quattro parole su un provvedimento che ha una rilevante importanza, anche se a qualcuno sfugge, perchè riguarda l'evasione contributiva, la fiscalizzazione degli oneri sociali e sembra proprio riduttivo, - signor Presidente, affido a lei questo messaggio da parte del Gruppo del Movimento sociale - affrontare questo decreto all'ultimo momento, in una confusione generale, senza aver potuto esprimere il dissenso prima, nella discussione generale; e ne abbiamo fatto a meno perchè ci rendiamo conto dell'ora e per rispetto soprattutto a lei, che pazientemente ha tenuto a freno questa Assemblea.

Ma consentitemi di dire che non è corretto non dare la possibilità di giustificare il proprio dissenso quando si è stati quattro giorni - e lo sa chi è stato quattro giorni chiuso qui dentro - a discutere un'altra legge, pur importante, ma che forse equivale a questa, se noi le compariamo, in una discussione di ordine generale, per quanto riguarda il contributo che queste Aule devono dare a determinati provvedimenti.

Allora, esprimo, come ho già espresso e motivato in Commissione il no del Gruppo del Movimento sociale, che ribadisco in quest'Aula. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Senatore Florino, le faccio osservare che non ho cercato di limitare nulla: non ho aperto la discussione generale per mancanza di iscritti. Sostengo il diritto di tutti ad esprimere il loro pensiero ed il loro parere, ed ho manifestato la ragione per cui si era inserito all'ordine del giorno di oggi questo disegno di legge: per raggiungere il numero legale, che domani non vi sarebbe stato, non per soffocare il tempo, perchè di tempo ne abbiamo quanto vogliamo. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, terzo comma del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1974 composto del solo articolo 1.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bernardi, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Busseti, Butini,

Cabras, Calvi, Candioto, Cappelli, Carta, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrara Pietro, Ferrari-Aggradi, Fioret, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franza,

Gallo, Genovese, Gerosa, Giacometti, Giacobazzo, Giagu Demartini, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni,

Kessler,

Lauria, Leonardi, Lombardi,

Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Mariotti, Marniga, Mazzola, Meraviglia, Mezzapesa, Micolini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,

Natali, Neri,

Orlando,

Parisi, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Salvi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Signori,

Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,

Vella, Ventre, Venturi, Vercesi,

Zanella, Zangara, Zito.

Votano no i senatori:

Alberici, Andreini, Andriani, Antoniazzi,

Barca, Battello, Berlinguer, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Brina, Bufalini,

Cardinale, Cascia, Chiesa, Correnti, Crocetta,

Dionisi,

Florino, Franchi,

Gambino, Garofalo, Giacchè, Giustinelli, Greco,

Iannone, Imposimato,

Lama, Lops, Lotti,

Macis, Margheriti, Meriggi, Misserville, Moltisanti,

Nebbia, Nocchi,

Pasquino, Petrarà, Pinna, Pozzo,

Scivoletto, Signorelli, Spadaccia, Specchia, Spetič, Sposetti, Strik Lievers,

Tedesco Tatò, Torlontano, Tripodi,
Ulianich,
Vetere, Vignola, Vitale

Si astiene il senatore:

Moro.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani,
Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1974 composto del solo articolo 1.

Senatori votanti	199
Maggioranza	100
Favorevoli	142
Contrari	56
Astenuti	1

Il Senato approva.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Avverto che la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, terzo comma del Regolamento e presuppone quindi il numero legale.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Franco, per il reato di cui agli articoli 110 e 324 del codice penale (Interesse privato in atti d'ufficio) (Doc. IV, n. 69).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, do la parola al relatore.

DI LEMBO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco (*Doc. IV*, n. 69).

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti, Battello, Bausi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini, Calvi, Cappelli, Cardinale, Carta, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera, D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato, Elia, Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi, Franza, Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti, Ianni, Iannone, Imposimato, Kessler, Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti, Macis, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura, Natali, Nebbia, Neri, Nocchi, Orlando, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pozzo, Putignano, Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor, Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia, Ulianich, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale, Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Franco (*Doc. IV, n. 69*):

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	128
Contrari	51
Astenuti	7

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Azzaretti per il reato di cui agli articoli 81, 110 e 324 del codice penale e agli articoli 61, n. 2, e 479 in relazione all'articolo 476 del codice penale (Interesse privato in atti di ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) (*Doc. IV, n. 70*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Ha facoltà di parlare il relatore.

DELL'OSSO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORRENTI. Sarò brevissimo, signor Presidente, onorevoli colleghi, perchè non voglio assolutamente abusare della vostra attenzione. Debbo però manifestare parere contrario a quello espresso dalla Giunta, come d'altra parte ho rassegnato in quella sede, perchè un diniego di autorizzazione in questo caso non può che fondarsi su un esame di merito che ci pare istituzionalmente inibito vuoi alla Giunta, vuoi a questo consesso. In altre parole, un diniego vuol dire concludere circa la natura di atto pubblico di un atto sottoscritto dal collega Azzaretti, quindi con un esame certamente di merito e ciò con riferimento all'addebito di violazione dell'articolo 476 del codice penale, reato che, per l'addebito mosso dal magistrato, è funzionalmente, teleologicamente sotteso all'altro addebito di aver preso interesse privato. Nessuno di noi può sapere o affermare se questo secondo addebito

sussista, ma esistono già riscontri probatori fortemente contestati (credo fondatamente contestati) dal senatore Azzaretti; però un esame di testi non lo possiamo compiere e ci è parso del tutto inopportuno anche questo diniego, perchè esiste anche un altro diniego per un reato connesso e perciò è opportuno e utile che il collega abbia un'unica sede difensiva in cui manifestare le proprie tesi, che possono anche essere apprezzate.

Quindi, per il suo stesso interesse, ma soprattutto per non prevaricare il compito del magistrato, dobbiamo concludere nel senso che l'autorizzazione debba essere concessa.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Azzaretti (*Doc. IV, n. 70*).

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andriani, Angeloni, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Battello, Bausi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Calvi, Cappelli, Cardinale, Carta, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imposimato,

Kessler,

Lama, Lauria, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Neri, Nocchi,

Orlando,

Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pozzo, Putignano,

Rezzonico, Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia, Ulianich, Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale, Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico sulla proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Azzaretti (*Doc. IV, n. 70*):

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	119
Contrari	63
Astenuti	4

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Tornati per il reato di cui agli articoli 110, 112 e 340 del codice penale (interruzione di servizio pubblico) (*Doc. IV, n. 71*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, do la parola al relatore.

PINTO, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere

l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tornati (*Doc. IV, n. 71*).

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Battello, Bausi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Calvi, Cappelli, Cardinale, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesa, Chimentì, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imposimato,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Neri, Nocchi,

Orlando,

Parisi, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Petrarà, Pezzullo, Picano, Pierrì, Pinna, Pinto, Pizzo, Postal, Pozzo, Putignano,

Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia,

Ulianich,

Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale,

Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchiotti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tornati (*Doc. IV, n. 71*):

Senatori votanti	186
Maggioranza	94
Favorevoli	141
Contrari	37
Astenuti	8

Il Senato approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pizzo, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 324 del codice penale (interesse privato in atti di ufficio) (*Doc. IV, n. 73*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

LOMBARDI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente su questa domanda di autorizzazione a procedere ma lo faccio semplicemente in via incidentale, cioè non mi riferisco a questa specifica domanda di autorizzazione a procedere.

Io domani mattina alle ore 9 verrò processato, presso la Corte d'appello di Roma, per un reato di opinione, perchè ho chiesto a questo Senato della Repubblica (e ringrazio il Senato di averla concessa) l'autorizzazione a procedere. Così domani mattina mi difenderò davanti alla Corte di appello di Roma.

MANCINO. Auguri.

BOATO. Sono molto sconcertato che, di fronte a qualsiasi ipotesi di reato (io qui ne ho davanti diverse) il Senato, a schiacciante maggioranza e sempre su proposta conforme della Giunta per le autorizzazioni a procedere, proponga sempre e sistematicamente - non conosco casi recenti, almeno da quando sono qui al Senato - di negare le autorizzazioni a procedere. (*Proteste dal centro e dalla sinistra*).

Francamente questo non è un metodo corretto da usare nel rapporto fra Parlamento e opinione pubblica, fra Parlamento e amministrazione della giustizia.

Senza alcuna pretesa di giudicare altri, credo che daremmo una lezione di civiltà giuridica se non ci fosse questo muro tra noi e la giustizia, che ogni volta eleviamo con il diniego dell'autorizzazione a procedere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Questo è tanto poco vero che tra pochi minuti mi appresto a leggere una proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pizzo. (*Doc. IV, n. 73*).

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andriani, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Battello, Bausi, Beorchia, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Calvi, Cappelli, Cardinale, Carta, Casadei, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Cattanei, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Coco, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imposimato,

Kessler,

Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Mancina, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Mazzola, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,

Natali, Nebbia, Neri, Nocchi,

Orlando,

Parisi, Pasquino, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petrarra, Pezzullo, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pozzo, Putignano,

Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,

Salerno, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia, Ulianich, Vella, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale, Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pizzo. (*Doc. IV, n. 73*):

Senatori votanti	185
Maggioranza	93
Favorevoli	109
Contrari	69
Astenuti	7

Il Senato approva.

Ripesa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pierri per il reato di cui agli articoli 110, 479, 640 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, truffa) (*Doc. IV, n. 74*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio. Ha facoltà di parlare il relatore.

DE CINQUE, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

IMPOSIMATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IMPOSIMATO. Signor Presidente, vorrei dire che per quanto concerne la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pierri, siamo d'accordo con le conclusioni della Giunta in ordine al reato di truffa, dal momento che i coimputati sono stati già assolti con la formula «il fatto

non sussiste» e quindi bisogna ritenere che la richiesta è assolutamente infondata.

Per quanto concerne invece l'altro reato, il falso ideologico in atto pubblico, siccome c'è stata già una decisione nella quale si dice che è provata la materialità del fatto, essendoci la esistenza oggettiva del reato, e siccome non possiamo fare un'indagine sul merito, fermo restando il nostro convincimento personale della innocenza del senatore Pierri in ordine a questo fatto riteniamo però che non si possa concludere se non nel senso di concedere l'autorizzazione a procedere per tale reato, in difetto del *fumus persecutionis* o dell'elemento della totale infondatezza dell'accusa.

Chiediamo pertanto per il reato di falso ideologico di concedere l'autorizzazione a procedere.

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Soltanto per dire che il collega Imposimato ha dimenticato di mettere a giorno l'Assemblea che anche per il secondo reato sono stati assolti, «perchè il fatto non costituisce reato», i coimputati. (*Applausi dalla sinistra e dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pierri (*Doc. IV, n. 74*)

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Acquaviva, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andreatta, Andriani, Antoniazzi, Arfè, Azzarà, Azzaretti,

Bausi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Busseti, Butini,

Calvi, Cappelli, Cardinale, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Cassola, Castiglione, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Favilla, Ferrara Pietro, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giugni, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianni, Iannone, Imposimato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,
Macis, Mancia, Mancino, Manieri, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marni-
ga, Mazzola, Meraviglia, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti,
Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nebbia, Neri, Nocchi,
Orlando,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Perina, Perricone, Perugini, Petrarra, Picano,
Pierrri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal, Pozzo, Putignano,
Ricevuto, Rosati, Ruffino, Rumor,
Salerno, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorel-
li, Signori, Specchia, Spetič,
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia,
Ulianich,
Vella, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale,
Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani,
Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pierrri (*Doc. IV, n. 74*):

Senatori votanti	180
Maggioranza	91
Favorevoli	129
Contrari	43
Astenuti	8

Il Senato approva.

(Applausi dalla sinistra)

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81 e 595 del codice penale e agli articoli 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 76*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Ha facoltà di parlare il relatore.

ANTONIAZZI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, tanto per concludere con un po' di lietezza questa faticosa giornata dei nostri lavori, ricorderò a me stesso e racconterò ai colleghi una bella storia.

È la storia di un re in visita ad un carcere che interrogava tutti i detenuti sulla loro responsabilità ed inevitabilmente si sentiva rispondere: «Sono innocente». Finchè giunse all'ultimo detenuto il quale disse: «Maestà, io sono colpevole». Allora il re sorrise, come sapevano sorridere i re, e disse: «Un mascalzone come lei in mezzo a questa folla di galantuomini ci sta male. Si accomodi». E lo mise fuori.

Ritengo che questa richiesta di autorizzazione a procedere, che il senatore Pisanò mi pare non abbia contrastato, debba essere trattata con lo stesso metro, con lo stesso sistema, con la stessa valutazione obiettiva con cui sono state trattate tutte le altre. Per questi motivi propongo di votare contro la proposta di concessione della autorizzazione a procedere nei confronti del collega Pisanò. (*Applausi dalla destra*).

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, non avevo visto che all'ordine del giorno era stata posta anche questa autorizzazione a procedere. Mi ha dato lo spunto il collega Misserville.

Se c'è un senatore in quest'Aula che sento come il più lontano da me è proprio il senatore Pisanò, ma proprio per questa ragione desidero intervenire. Si tratta di un reato di diffamazione col mezzo della stampa, lo stesso per il quale io vengo processato domani. Ma questo è, rispetto agli interessi privati in atti di ufficio e ad altri reati simili, il classico reato di opinione sul quale in genere il Parlamento nega l'autorizzazione a procedere. Mi dispiace di offendere qualcuno ma devo dire che è la vostra ipocrisia a portarvi a concedere l'autorizzazione a procedere in questo caso! (*Proteste dal centro e dalla sinistra*). È la vostra ipocrisia che vi porta a concedere l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò per un simile reato, perchè egli è il più lontano da voi e sicuramente anche da me, mentre per tutti gli altri reati viene negata l'autorizzazione a procedere! (*Vivaci proteste dal centro*). Questa, signor Presidente, è esattamente la conferma di quanto dicevo prima ed io lo trovo scandaloso.

Ora rivelo il mio voto: per principio ho votato contro le proposte della Giunta su tutte le domande di autorizzazione a procedere e voterò anche contro la proposta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Pisanò per il reato di diffamazione a mezzo stampa, perchè lo trovo uno

scandalo. (*Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dalla destra*)

GUIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIZZI. Signor Presidente, non ho dimenticato, nè dimenticherò mai cosa ha significato negli anni '70 per questa Repubblica il senatore Pisanò, in particolare nei confronti di un grande segretario del Partito socialista italiano. Devo però aggiungere che nella Giunta per le autorizzazioni a procedere ho votato contro, nella considerazione che si trattava di una vicenda di partito nella quale esagerando, perchè l'uomo esagera sempre, il senatore Pisanò aveva espresso dei giudizi pesanti, ma rimasti all'interno del partito. I militanti verso cui si rivolgeva - stavo per dire i compagni - hanno ritenuto di dover adire il giudice, mentre io ritengo che nelle questioni di partito non debba entrare il giudice, mai, perchè vi è la magistratura di partito.

Per queste valutazioni ho votato in senso contrario alle conclusioni della Giunta ed invito i colleghi del Gruppo socialista - se credono - a votare in senso contrario anche questa sera. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 76*), proposta dalla quale si sono distaccati il Gruppo socialista, il senatore Boato ed il senatore Misserville.

BOATO. Anche il collega Strik Lievers condivide la nostra posizione.

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andriani, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti,

Battello, Bausi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Bosco, Bozzello Verole, Brina, Bufalini, Butini,

Calvi, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Castiglione, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Dipaola, Di Stefano, Donato,

Elia,

Fabbri, Favilla, Ferraguti, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza,

Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,
Ianni, Iannone, Imposimato,
Kessler,
Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti,
Macis, Mancina, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Misserville, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Muratore, Murmura,
Natali, Nebbia, Neri, Nespolo, Nocchi,
Orlando,
Parisi, Pasquino, Patriarca, Perina, Perricone, Petrara, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Postal,
Ricevuto, Ruffino, Rumor,
Salerno, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorelli, Specchia, Spetič, Strik Lievers,
Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia,
Ulianich,
Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale,
Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchietti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (*Doc. IV, n. 76*):

Senatori votanti	164
Maggioranza	83
Favorevoli	42
Contrari	116
Astenuti	6

Il Senato non approva.

(Applausi dalla destra, dalla sinistra e dall'estrema sinistra).

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Greco per il reato di cui agli articoli 81 e 341, commi primo e ultimo, del codice penale (oltraggio a un pubblico ufficiale) (*Doc. IV, n. 78*).

Ricordo che la Giunta ha proposto il diniego dell'autorizzazione a procedere.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione, sottolineando che il senatore Greco aveva chiesto l'autorizzazione a procedere.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur ringraziando il relatore Casoli che ha avanzato la proposta di denegare l'autorizzazione, io intendo chiederla all'Assemblea. Infatti questa vicenda di per sé banale, di per sé insignificante, come l'ha qualificata il collega Casoli, è emblematica e significativa di un certo modo di atteggiarsi della magistratura, di una parte minoritaria della magistratura, che vuole intimidire con iniziative di carattere penale l'esercizio sacro della professione forense.

La toga del sottoscritto è sacra ed alta come quella del magistrato ed il sottoscritto nutre profondo rispetto per i magistrati che hanno portato nelle aule giudiziarie gli eversori della democrazia e gli eversori della pacifica convivenza dei cittadini, per i magistrati che sono stati gli officianti di un rito di disvelamento degli «arcana imperii», dei delitti del potere; però questo stesso modesto avvocato di provincia esprime una forte censura verso quei magistrati che, ispirati da una distorta e faziosa concezione del loro ruolo, hanno trasformato il loro alto magistero in potere di arroganza, in potere di sopraffazione dei diritti fondamentali dei cittadini.

Voglio portare in aula giudiziaria questo magistrato, per dirgli che se manterremo alta la toga, io la mia e lui la sua, c'è spazio perchè si possa affermare il primato del diritto, il primato dello Stato di diritto, il primato dei principi dell'ordinamento.

Quindi vi chiedo, e lo faccio senza iattanza, per le stesse ragioni per le quali, in altra occasione, l'ha chiesta il collega Boato, che venga concessa l'autorizzazione a procedere nei miei confronti. (*Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere a giudizio contro il senatore Greco. (*Doc. IV, n. 78*).

(*Segue la votazione*).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Acquarone, Andò, Andriani, Antoniazzi, Azzarà, Azzaretti, Battello, Bausi, Berlinguer, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boato, Bochicchio Schelotto, Boggio, Bonora, Bosco, Brina, Bufalini, Busseti, Butini, Calvi, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cascia, Casoli, Castiglione, Chiesura, Chimenti, Cimino, Citaristi, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Crocetta, Cuminetti, Cutrera, D'Amelio, De Cinque, De Giuseppe, Dell'Osso, De Vito, Diana, Di Lembo, Donato, Elia, Favilla, Ferraguti, Ferrara Pietro, Florino, Fogu, Fontana Alessandro, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Fontana Walter, Forte, Foschi, Franchi, Franza, Gallo, Gambino, Garofalo, Gerosa, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti, Ianni, Iannone, Imposimato, Kessler, Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lops, Lotti, Macis, Mancina, Manzini, Margheriti, Mariotti, Marniga, Meriggi, Mezzapesa, Micolini, Moltisanti, Montinaro, Montresori, Moro, Muratore, Murmura, Natali, Nebbia, Neri, Nespolo, Nocchi, Parisi, Pasquino, Perina, Perricone, Petrarà, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzol, Postal, Putignano, Ricevuto, Ruffino, Rumor, Salerno, Santalco, Santini, Sartori, Scevarolli, Scivoletto, Serri, Signorelli, Signori, Specchia, Spetič, Strik Lievers, Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Toth, Triglia, Ulianich, Ventre, Venturi, Vercesi, Vetere, Vettori, Vignola, Vitale, Zanella, Zangara, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Bo, Cannata, De Rosa, Evangelisti, Leone, Maffioletti, Marinucci Mariani, Nepi, Pollini, Pulli, Sirtori, Valiani, Vecchiatti, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Cappuzzo, Fassino, Pieralli, Poli, Rubner, Spitella.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non

concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Greco.
(Doc. IV, n. 78).

Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	111
Contrari	33
Astenuti	7

Il Senato approva.

Sulla proclamazione dell'esito della votazione finale del disegno di legge n. 1509

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, rubo soltanto un minuto all'Assemblea per far presente che, pur avendo estratto la scheda dallo specifico apparecchio nella votazione finale sul disegno di legge relativo alla nuova disciplina degli stupefacenti non prima che lei avesse dichiarato chiusa la votazione, non risulterà nell'elenco dei votanti. Pertanto, poichè ero e sono tangibilmente presente, dichiaro non solo di aver partecipato alla votazione, ma di aver votato contro il disegno di legge.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua dichiarazione, senatore Battello.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 19 dicembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 dicembre alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del documento:

PECCHIOLI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, recante disposizioni urgenti sulla partecipazione alla spesa sanitaria e sul ripiano dei disavanzi delle unità sanitarie locali (1979).

La seduta è tolta (*ore 22,50*).

Allegato alla seduta n. 327**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

· *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la funzione pubblica:*

«Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego» (1999);

«Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato» (2000).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

INNAMORATO. - «Istituzione nel comune di Sala Consilina di un centro operativo decentrato del catasto provinciale» (1994);

DE CINQUE, GRASSI BERTAZZI, IANNI, SARTORI, LEONARDI e FOSCHI. - «Liquidazione di indennizzi ai cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana ed all'estero» (1995);

NOCCHI, BAUSI, CARIGLIA, PIERALLI, VESENTINI, CALLARI GALLI, GALEOTTI e BOGGIO. - «Interventi a sostegno della fondazione "Scuola di musica di Fiesole"» (1996);

CANDIOTO. - «Abrogazione dell'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di ammissibilità ai concorsi di uditori giudiziari, e della legge di modifica 23 febbraio 1967, n. 44» (1997);

NOCCHI, CHIARANTE, ARGAN, ALBERICI, CALLARI GALLI, LONGO e MONTINARO. - «Programma quadriennale per l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali» (1998).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 5 dicembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1989 e situazione di cassa al 30 settembre 1989 (*Doc. XXXV*, n. 10).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti 5^a e 6^a.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 2 dicembre 1989, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 15 novembre 1989 del Comitato previsto dall'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, concernente l'acquisizione

da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi di servizio per le Forze armate.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4^a Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Alfonso Napolitano, di Comiziano (Napoli), espone la comune necessità che sia istituito un sussidio da attribuire ai giovani disoccupati (*Petizione n. 279*);

il signor Salvatore Acanfora, di Roma, chiede una modifica dei regolamenti parlamentari, per consensuire in particolare una più razionale organizzazione ed un più spedito svolgimento dei lavori delle Camere, per conferire ai Presidenti delle Assemblee maggiori poteri disciplinari, per eliminare l'assenteismo dei parlamentari e per garantire che le petizioni presentate alle Camere siano compiutamente esaminate (*Petizione n. 280*);

la signora Margherita Mingarelli, di Roma, chiede che sia consentito il ritorno in Italia delle salme degli ex regnanti di Casa Savoia (*Petizione n. 281*).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Interrogazioni

GAROFALO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che in passato e fino all'anno 1984 i proprietari di autoveicoli erano tenuti al pagamento della tassa di circolazione;

che, quindi, i proprietari stessi potevano essere considerati esenti dall'obbligo nel caso l'autoveicolo non fosse, per qualsiasi causa, in condizione o nella possibilità di circolare;

che la disposizione consentiva a coloro che avevano subito il furto dell'autoveicolo di non pagare il bollo, anche a prescindere dalla richiesta di cancellazione del pubblico registro automobilistico, fino alla data dell'eventuale ritrovamento;

che la successiva trasformazione della tassa di circolazione in tassa di possesso non è stata accompagnata da nessun avviso ai proprietari di autoveicoli rubati, dell'obbligo di corrispondere la nuova tassa, in caso di mancata richiesta di cancellazione del pubblico registro automobilistico;

che, in questo modo, cittadini che hanno magari subito da lunghissimo tempo il furto del loro autoveicolo e che non ne sono mai più rientrati in possesso, sono stati chiamati a rispondere del pagamento delle tasse per gli anni successivi al 1984,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga ingiusta la richiesta di pagamento nelle circostanze di cui sopra;

come intenda disporre la cancellazione dell'obbligo di pagamento per tutti coloro che si trovassero nelle condizioni illustrate.

(3-01019)

MURMURA. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Per conoscere se intenda far dare urgentemente risposta da parte dei suoi uffici al compartimento ANAS di Catanzaro sulla richiesta di parere del 1986 per la tratta stradale Chiaravalle Centrale-svincolo Chiaravalle-Argusto, compresa nella trasversale delle Serre Calabre. Tale parere, più volte sollecitato, rappresenta elemento indispensabile acchè l'importante opera viaria possa decollare, contribuendo alla soluzione di un problema annoso.

(3-01020)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IMPOSIMATO. - *Ai Ministri della pubblica istruzione, della difesa e dell'interno.* - Premesso:

che nel corso degli ultimi due anni si sono verificati ad Aversa gravi episodi di terrorismo in danno di scuole pubbliche di quella città;

che infatti l'istituto tecnico «Alfonso Gallo» è stato fatto oggetto di diversi attentati, di cui l'ultimo - un incendio doloso in ore notturne ad opera di ignoti - è stato consumato in novembre;

che tale aggressione, oltre a creare un clima di comprensibile preoccupazione per i professori e gli alunni, ha provocato una interruzione delle attività didattiche protrattasi per sette giorni;

che altri attentati di vario genere sono stati commessi alla scuola elementare del IV circolo didattico di Aversa;

che non sempre la provincia interviene con tempestività per eseguire i lavori di riparazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia lo stato delle indagini svolte dai carabinieri e dalla polizia per la individuazione dei responsabili degli attentati;

quali siano le misure che il Ministro dell'interno intende assumere per prevenire e reprimere i suddetti episodi;

cosa intenda fare il Ministro della pubblica istruzione per assicurare un regolare svolgimento delle attività scolastiche in Aversa e se, in particolare, intenda svolgere un'inchiesta.

(4-04202)

CASCIA. - *Al Ministro del tesoro.* - Premesso:

che il signor Giampiero Cardinali, segretario della Democrazia cristiana di Jesi (Ancona) ha dichiarato alla stampa («Corriere Adriatico» del 3 dicembre 1989) che al signor Marcello Pentericci (consigliere comunale della Democrazia cristiana) è da «tre anni che gli si promette la carica di vice presidente della Cassa di Risparmio (di Jesi): è ora che le promesse vengano mantenute»;

che, a proposito della nomina di nuovi soci di tale Cassa, «è costume e tradizione per la storia stessa che ha la Cassa di Risparmio di Jesi che la Democrazia cristiana indichi qualche nome di imprenditore all'istituto bancario, un consiglio fatto soprattutto nell'interesse della Cassa. Questa volta l'istituto bancario ha ritenuto opportuno non seguire i consigli. Ma la Democrazia cristiana non ne ha alcuna colpa»;

che la nomina del vice presidente della sopraddetta Cassa è di competenza del Governo,

l'interrogante chiede di sapere:

se il ritardo pluriennale per tale nomina sia attribuibile alla inefficienza dei Governi o ad altre motivazioni e, in tal caso, a quali;

chi abbia promesso al signor Marcello Pentericci la nomina di vice presidente della Cassa di Risparmio suddetta e se sia legittimato a farlo;

se non reputi opportuno nominare al più presto il vice presidente di tale istituto di credito, cercando, nello stesso tempo, di dimostrare che il Governo della Repubblica italiana non è secondo, in dignità, agli organi della Cassa di Risparmio di Jesi che, nella nomina dei nuovi soci, non hanno tenuto conto dei «consigli» del segretario della Democrazia cristiana.

(4-04203)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione a quanto segnalato in una precedente interrogazione circa la consegna all'ammiraglio Forgiione di un documento NATO classificato, contenente i nomi di ufficiali responsabili di vari progetti, se nell'elenco era compreso anche il nome del generale Giorgeri.

(4-04204)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in relazione alle voci secondo cui le aziende belliche pubbliche Fincantieri (IRI) e Otomelara (EFIM) riceverebbero più di 1.000 miliardi per la vendita di armi all'Iraq, e secondo cui è stata garantita in breve tempo da parte del Consiglio di Gabinetto la completa revisione della «normativa Formica» sul traffico di armi, normativa che aveva tentato di introdurre un poco di ordine nel vero e proprio caos esistente:

quale attendibilità abbiano queste voci;

in particolare, cosa implichi il salvataggio di due aziende belliche coinvolte tra l'altro in un traffico con l'Iraq che era stato caratterizzato dal pagamento di enormi tangenti (oltre 180 miliardi), pagamento del quale non sono state mai chiarite le responsabilità;

se le citate aziende fossero in grado di chiudere «fiscalmente» i bilanci del 1989 senza il regalo dei 1.000 miliardi.

(4-04205)

CORRENTI, TOSSI BRUTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere:

per quali motivi il Presidente del Consiglio non abbia inteso finora riconoscere l'Ente di promozione sportiva ARCI caccia (CSRA), che riunisce un elevato numero di associati per organizzare con competenza e vasta esperienza l'attività venatoria nel rispetto scrupoloso dell'ambiente, e ciò nonostante reiterate, quanto vane, promesse. Il diniego di riconoscimento contrasta con l'apprezzamento manifestato per enti la cui struttura è praticamente inesistente;

se il Presidente del Consiglio intenda intervenire per porre rimedio ad un'ingiustificata discriminazione.

(4-04206)

PINTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso che dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre

1995 saranno collocati a riposo nell'ambito dell'amministrazione della giustizia:

per il personale direttivo:

121 dirigenti rispetto ai 293 attualmente in servizio;

337 direttori ad esaurimento rispetto ai 471 attualmente in servizio;

69 direttori aggiunti rispetto ai 125 attualmente in servizio, oltre a 316 direttori di sezione;

per il personale di concetto:

56 segretari principali rispetto ai 289 attualmente in servizio;

per il personale esecutivo:

163 coadiutori superiori rispetto ai 351 attualmente in servizio,

l'interrogante chiede di conoscere se, in un momento di particolare tensione negli uffici giudiziari conseguente anche al maggior carico di lavoro per l'entrata in funzione del nuovo codice di procedura penale, non si ritenga di sospendere il collocamento a riposo del personale descritto in premessa - prezioso patrimonio di esperienza e di professionalità - anche al fine di consentire la graduale immissione in servizio di quanti dovranno essere assunti a seguito delle complesse procedure concorsuali.

(4-04207)

SANESI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso che dopo la recente vicenda che ha visto sul tappeto la questione della chiusura per mancanza di fondi dell'Accademia della Crusca di Firenze, considerate le ultime notizie relative ad alcuni disservizi legati alla fruizione della cultura in questa città, che non solo in Toscana, ma nel mondo intero, viene riconosciuta come una delle culle dell'arte e delle lettere, disservizi quali la totale incapacità dei magazzini della Biblioteca nazionale di contenere l'aumento dei libri in dotazione e con una carenza di circa cento unità nell'organico, il mancato decollo del progetto di ampliamento della Galleria degli Uffizi, dove giacciono nei magazzini centinaia di opere d'arte, la mancanza di palchi mobili al Teatro comunale che non permette un'alternanza di spettacoli, l'interrogante chiede di sapere se non si giudichi indegna per una città come Firenze una tale situazione di precarietà nei servizi preposti alle attività culturali e se non si ritenga opportuno sollecitare attraverso gli uffici competenti un superamento di questa imbarazzante realtà locale.

(4-04208)

MELOTTO, AZZARETTI, CORTESE, ZITO, CONDORELLI, PERINA, NATALI, FERRARA Pietro. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che definisce lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, nell'ambito delle disposizioni generali relative al congedo ordinario usufruibile da parte dei dipendenti, ha riconosciuto la specialità delle condizioni di lavoro di coloro che operano nelle zone a rischio di radiazioni ionizzanti ed ha pertanto attribuito a tutto il personale comunque sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti, senza far distinzione tra le varie categorie di addetti, un ulteriore periodo di congedo di 15 giorni, al fine di consentire un più prolungato allontanamento di tale personale dalle sorgenti ionizzanti

e conseguentemente un recupero psico-fisico, in applicazione, peraltro, del principio della tutela della salute dei cittadini, già sancito, a livello generale, dall'articolo 32 della Costituzione e ribadito, sul piano specifico, dalla normativa in materia sanitaria relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi di radiazioni, come espressa nel decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, concernente «Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare», e da ultimo nella legge 27 ottobre 1988, n. 460, riguardante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica»;

che il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, consente di individuare con precisione il campo di applicazione delle norme che attribuiscono l'ulteriore periodo di congedo di 15 giorni, in quanto ha definito all'articolo 9, lettera e), la zona controllata come «luogo determinato in cui esiste una sorgente di radiazioni ionizzanti e in cui persone esposte per ragioni professionali possono ricevere una dose di radiazioni superiori a 1,5 rem per anno, con la conseguenza che in tale zona sono svolte la sorveglianza fisica e la sorveglianza medica della protezione contro le radiazioni», nonché alla lettera g) le persone esposte per ragioni professionali come «le persone che in una zona controllata effettuano abitualmente un lavoro che le espone al pericolo derivante dalle radiazioni ionizzanti»;

che la circolare del Ministro della sanità del 4 agosto 1971, n. 144, nel confermare implicitamente il disposto dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, ha precisato ulteriormente che «unicamente al personale esposto per ragioni professionali, e quindi addetto a sorgenti radiogene in "zone controllate", spettano i benefici previsti dalle vigenti disposizioni in materia (indennità di rischio da radiazioni, aumento del congedo ordinario di giorni 15, assicurazione obbligatoria contro le malattie da raggi): ciò in quanto è da presumersi che tale personale potrebbe trovarsi accidentalmente in condizioni di assorbire dosi di radiazioni superiori ai valori massimi ammissibili, stabiliti dal decreto 6 giugno 1968 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale»;

che il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, all'articolo 17, ha confermato l'attribuzione dei 15 giorni di congedo, oltre quello ordinario, al personale professionalmente esposto ai rischi di radiazioni ionizzanti che operi in zona definita controllata, continuando a non prevedere alcuna distinzione tra le diverse categorie di lavoratori interessati;

considerato:

che il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, e successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, nel disciplinare la materia in questione, hanno preso in considerazione soltanto l'indennità di rischio da radiazioni, prevedendo entrambi i provvedimenti l'estensione di tale indennità anche a categorie diverse dal personale medico e tecnico di radiologia, senza innovare per quanto riguarda la normativa sul congedo;

che la legge 27 ottobre 1988, n. 460, non ha inteso apportare alcuna innovazione, neanche implicita, alla normativa vigente in materia di congedo, mentre, laddove ha voluto innovare, e cioè in materia di indennità

di rischio, lo ha fatto esplicitamente, non limitandosi semplicemente a stabilire un aggiornamento dell'entità di tale indennità, da corrispondere, tra due categorie di personale, quella esposta permanentemente al rischio radiologico e l'altra esposta in modo discontinuo o temporaneo, dall'altro operando per i successivi aggiornamenti dell'indennità un rinvio alla contrattazione collettiva, escludendo così la necessità di ulteriori provvedimenti legislativi in tale specifica materia;

che una circolare, del 15 luglio 1989, emanata dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, applicativa della legge n. 460 del 1988, ha ritenuto tra l'altro che i 15 giorni di congedo aggiuntivo spettino esclusivamente al personale medico e tecnico di radiologia di cui all'articolo 1 della anzidetta legge e non anche al restante personale individuato da una apposita commissione ai sensi del comma 4 dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987;

che tale circolare ha provocato, oltrechè le reazioni dei sindacati medici e confederali, uno stato di grave agitazione del personale interessato, con gravi conseguenze sul funzionamento di numerosi ed essenziali servizi ospedalieri e sui costi;

che la stessa circolare è stata già impugnata dinanzi ai vari tribunali amministrativi regionali;

che essa, dunque, proprio sul piano del diritto, suscita rilevanti perplessità in quanto palesemente contraddice la normativa in materia, ormai da tempo consolidata e mai contestata, operando, peraltro, un riferimento erroneo poichè la legge n. 460 del 1988, di cui la circolare è applicativa, non disciplina affatto la materia del congedo, contenuta nei provvedimenti prima ricordati,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il Governo intenda prendere per chiarire una situazione che rischia di deteriorarsi e di provocare una crescente conflittualità, conformando l'operato della pubblica amministrazione alla legislazione vigente in materia, prima che sia la stessa magistratura ad imporlo.

(4-04209)

FONTANA Elio, TANI, CAPPELLI, ANGELONI, DE CINQUE. - *Ai Ministri dei trasporti e del turismo e dello spettacolo.* - Premesso:

che nell'ambito dell'organica ristrutturazione della CIT, approvata dall'assemblea degli azionisti, ha assunto rilevanti dimensioni quella riguardante la CIT-USA, determinando gravi inconvenienti all'immagine dell'Italia turistica, in una delicata congiuntura, quale è la presente;

che tutto ciò ha attinenza sia alle modalità seguite che al merito della drastica ristrutturazione attuata;

che nel metodo si rileva quanto segue: mentre l'11 e il 13 novembre 1989 l'agenzia ANSA dava notizia di una vasta e prossima ristrutturazione della CIT, con particolare riguardo a quella USA, il successivo 17 novembre veniva distribuito - allegato alla pubblicazione «Travel Weekly» (la maggiore pubblicazione quotidiana statunitense specializzata in viaggi) il costoso catalogo dei viaggi CIT verso l'Italia;

che nel pomeriggio dello stesso giorno la CIT di New York, interpellata per informazioni e prenotazioni su viaggi inclusi nel predetto catalogo, rispondeva di non operare più programmi verso l'Italia, ma soltanto quelli verso gli USA;

che, circa i viaggi su ferrovie italiane, la CIT di New York consigliava di rivolgersi alle ferrovie francesi, le quali precisavano di prenotare viaggi verso l'Italia, ma con partenza solo dalla Francia;

che ad altre chiamate del 21 e 29 novembre la CIT di New York confermava quanto risposto precedentemente, specificando che per le prenotazioni ferroviarie ci si doveva rivolgere alla CIT di Chicago, la quale a sua volta consigliava di rivolgersi alla CIT di Los Angeles, dove rispondeva una segreteria telefonica, indicando altro recapito telefonico, peraltro al di fuori di normali orari di ufficio;

ciò premesso, per quanto attiene alle sconcertanti vicende di metodo, si rilevano alcuni conseguenti interrogativi concernenti il merito, per conoscere:

perchè la CIT abbia gestito la propria ristrutturazione - già programmata da tempo - in maniera così contraddittoria e caotica, con effetti deleteri sul potenziale del flusso turistico degli USA verso l'Italia;

perchè a fronte della drastica ristrutturazione (già prevista) negli USA la CIT abbia ugualmente prodotto un costoso catalogo 1990, la cui ampia distribuzione ha coinciso con la sua pratica chiusura delle attività, tenuto anche conto che si è in presenza di un ente sostenuto con risorse pubbliche.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

se la pur necessaria ristrutturazione della CIT sia stata gestita con la qualificazione professionale adeguata;

se gli organi preposti alla vigilanza siano stati preventivamente informati in merito;

se, alla luce del forte ridimensionamento della CIT, non si ritenga di limitare l'attività di questo organismo all'estero e negli USA in particolare, al solo *in coming*, per giustificare il finanziamento pubblico, finalizzato all'incremento della valuta pregiata per il nostro paese;

se non si ritenga necessario predisporre con urgenza interventi promozionali adeguati sul mercato turistico americano, mediante gli enti all'uopo preposti, allo scopo di recuperare l'immagine e il prodotto dell'Italia turistica, in un momento di particolare difficoltà per il turismo nazionale.

(4-04210)

POLLICE. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso che vi è un insieme di fatti e di denunce riguardanti il reparto di cardiocirurgia dell'ospedale San Camillo di Roma, e segnatamente:

1) la mortalità connessa ad alcune tecniche operatorie è incredibilmente alta. Per l'anno 1987 la mortalità per l'applicazione del *by pass* aortocoronarico risulterebbe essere oltre il 15 per cento, quando la mortalità media nel mondo oscilla tra lo 0,5 e il 2 per cento. Così, la mortalità per protesi mitralica è di oltre il 22 per cento, mentre la media mondiale oscilla dal 3 all'8 per cento. Per gli aneurismi dissecanti, infine, la mortalità risulterebbe essere del 66,6 per cento a fronte di una media mondiale del 20-30 per cento;

2) interventi di grande delicatezza e complessità verrebbero eseguiti senza la presenza in sala operatoria dell'unità infermieristica. Spesso gli stessi anestesisti sarebbero costretti a sostituirsi agli infermieri per procurarsi materiali necessari al prosieguo dell'intervento. In particolare risulterebbe dal registro di camera operatoria che in data 29 febbraio e 1°

marzo 1988 due pazienti hanno subito l'intervento in circolazione extracorporea nella sala operatoria «C» senza la presenza dell'unità infermieristica; analogamente il 2 e il 3 marzo dello stesso anno nella sala «A» e nella sala «B» dello stesso reparto sarebbero avvenuti interventi in circolazione extracorporea senza l'assistenza dell'unità infermieristica;

3) nel reparto si sperimenterebbero sui pazienti farmaci senza il permesso dell'autorità competente e incredibilmente senza aver adeguatamente informato le persone oggetto di tale sperimentazione;

4) interventi di trapianto cardiaco e, segnatamente, interventi di prelievo dell'organo dal donatore sarebbero realizzati da medici non provvisti della obbligatoria autorizzazione ministeriale;

5) il primario del reparto opererebbe una politica di discriminazioni e di favoritismi a danno di dipendenti che per qualifica e grado dovrebbero essere pienamente utilizzati nell'attività del reparto stesso. Secondo alcune denunce di medici con la qualifica «aiuto» una parte del personale medico non verrebbe utilizzato, o sottoutilizzato, nell'attività operatoria, a vantaggio di altri, magari dotati di minore esperienza o collocati in posizione inferiore nella graduatoria;

6) il primario del reparto eserciterebbe la professione privata senza versare il previsto contributo all'ospedale;

rilevato inoltre che il primario del reparto di cardiocirurgia, professor Luigi D'Alessandro, sottoposto ad un procedimento giudiziario con l'imputazione di omicidio colposo verso quattro pazienti deceduti o in camera operatoria o subito dopo è stato condannato in Cassazione in modo inappellabile a 5 mesi di reclusione per omicidio plurimo;

considerato che il Ministro della sanità ha nominato una commissione d'inchiesta per verificare i fatti sopra citati,

l'interrogante chiede di sapere:

se la commissione abbia avviato l'inchiesta per accertare la fondatezza delle accuse mosse alla gestione del reparto di cardiocirurgia del San Camillo e a quali eventuali conclusioni si sia giunti;

se si ritenga opportuno togliere dalle mani di una persona condannata per omicidio colposo la responsabilità della vita di tante persone, sospendendo dal servizio il professor D'Alessandro.

(4-04211)

RIGO. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

la vera ragione del rientro a Camponogara (Venezia) del dottor professor Nicola De Falco dal comune di Scorzé (Venezia), dove era reggente con nomina ministeriale, al comune di Camponogara, di sua titolarità, senza necessità o richiesta dell'interessato. In sua sostituzione si è provveduto con la nomina del dottor Scolo, titolare del comune di Marcon (Venezia), attualmente a scavalco con il comune di Martellago (Venezia) cui è stato aggiunto, sempre a scavalco, il comune di Scorzé;

se si ritenga penalizzante la decisione assunta nei confronti del segretario De Falco, così come è penalizzante la situazione del comune di Scorzé che viene a trovarsi con un nuovo segretario (dottor Scolo), sottoposto ad un sovraccarico di lavoro in quanto a scavalco di tre comuni, oltretutto senza una valida ragione. In data 16 novembre 1989 il dottor Nicola De Falco inviava una memoria sull'intera vicenda al dottor Borri del Dicastero dell'interno.

(4-04212)

SPETIČ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il consumo di prodotti da fumo ha subito negli anni scorsi una riduzione rilevante, determinata anche da un cambiamento di abitudini, specie tra le giovani generazioni;

che in seguito a ciò il Ministero aveva istituito una commissione di tecnici ed esperti per valutare la possibilità di riorganizzazione di questo settore produttivo;

che a Trieste viene ventilata la possibilità che tra le aziende che potrebbero essere prese in considerazione in eventuali piani di riduzione del settore ci sia anche la Manifattura tabacchi locale che, con i suoi 330 dipendenti, rappresenta una delle realtà occupazionali più rilevanti;

che la Manifattura tabacchi, sviluppata su un'area di 62.000 metri quadrati nella zona industriale di Trieste, dopo importanti investimenti per l'ammmodernamento tecnologico e per i servizi sociali a favore dei dipendenti e delle loro famiglie, rischia di disperdere un potenziale produttivo e professionale acquisito in 25 anni di attività,

l'interrogante chiede di sapere se corrispondano al vero le voci riferite e quali siano i criteri adottati dal Dicastero per affrontare il problema della riorganizzazione del settore, tenendo pure conto della necessità di contrastare anche la concorrenza delle multinazionali straniere e di reimpostare con l'avvicinarsi del mercato unico europeo i rapporti del monopolio con queste realtà.

(4-04213)

RANALLI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso che la FILLEA-CGIL ha redatto un *dossier* per documentare le gravi violazioni del disciplinare di appalto alla SIGECO dei viadotti della superstrada Civitavecchia-Viterbo, nel tratto Civitavecchia-Vetralla, nella cui esecuzione emergono;

rilevato che le principali osservazioni del sindacato riguardano:

1) le modalità tecniche di applicazione del ferro, che non garantirebbero la stabilità e la sicurezza – nei tempi lunghi – di strutture portanti come sono i predetti viadotti;

2) l'accelerazione dei tempi di realizzazione dei lavori, che l'impresa persegue ad ogni costo, che può anch'essa pregiudicare la vita dei lavoratori e la qualità delle infrastrutture in esame;

considerato che l'ANAS, cui compete la vigilanza e il controllo dell'appalto, non risulta che si sia fatta carico di verifiche, accertamenti e contestazioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro non ritenga di intervenire direttamente per promuovere un'attenta ricognizione sui lavori in corso a garanzia della stabilità e sicurezza dell'opera, della qualità del lavoro, del buon impiego del denaro pubblico.

(4-04214)

LONGO, ANDREINI, CHIESURA. – *Al Ministro dell'ambiente e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Per sapere:

quali iniziative si intenda assumere per garantire la sicurezza delle popolazioni della frazione di San Giorgio in Brenta, nel comune di Fontaniva (Padova), da diversi giorni mobilitate per impedire la continuazione dell'escavazione di ghiaia e sabbia da parte della ditta Candeo dalla cava

denominata «Montagnola est», escavazione che sta mettendo in pericolo l'assetto idrico e geologico della zona, con gravi conseguenze per le costruzioni civili che subiscono profonde lesioni dall'assestamento del terreno conseguente all'abbassamento della falda freatica;

quali provvedimenti si pensi di adottare per tutelare l'integrità ambientale della zona, rientrando nell'area golenale del fiume Brenta;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del fatto che tale situazione si è determinata per dirette responsabilità della regione Veneto, da sempre sensibilissima agli interessi delle imprese escavatrici tanto da ricorrere ad espedienti del tutto illegittimi per aggirare i vincoli che la stessa regione ha posto, con apposita legge, alle attività di escavazione. Infatti:

1) il 9 dicembre 1986, con autorizzazione n. 6696, la giunta regionale prorogava la scadenza dei termini di una precedente autorizzazione di esercizio di attività di cava in località San Giorgio in Brenta, estendendone l'efficacia ad aree adiacenti ai terreni interessati da detta precedente autorizzazione;

2) il comune di Fontaniva ricorreva al TAR del Veneto contro l'atto della giunta regionale, denunciandone l'infondatezza formale e amministrativa e la natura sostanzialmente truffaldina (l'estensione ad aree adiacenti, attuata con lo strumento della «proroga», quando invece lo strumento indispensabile era semmai quello di una nuova autorizzazione, non nasceva da un mero errore di valutazione formale, ma dal calcolo di aggirare la nuova legislazione regionale in materia);

3) il 17 marzo 1988 il TAR dava ragione al comune di Fontaniva e annullava la delibera della giunta regionale per «violazione di legge ed eccesso di potere», affermando che «l'estensione dell'attività estrattiva ad un'area nuova diversa da quella prevista nel progetto originariamente approvato equivale all'apertura di una cava nuova, che va quindi sottoposta alla legislazione vigente»;

4) la ditta Candeo, titolare della concessione, ricorreva al Consiglio di Stato che, prontamente, in data 27 maggio 1988, in attesa di decidere nel merito, concedeva la sospensione dell'applicazione della sentenza del TAR, motivando tale sospensione con il «rischio grave ed irreparabile» per l'escavatore. A tale prontezza di riflessi del Consiglio di Stato che appare insensibile peraltro ai danni, questi sì gravi ed irreparabili, per il territorio e per i cittadini, lo stesso Consiglio ha fatto seguire quella che sembra una totale inerzia: ad un anno e mezzo di distanza non c'è ancora la decisione di merito;

se, dati i presupposti di emergenza tuttora esistenti, i Ministri interessati non ritengano di chiedere alla regione Veneto l'annullamento della proroga della concessione alla ditta Candeo, o di porre in essere comunque interventi che raggiungano tale obiettivo.

(4-04215)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01019, del senatore Garofalo, sulle modalità di pagamento della tassa erariale sugli autoveicoli.